

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 ottobre 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)» Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2003, n. 11/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa). Pag. 13

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 15 luglio 2003, n. 12.

Regolamento per il riconoscimento della funzione educativa e sociale, svolta da enti regionali ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 «Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori» Pag. 14

REGOLAMENTO REGIONALE 16 luglio 2003, n. 13.

Integrazioni e modifiche al regolamento regionale 8 agosto 2002, n. 7 sulle caratteristiche delle uniformi per gli appartenenti ai corpi e servizi della Polizia locale della Regione Lombardia Pag. 15

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 ottobre 2001, n. 66.

Modifica dei profili professionali delle attività artigiane. Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 novembre 2001, n. 69.

Modifica dei profili professionali delle attività artigiane. Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 novembre 2001 n. 72.

Regolamento relativo all'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti scolastici per iniziative extrascolastiche . . . Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 novembre 2001 n. 74.

Regolamento relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della provincia Pag. 20

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 2003, n. 12.

Contributi ai comuni per la realizzazione di opere atte a ridurre la velocità dei veicoli in prossimità delle scuole e per la semaforizzazione degli attraversamenti pedonali . Pag. 30

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2003, n. 13.

Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta.
Pag. 30

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2003, n. 14.

Interventi agro-forestali per la produzione di biomasse.
Pag. 31

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9.

Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile.
Pag. 32

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 17.

**Modifiche alla legge regionale 20 maggio 1997, n. 33:
«Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato
marchigiano»** Pag. 42

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2002, n. 18.

Istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Pag. 43

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2002, n. 19.

**Modifiche della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26
concernente: «Norme ed indirizzi per il settore del commercio».**
Pag. 44

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 31 luglio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 12-10071 del 28 luglio 2003;

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque), i procedimenti per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica.

2. Sono fatti salvi gli effetti di quanto disposto dall'art. 89, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), per la cui attuazione sono perfezionate apposite intese tra le amministrazioni interessate.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R, fatta eccezione per la definizione degli usi in sede di rilascio della concessione preferenziale e del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica, cui si applica l'art. 3.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Sono soggette a concessione tutte le acque pubbliche superficiali e sotterranee, con esclusione:

a) dell'utilizzo domestico delle acque sotterranee, alle condizioni ed entro i limiti di cui all'art. 5;

b) dell'utilizzo domestico delle acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata;

c) dell'uso dell'acqua piovana raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici;

d) del riutilizzo delle acque reflue depurate;

e) dei prelievi ad uso collettivo destinati ad una generalità indeterminata di utenti, quali le fontane e i lavatoi pubblici, nonché la costituzione di scorte antincendio realizzate dalle pubbliche autorità preposte alla tutela del patrimonio boschivo;

f) dei prelievi non destinati all'utilizzo della risorsa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

2. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le acque minerali e termali.

Art. 3.

Usi delle acque pubbliche

1. Ai fini del presente regolamento gli usi delle acque pubbliche si classificano nelle seguenti tipologie:

a) agricolo: qualunque uso dell'acqua, ivi compresi quello irriguo e quello antibrina, effettuato da un'azienda agricola e funzionale all'attività dell'azienda stessa, fatto salvo quanto previsto alla lettera l);

b) civile: l'uso dell'acqua per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate, lo spurgo di fognature, l'irrigazione di aree verdi pubbliche, la costituzione di scorte antincendio, nonché qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;

c) domestico: l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro;

d) energetico: l'uso dell'acqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;

e) lavaggio di inerti: l'uso dell'acqua finalizzato al lavaggio degli inerti;

f) piscicolo: l'uso dell'acqua finalizzato all'allevamento di specie ittiche;

g) potabile: l'uso dell'acqua per approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;

h) produzione di beni e servizi: gli usi dell'acqua direttamente connessi con il processo produttivo, o con l'attività di prestazione del servizio, ivi comprese le infrastrutture sportive e ricreative, nonché gli usi dell'acqua per l'innevamento artificiale o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;

i) riqualificazione di energia: l'uso dell'acqua, sostanzialmente a ciclo chiuso, finalizzato ad incrementare l'energia potenziale della stessa con l'obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nelle cosiddette ore piene;

l) zootecnico: l'uso dell'acqua destinato alla gestione dell'allevamento, purché di volume annuo superiore a mille metri cubi.

2. Nel caso di usi dell'acqua per più fini, l'uso potabile o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano e, in subordine, l'uso agricolo sono prevalenti su ogni altra utilizzazione. In presenza di usi diversi dal potabile e dall'agricolo la prevalenza è determinata sulla base dell'uso al quale è associato il maggiore volume di acqua calcolato su base annua.

3. Per uso plurimo si intende l'utilizzo dello stesso volume di acqua derivata per più fini da parte dello stesso soggetto.

Art. 4.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile e le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la abbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;

b) acque sorgive: qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali;

c) acque sotterranee: le falde idriche, vale a dire le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo, circolanti nell'acquifero e caratterizzate da movimento e presenza continua e permanente; le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea;

d) acque subalvee: le acque sotterranee contenute negli acquiferi continui, in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano; le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;

e) acque superficiali: le acque di fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali, con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue;

f) autorità concedente: l'organo della provincia competente al rilascio della concessione o della licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica ovvero l'organo della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di cui all'art. 89, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998;

g) bilancio idrico: il rapporto fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi;

h) derivazione: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;

i) falda freatica (superficiale o libera): la falda più vicina alla superficie del suolo alimentata direttamente dalle acque di infiltrazione superficiali ed in diretta connessione con il reticolo idrografico;

j) falde profonde: le falde poste al di sotto della falda freatica ove presente e cioè le falde confinate, le falde semiconfinite e le falde ospitate nelle porzioni inferiori dell'acquifero indifferenziato, caratterizzate da una bassa velocità di deflusso, da elevati tempi di ricambio e da una differente qualità idrochimica rispetto a quelle ospitate nelle porzioni più superficiali del medesimo;

k) minimo deflusso vitale: livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;

l) piezometro: pozzo che filtra solo un tratto di acquifero significativo ai fini della misura del livello piezometrico della falda in esame;

m) pozzo: struttura realizzata mediante una perforazione, generalmente completata con rivestimento, filtri, dreno e cementazione e sviluppata al fine di consentire l'estrazione di acqua dal sotto-suolo;

n) pozzo di monitoraggio: pozzo che consente il prelievo di campioni d'acqua rappresentativi della falda interessata dai filtri; per particolari configurazioni del flusso idrico sotterraneo, pozzo di monitoraggio e piezometro possono coincidere;

o) portata massima di prelievo: valore massimo istantaneo del prelievo, espresso in litri al secondo;

p) portata media di prelievo: valore medio del prelievo espresso in litri al secondo, calcolato dividendo il volume massimo concesso nel corso dell'anno solare per il periodo di tempo in cui il prelievo è autorizzato;

q) prova di pompaggio o di emungimento: prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso o in pozzi ovvero piezometri vicini;

r) ufficio: l'ufficio della provincia competente all'istruttoria delle domande di concessione;

s) volume di prelievo: la quantità di acqua, espressa in metri cubi, corrispondente al volume massimo concesso nel corso dell'anno solare.

Art. 5.

Uso domestico delle acque sotterranee

1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno.

2. Per finalità conoscitive e di controllo, il sindaco trasmette alla provincia copia dell'autorizzazione rilasciata in materia urbanistica o documentazione equivalente, completa dei dati caratteristici dell'utilizzazione stessa, sulla base dei modelli approvati dalla giunta regionale nell'ambito della realizzazione del catasto delle derivazioni idriche.

3. L'uso potabile è consentito dal sindaco, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 2, solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed è comunque subordinato al nulla osta dell'autorità sanitaria competente, previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua.

4. In caso di uso potabile il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3 sottopone a controllo sanitario le acque emunte con frequenza almeno annuale.

5. L'uso delle acque di falde profonde è consentito solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.

Art. 6.

Perforazioni finalizzate al controllo

1. I soggetti che, per finalità proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell'acqua comunicano alla provincia territorialmente competente l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia di tali manufatti e, ove richiesto, i dati periodicamente rilevati.

2. Qualora le perforazioni siano funzionali all'abbassamento della falda per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, l'interessato invia all'ufficio una comunicazione corredata da:

a) relazione tecnica generale;

b) progetto delle perforazioni da realizzare;

c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale).

3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ufficio abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.

4. Nel termine di cui al comma 3 l'ufficio può prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.

5. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette all'ufficio la stratigrafia dei terreni attraversati.

Titolo II

IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Capo I

AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7.

Domanda di concessione

1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda.

2. Può presentare domanda di concessione chiunque (persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato) abbia necessità di utilizzare la risorsa idrica.

3. Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività necessita di più opere di presa, anche afferenti a diverse fonti di prelievo, presenta un'unica domanda di concessione, purché l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete.

4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, presentano un'unica domanda di concessione.

5. Al fine di cui al comma 4, i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con la pubblica amministrazione.

Art. 8.

Modalità di presentazione della domanda

1. Ferme restando le disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive, la domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, è presentata alla provincia nel cui territorio insistono le opere di presa o la parte prevalente di esse ed è redatta secondo le specifiche indicate nell'allegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo.

Art. 9.

Improcedibilità e rigetto della domanda

1. Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più dei documenti previsti all'art. 8, dichiara l'improcedibilità della domanda.

2. Qualora la domanda sia corredata di tutti i documenti prescritti, ma questi richiedano un loro completamento o regolarizzazione, l'ufficio assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni, per la regolarizzazione degli atti.

3. Decorso senza esito il termine di cui al comma 2, il procedimento si conclude con il rigetto della domanda.

Art. 10.

Esame preliminare

1. La domanda di concessione è trasmessa dall'ufficio alla autorità di bacino del fiume Po e, ove necessario, all'autorità idraulica competente.

2. Le autorità di cui al comma 1, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione della domanda, comunicano il proprio parere all'ufficio rispettivamente in ordine:

a) alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano regionale di tutela delle acque e, in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico;

b) alla compatibilità idraulica delle opere da realizzare.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, i pareri si intendono espressi in senso favorevole.

4. Acquisiti i pareri previsti ai commi 2 e 3, se la domanda appare all'ufficio senz'altro inattuabile o contraria al buon regime delle acque, alla loro qualità o ad altri interessi generali, ne propone l'immediato rigetto all'autorità concedente.

5. Concluso positivamente l'esame preliminare, l'ufficio invita il richiedente ad effettuare il versamento della somma determinata in via provvisoria per le spese di istruttoria e di pubblicazione degli atti, secondo quanto indicato all'allegato B, assegnando a tal fine un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta.

6. In caso di mancato versamento entro il termine assegnato la domanda si intende rinunciata.

Art. 11.

Ordinanza di istruttoria

1. Esauriti gli adempimenti di cui all'art. 10, l'ufficio provvede a dare notizia della domanda e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposita ordinanza nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte, nonché mediante affissione della stessa presso gli albi pretori dei comuni interessati e l'inserimento nella sezione annunci legali e avvisi del sito internet della Regione per un periodo di quindici giorni consecutivi.

2. L'ordinanza è trasmessa all'istante e a tutti i soggetti pubblici interessati, in relazione alla natura delle opere e dei luoghi.

3. L'ordinanza è sempre trasmessa per l'espressione dell'eventuale parere, unitamente a copia della sintesi non tecnica ove prevista ovvero del progetto della derivazione, nonché della corografia e planimetria delle opere:

a) alla Regione, nel caso di grandi derivazioni;

b) all'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);

c) al comando militare territorialmente interessato;

d) all'ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un'area protetta;

e) all'autorità d'ambito e all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano;

f) all'autorità competente in materia di invasi e sbandamenti di ritenuta, ove la derivazione richiesta preveda la realizzazione di tali opere o comunque interferenze con essi;

g) ai comuni nei cui territori andranno ad insistere le opere della derivazione, nonché agli ulteriori comuni rivieraschi degli impianti di produzione di energia.

4. L'ordinanza deve indicare:

a) gli estremi identificativi del richiedente;

b) i dati principali della derivazione richiesta e cioè: luogo di presa, quantità ed uso della acqua, durata del prelievo, luogo di restituzione, tipo e denominazione dei corpi idrici alimentatori e, ove diversi, dei corpi, idrici interessati dalla restituzione;

c) l'amministrazione precedente, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) il luogo presso il quale domanda e progetto saranno depositati e i giorni in cui questi saranno visibili al pubblico;

e) i comuni e i giorni di affissione all'albo pretorio;

f) il giorno ed il luogo della visita locale di istruttoria, con respinta indicazione che nei caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

Art. 12.

Concorrenza

1. Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa; se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria nel *Bollettino Ufficiale* relativa alla prima domanda.

2. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti dall'art. 11, comma 1, indicando, ove necessario, una nuova data per lo svolgimento della visita locale di istruttoria.

3. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.

Art. 13.

Partecipazione al procedimento

1. I soggetti interessati possono presentare memorie scritte e documenti, che l'ufficio ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti.

2. Sulle osservazioni presentate possono essere acquisite le controdeduzioni dell'istante.

Art. 14.

Visita locale di istruttoria

1. La visita locale di istruttoria ha valore di conferenza di serviti ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Nel corso della visita, alla quale può intervenire chiunque vi abbia interesse, l'ufficio:

a) raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti, unitamente ai pareri ed ai nulla osta delle pubbliche autorità;

b) procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario;

c) redige apposito verbale, che è sottoscritto da tutti i presenti alla visita, contenente anche gli interventi dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sia luogo dal richiedente la concessione.

3. Ove l'ufficio non ritenga necessaria la visita dei luoghi, la conferenza di servizi può essere indetta presso la sede dell'ufficio medesimo.

4. Nel caso di osservazioni di particolare complessità, al richiedente è assegnato un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.

5. Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, ove necessaria.

6. Nel caso di uso potabile di acque superficiali erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, ove a seguito della visita locale ritenga accoglibile la domanda di concessione, l'ufficio verifica l'avvenuto il lascio del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia.

7. In carenza del provvedimento di cui al comma 6, l'ufficio dichiara sospeso il procedimento sino alla trasmissione del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia.

Art. 15.

Relazione finale di istruttoria

1. Conclusa la visita locale ed acquisiti tutti i necessari pareri e nulla osta, l'ufficio conclude l'istruttoria con relazione dettagliata, che illustra le caratteristiche delle varie domande presentate in rapporto agli interessi pubblici coinvolti ed alla più razionale utilizzazione del corpo idrico interessato dal prelievo, tenuto conto della necessità di garantire il buon regime idraulico e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa.

2. La relazione finale fornisce in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine:

a) alla quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata;

b) alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi dei terzi; in particolare la relazione finale inquadra la concessione nella pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e chiarisce in che misura la derivazione progettata influisca sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei corsi d'acqua interessati;

c) alle cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nell'interesse pubblico;

d) agli atti e agli interventi dei terzi presentati nel corso dell'istruttoria, alle eventuali controdeduzioni dell'istante e a tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;

e) all'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;

f) ai canoni ed eventuali sovracani da richiedere, con l'indicazione dei relativi calcoli;

g) alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 18.

3. Copia della relazione è trasmessa, ove necessario, all'autorità idraulica competente, che può esprimersi in merito nei dieci giorni successivi al ricevimento.

Sezione II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE

Art. 16.

Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico

1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee da falde profonde è riservata a prelievi di acqua destinata al consumo umano.

2. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di dette acque per altri fini può essere assentita solo in forma precaria, in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica. In tal caso il richiedente integra la documentazione prescritta con una dettagliata relazione sull'indisponibilità di risorse idriche alternative.

3. La domanda per la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite pozzo è comprensiva della richiesta di autorizzazione alla ricerca.

4. Espletati gli adempimenti di cui agli articoli da 9 a 14 l'autorità concedente sentita l'autorità mineraria, provvede al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca, se non ostino motivi di pubblico interesse o ciò non contrasti con i diritti di terzi.

5. Con il provvedimento di cui al comma 4 sono autorizzate la ricerca di acque sotterranee tramite trivellazione, la costruzione del pozzo e l'effettuazione delle prove di emungimento.

6. Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca stabilisce:

a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;

b) le modalità di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile;

c) l'obbligo di comunicare all'autorità concedente la data di inizio e conclusione dei lavori;

d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;

e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;

f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione.

7. È riservata all'ufficio la facoltà di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato.

8. L'autorizzazione alla ricerca ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.

9. L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità:

a) in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;

b) qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona;

c) per altri motivi di pubblico interesse.

10. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l'istante invia all'ufficio una relazione finale redatta secondo le specifiche di cui all'allegato C e corredata dalla dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto approvato.

11. Il richiedente, contestualmente alla relazione finale ed ai fini del rilascio della concessione, è tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il progetto esecutivo delle opere per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute.

Art. 17.

Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 16, nel caso di uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, l'ufficio acquisisce, nell'ambito dell'esame preliminare di cui all'art. 10, il parere preventivo in ordine alla localizzazione delle opere di presa:

a) della ASL;

b) del Dipartimento dell'ARPA territorialmente competente;

c) dei comuni i cui limiti territoriali si trovano entro cinquecento metri dall'opera di captazione prevista.

2. L'autorità concedente rigetta la domanda qualora, sulla base dei pareri di cui al comma 1, l'opera di captazione prevista risulti incompatibile con le attività esistenti o le destinazioni d'uso del territorio.

3. L'utilizzazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dall'ordinamento. A tal fine il procedimento di concessione è sospeso a far data dal rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e sino alla trasmissione all'ufficio del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia e della relazione finale di cui all'art. 16, comma 10.

4. Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nel caso di utilizzazione potabile delle acque sorgive.

Capo II

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 18.

Criteri per il rilascio della concessione

1. Ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:

a) commisurazione della quantità d'acqua concessa ai reali fabbisogni dell'utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano;

b) effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;

c) caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico;

d) quantità e qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;

e) garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati, nonché del minimo deflusso vitale;

f) necessità, nei casi di prelievo da falda, di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di contaminazione con acque inquinate;

g) possibilità, nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare l'utenza alla attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.

2. Le concessioni a prevalente scopo irriguo tengono comunque conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica e, sulla base delle metodologie di calcolo regionali, della quantità necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione. Le stesse sono rilasciate o rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.

3. L'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento. Sono escluse le concessioni ad uso energetico i cui impianti siano posti in serie con impianti di acquedotto.

4. Tra più domande concorrenti è preferita quella che, per lo stesso tipo di uso, garantisca la maggiore restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

5. A parità di condizioni è preferita la domanda del richiedente che già aderisce ovvero si impegna ad aderire al sistema comunitario di ecogestione, e audit (EMAS) o, in subordine, al sistema ISO 14001. Il concessionario che si è impegnato ad aderire a tali sistemi di certificazione adotta le relative procedure di gestione ambientale del prelievo e delle infrastrutture ad esso correlate entro due anni dall'entrata in esercizio della derivazione e ne garantisce il mantenimento per tutta la durata della concessione, pena la revoca della concessione stessa.

6. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare.

7. A parità di condizioni tra più domande concorrenti è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

8. Per consentire il più razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare e comunque per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, l'autorità concedente può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti entro congruo termine. Le domande così modificate sono sottoposte, ove occorra, ad una istruttoria abbreviata, a tutela dei diritti dei terzi, limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.

Art. 19.

Diniego della concessione

1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:

a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;

b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;

c) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;

d) incompatibilità fra l'emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell'acquifero;

e) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;

f) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;

g) effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue, reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;

h) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, il riuso e il risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;

i) contrasto con il pubblico generale interesse o con i diritti di terzi.

Art. 20.

Disciplinare di concessione

1. Per la domanda prescelta l'ufficio, esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, redige il disciplinare secondo lo schema indicato all'allegato D ed invita il richiedente a firmarlo entro un congruo termine.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il richiedente è invitato ad effettuare il versamento:

a) della cauzione, che può essere incamerata nei casi di decadenza o rinuncia e può essere sostituita da idonea fideiussione;

b) delle somme necessarie per lo svolgimento delle operazioni di sorveglianza sulla derivazione;

c) delle spese di procedimento, tenuto conto degli eventuali acconti già introitati, secondo quanto indicato all'allegato B.

3. La mancata firma del disciplinare, come pure il mancato versamento delle somme richieste, costituiscono causa di rigetto della domanda.

4. Il disciplinare è vincolante per il richiedente dalla sua sottoscrizione, mentre vincola l'amministrazione solo dalla sua approvazione.

5. Il disciplinare costituisce parte integrante del provvedimento di concessione, che lo approva, e contiene le condizioni della concessione. In particolare in esso sono indicati:

a) la tipologia della derivazione;

b) il codice identificativo univoco della captazione;

c) la quantità d'acqua da derivare indicando la portata massima e media, nonché il volume annuo derivabile;

d) il periodo di esercizio della derivazione e le eventuali limitazioni temporali definite;

e) la differenza del carico idraulico totale tra la presa e la restituzione e, nel caso di derivazione ad uso energetico, i salti utili in base ai quali sono stabiliti i canoni;

f) il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, presa, estrazione, adduzione, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua;

g) le portate da rilasciare a valle dell'opera di presa per garantire il minimo deflusso vitale nei corsi d'acqua sottesi e la soluzione tecnica adottata per garantire tale rilascio;

h) le modalità per l'installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'autorità concedente secondo le prescrizioni regionali;

i) l'eventuale obbligo di installare piezometri e apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione, nel caso di derivazioni di acque sotterranee;

l) la superficie cui l'acqua è destinata, nel caso di derivazione a bocca libera od a sollevamento meccanico per usi agricoli;

m) le garanzie da osservarsi e le norme da imporre al concessionario nell'interesse pubblico e dei terzi;

n) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;

o) per le derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 chiloWatt, l'indicazione dei comuni rivieraschi della derivazione e dei bacini imbriferi montani ove eventualmente incidono le opere di presa, nonché l'importo dei relativi sovracanon;

p) la durata della concessione, ferma restando la condizione di cui all'art. 31, comma 5 nel caso di derivazione relativa al servizio idrico integrato;

q) i termini entro i quali il concessionario deve presentare il progetto esecutivo, iniziare ed ultimare i lavori, nonché attuare l'utilizzazione dell'acqua;

r) i singoli periodi di esecuzione dell'opera, la quantità di acqua utilizzabile in ciascun periodo ed il canone corrispondente, quando si tratti di derivazioni di particolare importanza, per le quali il concessionario non impieghi subito tutta l'acqua concessa;

s) l'obbligo della rimozione delle opere della derivazione e il ripristino dei luoghi al cessare della concessione, secondo quanto disposto all'art. 33;

t) l'elezione di domicilio nel comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua, ove richiesta dall'autorità concedente;

u) le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurano scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Art. 21.

Ulteriori condizioni della concessione

1. La concessione è comunque soggetta alle seguenti condizioni:

a) esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino; della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;

b) pagamento dei canoni e dei sovracanon nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa;

c) agevolazione di tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico;

d) assunzione di tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate espressamente nel disciplinare.

2. La concessione è sempre rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua.

Art. 22.

Provvedimento finale

1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda, che può essere ridotto con apposito atto dell'autorità concedente ed è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.

2. Il provvedimento finale deve sempre indicare termini e modalità per la sua impugnazione.

Art. 23.

Registrazione ai fini fiscali - Pubblicazioni e notifiche

1. Adottato il provvedimento di concessione, l'ufficio provvede:

a) alla registrazione fiscale del disciplinare presso il competente ufficio finanziario;

b) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento, con invito a ritirare presso l'ufficio, previa consegna di copia della ricevuta di avvenuto pagamento del canone, il provvedimento stesso e la targa delle opere di captazione;

c) alla pubblicazione per estratto del provvedimento nel *Bollettino ufficiale* della Regione comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi;

d) alla trasmissione del provvedimento alla Regione per gli adempimenti relativi al canone;

e) all'aggiornamento del catasto delle derivazioni idriche.

2. L'estratto del provvedimento è, altresì, inserito nella sezione annunci legali e avvisi del sito internet della Regione.

3. Per quanto compatibile, la disposizione del comma 1 si applica anche a conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 27, 30, 31, 32, 34 e 35.

Art. 24.

Durata della concessione

1. Tutte le concessioni sono temporanee.

2. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali, la durata delle concessioni non può eccedere:

a) i quindici anni in caso di uso per produzione di beni e servizi;

b) i quarant'anni in caso di uso agricolo;

c) i trent'anni negli altri casi.

3. L'autorità concedente, tenuto conto dell'uso prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.

Art. 25.

Esecuzione dei lavori

1. Il concessionario presenta il progetto esecutivo delle opere relative alla concessione da realizzare all'ufficio, il quale, riscontrata la regolarità degli atti, lo approva per quanto di competenza.

2. Qualora tra le opere della derivazione sia prevista la realizzazione di dighe ritenute soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1959, n. 1363, l'inizio dei lavori è subordinato all'approvazione del progetto esecutivo da parte del registro italiano dighe (UD) e al conseguimento delle relative autorizzazioni.

3. Il concessionario è tenuto a dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori all'ufficio, che ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.

4. Ultimati i lavori, il concessionario invia all'ufficio, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

a) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;

b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.

5. Nel caso di lievi difformità tra le opere realizzate e il progetto approvato non riconducibili a variante sostanziale o non sostanziale, l'autorità concedente adotta per quanto di competenza un provvedimento di presa d'atto della dichiarazione giurata e delle caratteristiche definitive della derivazione.

6. Nei casi di accertata urgenza l'ufficio, ricevuta la dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite, può autorizzare, su richiesta, l'esercizio della derivazione nelle more della trasmissione del certificato di collaudo di cui al comma 4, lettera b).

7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 6, il concessionario non può far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo.

Capo III

PROCEDIMENTI CONNESSI

Art. 26.

Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale

1. Le domande di derivazione di acqua pubblica, ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Le domande di derivazioni di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di verifica di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione del provvedimento dell'amministrazione competente di esclusione dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale.

3. Le derivazioni di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale n. 40/1998 sono sottoposti all'istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure ivi disciplinata.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ufficio, ricevuti gli elaborati tecnici, effettua l'istruttoria disciplinata dal presente regolamento contestualmente allo svolgimento del procedimento per il rilascio della VIA.

5. A tal fine l'ufficio provvede alla richiesta dei pareri preliminari dell'autorità di bacino e dell'autorità idraulica in tempo utile affinché le stesse possano esprimersi, anche per iscritto, nella fase dell'istruttoria integrata destinata alla verifica dell'inesistenza di ragioni di incompatibilità ambientale o della mancanza dei presupposti sostanziali per il rilascio delle autorizzazioni connesse alla procedura di VIA.

6. Nel caso in cui la conferenza di servizi di cui alla legge regionale n. 40/1998 valuti compatibile dal punto di vista ambientale la derivazione richiesta ovvero quella concorrente preferita, l'autorità concedente consegna nella riunione conclusiva della conferenza, convocata in sede decisoria, il testo definitivo del disciplinare di concessione, concorrendo in quella sede alla definizione dei tempi e delle modalità per gli adempimenti di sottoscrizione, approvazione e registrazione del disciplinare stesso, che potranno essere assolti successivamente al rilascio del provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale positivo.

Art. 27.

Varianti

1. Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, si procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza.

2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a:

a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa, quando il nuovo utilizzo comporti anche una modifica delle opere di derivazione e una significativa variazione qualitativa delle acque di restituzione;

b) variazione in aumento del prelievo che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico;

c) modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico.

3. Sono definite varianti non sostanziali le richieste di variante alla concessione relative a riduzione del prelievo, diverse dalla rinuncia parziale di cui all'art. 32, comma 7, o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 2 ma incidenti sulla gestione della risorsa idrica derivata.

4. In caso di variante non sostanziale si procede con istruttoria abbreviata, caratterizzata dalla pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria mediante la sola affissione sugli albi pretori dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi, nonché dall'esclusione di domande concorrenti e dei pareri non necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria dovrà in ogni caso prevedere la visita locale di istruttoria a tutela degli interessi dei terzi. Il relativo procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di trecento giorni, che può essere ridotto con apposito atto dell'autorità concedente ed è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.

5. Nel caso di variante non sostanziale permane la scadenza originaria della concessione.

6. Il concessionario dà comunque preventiva notizia all'ufficio delle variazioni che intenda eseguire nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione e che non costituiscano variante alla concessione ai sensi dei commi 2 e 3.

7. Le variazioni di cui al comma 6 possono essere realizzate qualora, decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio non si esprima in merito.

8. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia le stesse caratteristiche, la medesima destinazione d'uso, interessi la medesima falda e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovrà essere chiuso nei modi previsti all'art. 33, comma 3.

9. Nel caso di accertata urgenza l'autorità concedente può permettere in via provvisoria che le varianti di cui ai commi 2 e 3 siano immediatamente attuate, purché gli utenti si obblighino formalmente con il deposito di una congrua cauzione o, fideiussione, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione, oppure a demolire le opere costruite e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso di negata concessione.

10. Qualora il regime idrologico di un corso d'acqua venga modificato per cause naturali, l'autorità concedente non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo verso qualunque utente, fatta salva, su domanda documentata dell'interessato, la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua. Qualora il regime idrologico di un corso d'acqua venga modificato permanentemente per l'esecuzione da parte della pubblica amministrazione di opere di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile, senza spese eccessive, adattare la derivazione al corso d'acqua modificato.

11. Nei casi di cui al comma 10, gli utenti, se le mutate condizioni dei luoghi lo consentono, sono autorizzati dall'autorità concedente, previo nulla osta dell'autorità idraulica competente, ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.

Art. 28.

Sottensioni

1. Quando una domanda di concessione risulti tecnicamente incompatibile con altre utilizzazioni legittimamente costituite, l'autorità concedente può procedere ugualmente, sentiti gli interessati, al rilascio della concessione, qualora ritenga che ciò risponda al miglior utilizzo della risorsa o comunque all'interesse pubblico.

2. In tal caso il concessionario è tenuto ad indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro per tutta la durata residua della originaria concessione, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di

acqua e nel caso di impianti idroelettrici, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente prodotta, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie così da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.

3. Gli utenti preesistenti sono tenuti a versare annualmente, al nuovo concessionario il canone che dovevano alla pubblica amministrazione e, qualora per effetto delle trasformazioni effettuate siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario, che non deve essere in nessun caso maggiore di quella dalla quale risultino esonerati.

4. Nel caso di sottensione totale, qualora le opere della derivazione sottesa non rientrino nello schema idrico della nuova derivazione, si applica l'art. 33 con eventuali oneri a carico del nuovo concessionario.

5. Nel caso in cui la fornitura di acqua o energia sia eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di questa è indennizzato dal nuovo concessionario in base alle norme in materia di espropriazioni.

6. L'opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dall'ufficio in fase di istruttoria.

7. L'autorità concedente recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta all'autorità concedente.

8. L'atto di concessione indicherà le modalità di ristoro della minore incompatibile utilizzazione, quando questa sia stata concessa ma non ancora attuata, tenendo conto degli scopi a cui l'utenza sottesa era destinata.

9. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale costituisce revoca contestuale della concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.

10. Il provvedimento di concessione che dispone la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.

Art. 29.

C o u s o

1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, l'atto di concessione indicherà le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente debba corrispondere a quelli preesistenti.

2. Con le stesse modalità di cui all'art. 28 si può accordare la concessione di derivare ed utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente, ciò risponda al prevalente interesse pubblico e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.

Art. 30.

Rinnovo della concessione

1. La domanda di rinnovo è presentata un anno prima della data di naturale scadenza della concessione.

2. L'autorità competente, qualora gli interessati ne facciano motivata richiesta, può rilasciare provvedimenti di rinnovo di concessioni di derivazione d'acqua pubblica prima della naturale scadenza delle medesime. In tal caso la concessione s'intende scaduta alla data di presentazione della domanda di rinnovo anticipato pur mantenendo l'utente il diritto al prelievo fino all'emissione del provvedimento di rinnovo ovvero di diniego.

3. La concessione può essere rinnovata, con le modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie qualora al termine della concessione:

- a) persistano i fini della derivazione;
- b) non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, anche in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica;
- c) il rinnovo risponda ai criteri di cui all'art. 18.

4. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi dell'art. 27, comma 2, il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

5. A norma dell'art. 18, comma 2 le concessioni a prevalente scopo irriguo sono rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio. In sede di rinnovo l'ufficio verifica in ogni caso l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati. Il rinnovo della concessione può essere negato a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi.

6. Per il rinnovo delle concessioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a tremila chiloWatt si applica lo speciale procedimento previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

7. Ricevuta la domanda di rinnovo, l'ufficio procede alla verifica dello stato dei luoghi, dandone preliminare avviso con pubblicazione sull'albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.

8. Chiunque vi abbia interesse può partecipare alla visita locale e presentare memorie scritte ed osservazioni che l'ufficio ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti, potendo acquisire anche le controdeduzioni dell'istante.

9. Qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura ed alla rilevanza della concessione, l'ufficio può acquisire il parere dei soggetti pubblici che debbono esprimersi nel caso di rilascio di nuove concessioni.

10. Effettuate le necessarie verifiche, l'ufficio riferisce all'autorità concedente, che assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di duecentocinquanta giorni, che può essere ridotto con apposito atto dell'autorità concedente ed è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.

11. L'autorità concedente ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo, e di adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.

12. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata nei termini ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracani, l'utenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria della concessione, in attesa delle determinazioni finali della autorità concedente in ordine al rinnovo.

13. Se la domanda di rinnovo è presentata oltre i termini previsti viene istruita come una nuova concessione.

Art. 31.

Trasferimento di utenza

1. La richiesta di variazione di titolarità della concessione, ivi compresa quella ad uso agricolo, è indirizzata a pena di decadenza all'autorità concedente entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento e contiene:

- a) gli estremi della concessione con i dati anagrafici completi dell'attuale titolare;
- b) i dati anagrafici completi del soggetto subentrante;
- c) le ragioni del subingresso;
- d) l'atto traslativo della titolarità delle opere o del fondo al soggetto subentrante.

2. L'autorità concedente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della richiesta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Il termine di conclusione del procedimento può essere ridotto con apposito atto dell'autorità concedente ed è sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.

3. Il deposito di cui al comma 2 non è effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

4. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso nel fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario.

5. Fermo restando quanto disposto al comma 1, il gestore del servizio idrico integrato subentra di diritto nella concessione di derivazione d'acqua per l'uso potabile alla data di sottoscrizione della convenzione di regolazione dei rapporti tra il gestore stesso e l'autorità d'ambito.

6. Le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro con l'onere dei canoni e sovracanonici rimasti eventualmente insoluti.

Titolo III

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 32.

Cessazione dell'utenza

1. Sono cause della cessazione della concessione la scadenza senza rinnovo, la decadenza, la revoca e la rinuncia.

2. La decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa può essere dichiarata dall'autorità concedente, su proposta dell'ufficio e previa contestazione all'interessato, nei seguenti casi:

- a) non uso per un triennio consecutivo;
- b) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- c) grave o reiterata inosservanza delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- d) mancato pagamento di due annualità consecutive di canone o sovracanonici;
- e) decorso dei termini stabiliti nell'atto di concessione entro i quali il nuovo concessionario deve derivare ed utilizzare l'acqua concessa, sempre che tali termini non siano stati prorogati dall'autorità concedente per giustificato motivo;
- f) cessione dell'utenza effettuata senza la comunicazione di cui all'art. 31;
- g) subconcessione a terzi anche parziale.

3. La concessione può essere, in tutto o in parte, revocata in qualunque momento per accertata incompatibilità con gli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

4. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi del titolare;
- b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
- c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione.

5. L'autorità concedente adotta esplicito provvedimento di presa d'atto della rinuncia entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, che può essere ridotto con apposito atto dell'autorità concedente ed è sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche alla rinuncia parziale, ossia alla rinuncia ad uno o più usi dell'acqua senza che ciò comporti una diminuzione delle portate, dei volumi prelevati e delle modalità di esercizio della derivazione.

7. Sono assimilate alle rinunce parziali le riduzioni di portata realizzate mediante semplice sostituzione dei dispositivi mobili di prelievo, senza che ciò comporti variazioni alle opere di presa stabili.

Art. 33.

Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza

1. Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie previste dall'art. 32 l'autorità concedente dispone di norma l'esecuzione degli adempimenti di cui all'allegato E per il ripristino dei luoghi e la rimozione a cura e spese del concessionario delle opere della derivazione, comprensive di quelle costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, unitamente a tutte le opere di raccolta, di

regolazione e di derivazione principali ed accessorie, le condotte e i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di restituzione.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 ricadano in aree protette, le modalità di ripristino dello stato dei luoghi sono definite sentito l'ente gestore dell'area protetta.

3. Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, al cessare dell'utenza la perforazione deve essere dotata, secondo le procedure di cui all'allegato E, di dispositivi di sicurezza passivi che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.

4. Su richiesta del concessionario, l'autorità concedente può consentire il mantenimento del pozzo qualora si tratti di modifica della destinazione d'uso del medesimo da non domestico a domestico, a condizione che la perforazione interessi la sola falda freatica, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita la direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica o di salvaguardia.

5. Qualora per ragioni idrauliche, sentita la competente autorità, o di pubblico interesse, l'autorità concedente non ritenga opportuno obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di cui al comma 1, trasmette parere motivato all'agenzia del demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.

6. L'autorità concedente, nel caso in cui il concessionario obbligato al ripristino dei luoghi non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico di quest'ultimo l'onere delle relative spese.

Titolo IV

PROCEDURE SEMPLIFICATE E DERIVAZIONI INTERPROVINCIALI

Art. 34.

Prelievi assoggettati a procedura semplificata

1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo:

- a) i prelievi di acqua superficiale con portata massima non superiore a cento litri al secondo e comunque non superiori a cinquecentomila metri cubi all'anno; in tal caso, ove richiesto, l'atto di concessione può prevedere la possibilità di prelievo da diverse zone e da diversi corpi idrici, fermo restando il divieto di prelievi simultanei sullo stesso corpo idrico;
- b) i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a trenta chiloWatt;
- c) le derivazioni ad uso agricolo di tipo irriguo a bocca non tassata a servizio di una superficie irrigua inferiore o uguale a quindici ettari, elevabili a trenta ettari nel caso di utilizzo di tecniche irrigue a basso consumo di risorsa.

2. L'istanza, corredata della prescritta documentazione, è inviata dall'ufficio per l'acquisizione del relativo parere:

- a) all'autorità di bacino del fiume Po;
- b) al comando militare territorialmente interessato;
- c) all'ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un'area protetta;
- d) all'autorità idraulica competente, ove necessario;
- e) all'autorità d'ambito e all'ASL territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano.

3. L'istanza è pubblicata all'albo pretorio dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi. Entro i successivi trenta giorni è indetta apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, nell'ambito della quale l'ufficio raccoglie le memorie scritte e i documenti degli intervenuti unitamente ai pareri delle pubbliche autorità.

4. L'autorità concedente, sulla base dei criteri di cui all'art. 18, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti entro il termine massimo di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza.

5. In caso di esito positivo della verifica l'autorità concedente provvede in conformità agli articoli 20 e 22 entro il termine, massimo di duecento giorni dal ricevimento dell'istanza.

6. I termini di cui ai commi 4 e 5 del procedimento possono essere ridotti con apposito atto dell'autorità concedente e sono sospesi in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.

7. Nel termine di cui al comma 4 ed in alternativa a quanto previsto al comma 5, l'ufficio dispone l'assoggettamento della concessione alla procedura ordinaria nei seguenti casi:

- a) qualora verifichi l'insussistenza dei presupposti e requisiti previsti per la procedura semplificata;
- b) in caso di parere negativo espresso dalle autorità di cui al comma 2;
- c) per ragioni di pubblico interesse;
- d) in caso di lesione di diritti di terzi.

8. Nei casi di cui al comma 7, l'ufficio richiede le integrazioni documentali necessarie per il rilascio della concessione ed il termine per la conclusione del procedimento ordinario decorre dal ricevimento di tale documentazione.

9. I prelievi assoggettati a procedura semplificata di cui al presente articolo sono assentiti per i tempi massimi previsti dall'art. 24, comma 2.

10. Per il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo l'utente presenta apposita istanza almeno sessanta giorni prima della scadenza.

11. In caso di mancata pronuncia dell'autorità concedente, ai sensi dei commi 5 e 7, entro il termine della scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle medesime condizioni di quella originaria.

Art. 35.

Licenze di attingimento

1. L'autorità concedente ha facoltà di rilasciare licenze per l'attingimento di acqua superficiale esercitato mediante opere di prelievo mobili, purché:

- a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà, conseguente a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, e sia di durata temporale limitata e definita;
- b) la portata dell'acqua attinta non superi i sessanta litri al secondo e comunque i 300.000 metri cubi all'anno;
- c) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
- d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale nel corso d'acqua.

2. La licenza è accordata, salvo rinnovo per non più di cinque volte, per una durata, non superiore ad un anno e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

Art. 36.

Derivazioni interprovinciali

1. Le province stipulano un'intesa quadro per la definizione delle procedure inerenti le derivazioni di interesse interprovinciale, definendo in particolare:

- a) i criteri per l'individuazione degli uffici competenti allo svolgimento delle istruttorie;
- b) i tempi e le modalità di espressione dell'intesa da rilasciarsi all'amministrazione provinciale competente all'adozione del provvedimento di concessione;
- c) le modalità ed i raccordi per garantire la vigilanza sull'esercizio della derivazione.

2. Ai fini del presente articolo per interprovinciali si intendono:

- a) le derivazioni i cui elementi costitutivi (captazione, adduzione, uso o restituzione) sono collocati nel territorio di più province;
- b) le derivazioni da corpi idrici nel tratto in cui essi fungono da confine tra più province, con opere ubicate nel territorio di una sola provincia;

c) le derivazioni da falde o da corpi idrici superficiali realizzate in prossimità del confine amministrativo provinciale e potenzialmente in grado di influenzare l'idrologia o l'idrogeologia della provincia confinante.

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37.

Norme transitorie

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono entro il termine massimo del 31 dicembre 2006, riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole fattispecie alle disposizioni del presente regolamento e facendo salvi gli adempimenti istruttori già effettuati che l'ufficio valuti ancora idonei alla conclusione dell'istruttoria.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20, concernente la definizione della misura dei canoni per l'uso dell'acqua pubblica, l'importo del canone annuo relativo alle concessioni, anche preferenziali, ai riconoscimenti di antico diritto, ai rinnovi ed alle licenze di attingimento rilasciati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento è determinato in base alla tabella di equiparazione degli usi di cui all'allegato F.

Art. 38.

Norme finali

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 61/2000, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali e regionali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche.

2. Le sanzioni amministrative previste all'art. 6 della legge regionale n. 88/1996 si applicano alle violazioni del presente regolamento nelle parti in cui sostituisce le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono revocati:

- a) gli allegati I e II della deliberazione della giunta regionale 26 aprile 1995, n. 102-45194 in materia di ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile;
- b) la deliberazione della giunta regionale 26 aprile 1995, n. 74-45166 per le parti relative ai criteri e procedure per la valutazione della compatibilità ambientale dei prelievi e ai contenuti dei progetti da allegare alle domande di derivazione ad uso idroelettrico;
- c) la deliberazione della giunta regionale 10 luglio 1995, n. 24-65 concernente l'approvazione della scheda del catasto delle utenze idriche e relativi atti attuativi.

4. Restano ferme le ulteriori discipline di settore in particolare in materia di tutela dall'inquinamento, potabilità, vincolo paesaggistico e idrogeologico e prevenzione degli infortuni, nonché le disposizioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori ed espropriazione.

5. La distinzione tra piccole e grandi derivazioni resta in vigore per tutti gli effetti ad essa attribuiti dalle norme vigenti ed applicabili nell'ordinamento regionale.

Art. 39.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2003.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 29 luglio 2003

GHIGO

03R0701

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1º agosto 2003, n. 11/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 20 giugno 2003, n. 10;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 57 - 10224 del 1º agosto 2003;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Destinatari

1. Il contributo regionale alla libera scelta educativa è concesso alle famiglie residenti in Piemonte per i figli che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, come individuate dalla normativa vigente, aventi sede in Piemonte o nelle regioni italiane limitrofe.

2. Il nucleo familiare è composto da genitori e figli a carico, compresi gli affidati. Si intende per residenza della famiglia la sua residenza anagrafica.

3. Il contributo regionale alla libera scelta educativa è concesso alle famiglie che presentino un indicatore della situazione reddituale inferiore o uguale a € 30.400,00, calcolato secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, e che documentino una percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili sull'indicatore della situazione reddituale superiore al 2 per cento. Tale percentuale di incidenza non viene applicata ai richiedenti il cui indicatore della situazione reddituale sia inferiore o uguale a € 7.600,00.

4. Il contributo regionale alla libera scelta educativa viene concesso per ogni alunno e prioritariamente alle famiglie il cui indicatore della situazione reddituale sia inferiore o uguale a € 7.600,00 ed ai rimanenti beneficiari sulla base della graduatoria in ordine decrescente della percentuale di incidenza della spesa scolastica sull'indicatore della situazione reddituale fino ad esaurimento delle risorse regionali disponibili definite dall'art. 1, comma 7, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa). Le risorse che risultassero ancora da destinare una volta esaurita la graduatoria saranno utilizzate secondo le indicazioni della giunta regionale.

5. La domanda di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa, pena di inammissibilità della domanda stessa, compilata in ogni sua parte deve essere presentata da uno dei genitori, o da chi esercita la potestà ai sensi del codice civile, o dallo studente maggiorenne con nucleo familiare autonomo. Per soggetti che rappresentano i minori si intendono tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, a cui il minore è affidato con atto del tribunale dei minorenni.

6. Il richiedente correde la domanda con l'attestazione del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare attraverso autocertificazione sostitutiva nella quale dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di concessione dei benefici, si applica l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Art. 2.

Spese scolastiche ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera d), della legge regionale n. 10/2003 per spese di frequenza da classificare ammissibili si intendono tutte le spese e i contributi di iscrizione, di funzionamento e di gestione ordinaria, sostenute nell'anno scolastico in corso e documentate dalle famiglie.

2. Sono escluse dal novero delle spese ammissibili quelle sostenute per viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurricolari.

3. Sono altresì escluse tutte le spese relative a libri di testo, servizi di mensa, spese di trasporto, sussidi e materiali didattici, poiché già oggetto di altri specifici interventi normativi.

4. Ai sensi del comma 3 della legge regionale n. 10/2003 sono considerate spese ammissibili quelle sostenute direttamente dalle famiglie per il personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno di alunni portatori di handicap certificati secondo la normativa vigente.

5. Le spese di cui ai commi precedenti devono essere attestate dalla scuola di frequenza dell'alunno contestualmente alla presentazione della domanda e devono essere arrotondate all'intero più vicino.

6. L'amministrazione regionale si riserva di verificare che le spese dichiarate corrispondano alle voci di spesa ammissibili.

7. L'amministrazione regionale, inoltre, può richiedere la produzione della documentazione delle spese dichiarate entro cinque anni dalla data di assegnazione del contributo.

Art. 3.

Calcolo dell'indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è calcolato dividendo la somma dei redditi imponibili dell'ultima dichiarazione dei redditi di ciascuno dei componenti del nucleo familiare per i seguenti coefficienti, in analogia con quelli previsti per la determinazione dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), che riducano tale reddito ad un valore per i singoli componenti.

Numero componenti nucleo familiare	Coefficienti
—	—
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Per ogni ulteriore componente è prevista una maggiorazione dello 0,35.

2. L'indicatore della situazione reddituale deve essere arrotondato all'intero più vicino.

Art. 4.

Formulazione della graduatoria per l'erogazione del contributo regionale alla libera scelta educativa

1. La graduatoria ai fini dell'assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa, per coloro che presentino un indicatore della situazione reddituale superiore a € 7.600,00, viene composta in ordine decrescente secondo il risultato percentuale che si ottiene dividendo la spesa scolastica complessiva sostenuta nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, determinata secondo quanto indicato nell'art. 2, per l'indicatore della situazione reddituale determinato ai sensi dell'art. 3.

2. Al numeratore, la spesa scolastica sostenuta per ciascun alunno non può, comunque, essere computata per importi superiori a:

- a) € 1.500,00 per le scuole elementari;
- b) € 2.200,00 per le scuole medie;
- c) € 2.500,00 per le scuole secondarie superiori.

3. Il massimale di spesa è elevato del 50 per cento nel caso di alunni portatori di handicap se siano state sostenute anche spese per l'insegnante di sostegno.

Art. 5.

Determinazione dell'importo del contributo regionale alla libera scelta educativa

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettere *b)* e *c)*, della legge regionale n. 10/2003, le quote percentuali di copertura delle spese scolastiche ammissibili per ogni figlio, articolate in più fasce proporzionali di reddito, e l'importo massimo del contributo regionale alla libera scelta educativa differenziato per ordine e grado di istruzione, vengono determinati secondo la seguente tabella.

Indicatore della situazione reddituale		Percentuale copertura spesa scolastica ammissibile	Contributo massimo erogabile		
			Sc. elem.	Sc. med.	Sc. sup.
Minore a € 7.600,00	uguale	75%	1.125,00	1.650,00	1.875,00
Minore a € 10.000,00	uguale	70%	1.050,00	1.540,00	1.750,00
Minore a € 20.000,00	uguale	60%	900,00	1.320,00	1.500,00
Minore a € 30.400,00	uguale	50%	750,00	1.100,00	1.250,00

2. Il contributo massimo erogabile è elevato del 50 per cento nel caso di alunni portatori di handicap se siano state sostenute anche spese per l'insegnante di sostegno.

3. In relazione agli oneri amministrativi, il contributo erogabile cumulato per nucleo familiare non può essere inferiore a € 25,00.

Art. 6.

Monitoraggio dell'impatto del contributo regionale alla libera scelta educativa

1. L'amministrazione regionale attua tutte le azioni necessarie per assicurare un efficace monitoraggio e controllo dell'impatto del contributo regionale alla libera scelta educativa.

2. Il direttore della competente struttura della Regione Piemonte coordina e verifica periodicamente tale attività avvalendosi di esperti del settore.

Art. 7.

Ulteriori modalità di attuazione

1. Le ulteriori modalità di attuazione, compresi i termini e le procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa nonché le modalità di informazione e di corresponsione, sono determinate con provvedimento del direttore della competente struttura della Regione Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 1° agosto 2003

GHIGO

03R0703

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 15 luglio 2003, n. 12.

Regolamento per il riconoscimento della funzione educativa e sociale, svolta da enti regionali ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 «Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori».

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 18 luglio 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge regionale 23 novembre 2001 n. 22 gli enti analoghi a quelli previsti dall'art. 1 della legge e che svolgono funzioni educative e sociali rivolte a minori, adolescenti e giovani possono partecipare e concorrere alla costituzione del sistema integrato regionale dei servizi ed interventi a favore dell'area giovanile.

Art. 2.

Requisiti

1. La Regione Lombardia riconosce la funzione educativa e sociale agli enti che abbiano i seguenti requisiti:

- assenza di scopo di lucro;
- finalità socio educativa rivolta a giovani, adolescenti e minori inserita nello statuto;
- una organizzazione territoriale con organismi rappresentativi o di coordinamento a livello provinciale e regionale;
- presenza operativa sul territorio lombardo in almeno quattro delle sue province, con iniziative ed interventi avviati da almeno due anni dalla presentazione delle richieste;
- comprovate risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate allo svolgimento delle attività;
- elaborino un progetto educativo;
- garantiscono la continuità dell'intervento a favore dei minori e dei giovani nelle diverse fasi della crescita;
- abbiano disponibilità di strutture;
- non siano riconosciuti o finanziati da altre leggi regionali per lo svolgimento delle medesime finalità.

Art. 3.

Riconoscimento

1. Il riconoscimento avviene, su domanda del legale rappresentante dell'organismo di coordinamento regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa contenente i seguenti elementi:

- condivisione degli obiettivi afferenti la promozione e la crescita del minore e la prevenzione del disagio e disadattamento giovanile contenuti nei documenti programmatici della Regione Lombardia;
- impegno dell'ente a promuovere iniziative finalizzate alla crescita armonica dei ragazzi adolescenti e giovani ed a condividere l'istanza educativa delle famiglie;
- nessuna discriminazione nei confronti di minori, adolescenti e giovani che intendano accedere ad attività e strutture;
- individuazione delle strutture operative sul territorio provinciale.

Art. 4.

Effetti del riconoscimento

1. Il riconoscimento della Regione comporta:

- a) la consultazione dell'ente in fase di elaborazione delle linee di programmazione regionale degli interventi nelle aree dei minori, degli adolescenti e dei giovani;
- b) il diritto ad indicare, con gli altri enti, rappresentanti all'interno di commissioni consultive e di organismi regionali afferenti le suddette aree;
- c) la connotazione dell'ente quale soggetto sociale ed educativo delle comunità locali;
- d) la possibilità di gestire unità di offerta.

Art. 5.

Sostegno finanziario

1. La Regione determina annualmente il finanziamento da erogare agli enti riconosciuti, che abbiano sottoscritto il protocollo di intesa, in base al numero dei comuni e alla popolazione interessata dalle attività di ogni ente.

2. Una quota pari al 30% sarà trattenuta dall'organismo regionale dell'ente per attività ed iniziative interprovinciali.

3. L'organismo rappresentativo o di coordinamento regionale presenta annualmente alla Regione una proposta di programma delle attività previsionali ed una relazione di rendicontazione unitaria della spesa, dell'utilizzo del finanziamento regionale e delle attività svolte. L'erogazione del finanziamento avviene a seguito della presentazione del programma.

4. Le somme non utilizzate sono considerate acconto per le attività dell'anno successivo.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 15 luglio 2003

FORMIGONI

Approvato, con deliberazione della giunta regionale n. 7/13599 del 14 luglio 2003

03R0679

REGOLAMENTO REGIONALE 16 luglio 2003, n. 13.

Integrazioni e modifiche al regolamento regionale 8 agosto 2002, n. 7 sulle caratteristiche delle uniformi per gli appartenenti ai corpi e servizi della Polizia locale della Regione Lombardia.

(Pubblicato nel 2° supp. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 18 luglio 2003)

(Omissis).

03R0635

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 ottobre 2001, n. 66.

Modifica dei profili professionali delle attività artigiane.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 27 novembre 2001)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3712 del 22 ottobre 2001;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale del 19 settembre 1991, n. 21, è così costituito:

«Art. 1. (*Profili professionali*) — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, recante l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, nell'allegato sono definiti i profili professionali delle seguenti attività artigiane:

a) Edilizia:

- 1) conciatetto;
- 2) piastrellista e posatore di pietra, ceramica mosaici;
- 3) fumista;
- 4) spazzacamino;
- 5) pittore e verniciatore;
- 6) scalpello in marmo;
- 7) scultore in marmo;
- 8) addetto al movimento terra, ai lavori strada e alla costruzione di condotte;
- 9) muratore;
- 10) posatore di pavimenti;
- 11) addetto al movimento terra;
- 12) posatore di sistemi costruttivi a secco.

b) Metallo:

- 13) armaiolo;
- 14) meccanico per macchine d'ufficio;
- 15) elettrotecnico;
- 16) elettromeccanico;
- 17) meccanico per cicli e motocicli;
- 18) installatore di impianti termosanitari;
- 19) carrozziere;
- 20) elettricista d'auto;
- 21) meccanico d'auto;
- 22) congegnatore meccanico;
- 23) tecnico radio e tv;
- 24) magnano;
- 25) fabbro;
- 26) lattoniere;
- 27) attrezzista;
- 28) frigorista;
- 29) elettronico impiantista;
- 30) bruciatorista;
- 31) incisore.

- c) Legno:
- 32) bottaio;
 - 33) tornitore in legno;
 - 34) policromatore;
 - 35) scultore in legno;
 - 36) intagliatore;
 - 37) doratore;
 - 38) scultore d'ornamento;
 - 39) carradore e costruttore di attrezzature in legno;
 - 40) intagliatore a macchina;
 - 41) falegname;
 - 42) segantino;
 - 43) boscaiolo;
 - 44) organaio;
 - 45) carpentiere.
- d) Abbigliamento, tessuti e cuoio:
- 46) sarto per signora;
 - 47) sarto da uomo;
 - 48) pellicciaio;
 - 49) calzolaio;
 - 50) magliaio;
 - 51) tappezziere-arredatore tessile;
 - 52) tessitore;
 - 53) pulitore di tessuti;
 - 54) ricamatore in cuoio.
- e) Alimenti:
- 55) panettiere;
 - 56) macellaio;
 - 57) pasticciere;
 - 58) gelatiere;
 - 59) esperto/a caseario/a.
- f) Cura della salute e del corpo:
- 60) estetista;
 - 61) parrucchiere.
- g) Vetro, carta, ceramica ed altre attività:
- 62) legatore di libri;
 - 63) tipografo;
 - 64) decoratore con fiori;
 - 65) fotografo;
 - 66) vetraio;
 - 67) orafo e argentiere;
 - 68) grafico;
 - 69) compositore;
 - 70) orologiaio».

Art. 2.

1. La cifra 2.3. dell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, è così sostituita:

«2.3. profilo professionale dell'elettrotecnico.

Campo professionale

Progettazione, calcolo, costruzione, installazione, collaudo, messa in funzione, manutenzione e riparazione di:

- impianti elettrici per la produzione, distribuzione, trasformazione ed erogazione di energia elettrica;
- impianti di collegamento a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti d'antenna, satellite e tv, ecc.; impianti di comunicazione, segnalazione, allarme, sorveglianza e regolazione;

sistemi di distribuzione BUS - rete - ISDN e tutti gli impianti di categoria «0»;

- apparecchiature di rifasamento, gruppi di continuità, impianti di accumulatori;
- apparecchiature ed impianti in c.c.;
- apparecchi utilizzatori d'energia elettrica e impianti di produzione elettrici ed elettronici.

Applicazioni e tecniche

Approntamento ed interpretazione di schemi elettrici:

- progettazione, calcolo ed assemblaggio di impianti elettrici e apparecchi elencati alla voce «Campo professionale»;
- misurazione di valori elettrici e non, con particolare riferimento ai valori meccanici, luminosi e termici;
- lavorazione dei metalli e delle materie plastiche inerenti alla professione;
- posa in opera e collegamento di cavi elettrici, nonché costruzione e montaggio delle apparecchiature accessorie;
- montaggio e collegamento delle apparecchiature elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche elencate alla voce «Campo professionale»;
- collaudo, messa in funzione, manutenzione e riparazione degli impianti e delle apparecchiature elencati alla voce «Campo professionale»;
- individuazione e riparazione di guasti elettrici e meccanici ed eliminazione di radiodisturbi;
- verifica della normativa su CEM;
- manutenzione degli attrezzi e degli strumenti di misura e prova;
- compilazione delle dichiarazioni, dei verbali di misurazione, delle distinte dei materiali e della ulteriore documentazione di cui alla legge n. 46/1990 ed al relativo regolamento di attuazione.

Cognizioni nelle seguenti materie

Chimica e fisica con particolare riferimento all'installazione di impianti ed apparecchi elettrici:

- elettrologia, nozioni teorico-pratiche di elettronica, elettrotecnica e misurazione di valori elettrici;
- trasporto e distribuzione di elettricità;
- impianti di collegamento a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti d'antenna;
- tecniche di regolazione, comando di azionamento;
- tecnica d'illuminazione; termotecnica e riscaldamento elettrico;
- tecniche di refrigerazione e climatizzazione (inerenti alla professione);
- telecomunicazioni, reti ISDN - EIB - BUS e impianti di categoria «0»;
- schemi di comando, disegni e simboli elettrici, marcatura CE;
- calcolo elettrotecnico e non, con particolare riferimento ai valori meccanici, luminosi e termici;
- funzionamento degli impianti, delle apparecchiature e dei mezzi di produzione elencati alla voce «Campo professionale»;
- materiali da lavorazione e ausiliari;
- disposizioni, tecniche e norme di legge concernenti le telecomunicazioni, l'economia energetica, nonché rispettivamente le norme CEI, CEE e VDE e le disposizioni sulla protezione contro le scariche atmosferiche;
- calcolo tecnico;
- norme in materia di tutela dell'ambiente, prevenzione degli infortuni, nonché tutela, sicurezza e igiene sul lavoro (decreto legislativo n. 626/1994).».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 ottobre 2001

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2001, registro n. 1, foglio n. 39

03R0724

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 novembre 2001, n. 69.

Modifica dei profili professionali delle attività artigiane.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 4 dicembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3826 del 29 ottobre 2001;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale del 19 settembre 1991, n. 21, è così costituito:

«Art. 1. (*Profili professionali*) — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, recante l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, nell'allegato sono definiti i profili professionali delle seguenti attività artigiane:

a) Edilizia:

- 1) conciatetto;
- 2) piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici;
- 3) fumista;
- 4) spazzacamino;
- 5) pittore e verniciatore;
- 6) scalpellino in marmo;
- 7) scultore in marmo;
- 8) addetto al movimento terra, ai lavori stradali e alla costruzione di condotte;
- 9) muratore;
- 10) posatore di pavimenti;
- 11) addetto al movimento terra;
- 12) posatore di sistemi costruttivi a secco.

b) Metallo:

- 13) armaiolo;
- 14) meccanico per macchine d'ufficio;
- 15) elettrotecnico;
- 16) elettromeccanico;
- 17) meccanico per cicli e motocicli;
- 18) installatore di impianti termosanitari;
- 19) carrozziere;
- 20) elettricista d'auto;
- 21) meccanico d'auto;
- 22) congegnatore meccanico;
- 23) tecnico radio e tv;
- 24) magnano;
- 25) fabbro;
- 26) lattoniere;
- 27) attrezzista;
- 28) frigorista;
- 29) elettronico impiantista;
- 30) bruciatorista;
- 31) incisore.

c) Legno:

- 32) bottaio;
- 33) tornitore in legno;
- 34) policromatore;
- 35) scultore in legno;

- 36) intagliatore;
- 37) doratore;
- 38) scultore d'ornamento;
- 39) carradore e costruttore di attrezzature in legno;
- 40) intagliatore a macchina;
- 41) falegname;
- 42) segantino;
- 43) boscaiolo;
- 44) organaio;
- 45) carpentiere;
- 46) restauratore di mobili antichi ed oggetti in legno.

d) Abbigliamento, tessuti e cuoio:

- 47) sarto per signora;
- 48) sarto da uomo;
- 49) pellicciaio;
- 50) calzolaio;
- 51) magliaio;
- 52) tappezziere-arredatore tessile;
- 53) tessitore;
- 54) pulitore di tessuti;
- 55) ricamatore in cuoio.

e) Alimenti:

- 56) panettiere;
- 57) macellaio;
- 58) pasticciere;
- 59) gelatiere;
- 60) esperto/a caseario/a.

f) Cura della salute e del corpo:

- 61) estetista;
- 62) parrucchiere;

g) Vetro, carta, ceramica ed altre attività:

- 63) legatore di libri;
- 64) tipografo;
- 65) decoratore con fiori;
- 66) fotografo;
- 67) vetraio;
- 68) orafo e argentiere;
- 69) grafico;
- 70) compositore;
- 71) orologiaio.»

Art. 2.

1. Dopo la cifra 3.14. dell'allegato al decreto del presidente della provincia 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, è aggiunta la cifra 3.15:

«3.15. profilo professionale del restauratore di mobili antichi ed oggetti in legno.

Campo professionale.

Il restauratore è specializzato nel restauro e nella conservazione di mobili antichi e manufatti lignei, in osservanza dei principi del restauro.

Gli interventi nel campo del restauro sono finalizzati alla fedele ricostruzione dei pezzi mancanti, al ripristino della funzionalità dei mobili e dei manufatti mediante le medesime tecniche e i medesimi materiali usati nelle rispettive epoche.

Tecniche e relativa applicazione.

esecuzione di scanalature, intagli, linguette, gole, motivi floreali e altri semplici motivi ornamentali;

rifilatura e piegatura di lastronati ed impiallacci;

esecuzione di giunti con le tecniche delle diverse epoche;
 intagliare, morsettare, rivestire, raspare;
 tecniche e materiali per il ripristino della funzionalità di oggetti erosi dall'azione di insetti;
 lavorazione e taglio di impiallaccature per piccole e grandi superfici;
 asporto e ricollocamento di porzioni di piallaccio, ripristino di elementi danneggiati con cunei e sveratura; ripristino di parti svergole di un mobile;
 esecuzione di incastri a coda di rondine; tassellare;
 pulizia del legno (superfici del legno) o reintegrazione di una verniciatura antica: sandracca, gomma benzoe, gomma decerata;
 carteggiatura e mordenzatura con pigmenti all'acqua, all'olio, all'alcool;
 ricostruzione fedele dei pezzi in legno mancanti;
 rimozione delle vernici e pulizia con le relative tecniche;
 ricostruzione delle parti mancanti di piallaccio ed incollaggio di bolle;
 lucidatura a gomma lacca e a cera (patinature);
 stuccatura con diversi materiali e colori;
 patinatura con vari pigmenti;
 disinfezione e disinfezione;
 tecniche ed esecuzione della doratura su legno e relative antichizzazioni;
 lucidatura a mano mediante tampone, alcool, pomice e gomma lacca;
 allestimento, affilatura e manutenzione degli attrezzi;
 disegno, realizzazione e restauro di intarsi e mosaici in legno ed altri materiali.

Cognizioni nelle seguenti materie.

Conoscenza della legislazione in materia di tutela del patrimonio artistico;
 cenni di storia del restauro e dell'evoluzione delle metodologie di intervento;
 cenni di storia dell'arte con particolare riferimento alla storia dei manufatti lignei,
 storia degli stili dei mobili e di altri manufatti lignei;
 tecniche di documentazione degli interventi di restauro e di schedatura;
 tecniche di fotografia e disegno per la documentazione;
 nozioni fondamentali di chimica, fisica e biologia relative alla conservazione ed al restauro di opere lignei;
 conoscenza dei diversi materiali usati per intarsiare;
 caratteristiche chimico-fisiche del legno,
 caratteristiche tecniche del legno, fattori di deterioramento e meccanismi di deformazione;
 tecnologia del legno (materiali, strumenti, macchine per la lavorazione e conservazione);
 scelta e taglio dei materiali;
 tipi, campo di applicazione ed impiego di ferramenta per mobili ed arredi delle diverse epoche;
 tecniche di costruzione dei diversi manufatti lignei;
 tecniche di conservazione e restauro;
 esecuzione di giunti con le tecniche delle diverse epoche;
 tecniche di doratura e relativa applicazione;
 conoscenza, allestimento, affilatura e manutenzione degli attrezzi e strumenti per il restauro,
 rilevazione di misure di locali;
 tipi, funzionamento, messa a punto e manutenzione di macchinari per la lavorazione del legno, degli utensili e degli attrezzi ausiliari concernenti il restauro;
 tipi, caratteristiche, campo d'impiego, lavorazione, magazzino dei materiali lignei e dei relativi materiali ausiliari, con particolare riguardo a colle e collanti, viti, chiodi, acidi, prodotti chimici vari, vernici (resine) protettive e di finitura del legno;

conoscenza dei colori, dei diversi pigmenti, pitture ad olio e a tempera, colori acrilici e alla caseina;
 conoscenze relative alla costruzione di attrezzi ausiliari;
 calcolo tecnico-professionale;
 norme in materia di tutela dell'ambiente, prevenzione degli infortuni, nonché tutela e sicurezza sul lavoro.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 novembre 2001

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2001
 registro n. 1, foglio n. 41*

03R0725

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 novembre 2001 n. 72.

Regolamento relativo all'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti scolastici per iniziative extrascolastiche.

*(Pubblicato nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale
 della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 27 dicembre 2001)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale 5 novembre 2001, n. 3925;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti scolastici per iniziative extrascolastiche, in esecuzione dell'art. 1 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26, recante norme sull'utilizzazione degli edifici, attrezzature ed impianti scolastici per attività culturali e sportive extrascolastiche, dell'art. 3 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, recante norme in materia di patrimonio scolastico, nonché dell'art. 13, comma 8, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante norme sull'autonomia delle scuole.

Art. 2.

Criteri per l'utilizzo

1. L'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti scolastici è concesso per le diverse manifestazioni, in ordine di priorità, secondo i seguenti criteri:

- a) rilevanza a carattere internazionale e nazionale delle manifestazioni;
- b) rilevanza a carattere provinciale delle manifestazioni;
- c) rilevanza a carattere comprensoriale delle manifestazioni;
- d) rilevanza a carattere locale delle manifestazioni.

2. L'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti scolastici è concesso, in ordine di ulteriore priorità, per le seguenti manifestazioni ed attività:

- a) attività di prevenzione e terapeutiche in favore di persone in situazione di handicap nonché provvedimenti per l'integrazione delle stesse nella società;
- b) attività gestite da università;

c) attività gestite da enti pubblici o da organizzazioni diverse, quali in particolare manifestazioni artistiche, culturali, sociali, educative e formative;

d) attività e programmi del servizio giovani gestiti da associazioni giovanili;

e) attività gestite da società od enti sportivi regolarmente affiliati a federazioni nazionali;

f) attività gestite da società od enti sportivi affiliati alle federazioni sportive locali ovvero iniziative gestite da enti di promozione sportiva che svolgano direttamente o, per delega, allenamenti per competizioni a livello dilettantistico;

g) attività gestite da enti o gruppi di promozione sportiva e ricreativa.

3. Qualora due domande di pari grado siano riferite ad uno stesso periodo di utilizzo di un edificio, attrezzatura o impianto scolastico, è preferita quella dell'ente o società che dimostri una maggiore continuità dell'attività.

Art. 3.

D o m a n d a

1. Le domande di utilizzo sono presentate direttamente al competente dirigente scolastico/alla competente dirigente scolastica.

2. Le domande di utilizzo di impianti ed attrezzature sportive interscolastiche di proprietà della provincia, sono presentate, a seconda della rispettiva relativa competenza, al/alla Sovrintendente o intendente scolastico/a o al direttore/alla direttrice della ripartizione provinciale competente per la formazione professionale rispettivamente per l'addestramento professionale agricolo-forestale.

Art. 4.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione all'utilizzo degli edifici, delle attrezzature e degli impianti scolastici è rilasciata entro il 31 ottobre di ogni anno dal dirigente scolastico, dalla dirigente scolastica, previa verifica della compatibilità dell'utilizzo con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche, nonché previo riscontro del pagamento della tassa di utilizzo nonché della cauzione secondo l'allegato A e della sottoscrizione del disciplinare d'uso.

2. Gli adeguamenti dei canoni di utilizzo, sulla base della variazione dei costi del personale e di gestione, vengono stabiliti dalla giunta provinciale prima dell'inizio dell'anno scolastico.

3. Il pagamento della tassa d'utilizzo e la cauzione sono corrisposte, tramite versamento sul conto corrente bancario della scuola, direttamente alla direzione scolastica. Per l'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti scolastici di proprietà comunale, la direzione scolastica versa il 50% dei fondi riscossi al relativo comune. Per l'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole professionali provinciali la tassa di utilizzo e la cauzione sono versate tramite bollettino postale alla provincia autonoma di Bolzano.

4. L'autorizzazione all'utilizzo degli impianti ed attrezzature sportive interscolastiche è rilasciata entro il 31 ottobre di ogni anno dal competente sovrintendente o intendente scolastico/dalla competente sovrintendente o intendente scolastica, rispettivamente dal direttore/dalla direttrice della competente ripartizione provinciale formazione professionale o addestramento professionale agricolo-forestale. La tassa di utilizzo e la cauzione sono versate tramite bollettino postale intestato alla provincia autonoma di Bolzano.

5. Per attività e manifestazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 2, svolte senza finalità di lucro e per lo svolgimento delle quali vengono utilizzate classi e locali, aule magne, auditori o impianti sportivi, l'ente proprietario può, con provvedimento motivato che eventualmente stabilisce anche il periodo di utilizzo, derogare dalla riscossione del canone di utilizzo e della relativa cauzione.

Art. 5.

Sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione

1. Qualora non vengano osservate le condizioni di cui al disciplinare d'uso e nel caso in cui l'utilizzo extrascolastico degli edifici, attrezzature ed impianti influisce negativamente sul regolare funzionamento scolastico, il dirigente scolastico/la dirigente scolastica nonché per impianti ed attrezzature sportive interscolastiche il competente sovrintendente o intendente scolastico/la competente sovrintendente o intendente scolastica rispettivamente il direttore/la direttrice della competente ripartizione provinciale formazione professionale o addestramento professionale agricolo-forestale può sospendere l'efficacia dell'autorizzazione. L'attività extrascolastica è ripresa, se a giudizio del dirigente scolastico/della dirigente scolastica sono state rimosse le cause che hanno dato luogo alla sospensione.

Art. 6.

Manifestazioni ed attività a lungo termine

1. Per coordinare le manifestazioni e le attività aventi carattere regolare e che si estendono per almeno sei mesi i dirigenti scolastici/le dirigenti scolastiche redigono, d'intesa con un/una rappresentante del comune nel cui territorio si trova l'immobile, un piano d'utilizzo sulla base delle domande presentate e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 2. Il piano deve essere compatibile con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche stabilite dai dirigenti scolastici/dalle dirigenti scolastiche competenti.

2. Se l'intesa di cui al comma 1 non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima riunione finalizzata alla redazione del relativo piano di utilizzo, il piano è redatto dal competente dirigente scolastico/alla competente dirigente scolastica, rispettivamente dal competente direttore/alla competente direttrice della ripartizione provinciale formazione professionale o addestramento professionale agricolo-forestale.

3. Nei comuni nei quali si trovano impianti ed attrezzature interscolastiche all'elaborazione del piano di utilizzo partecipa anche un/una rappresentante dell'Intendenza scolastica competente rispettivamente un/una rappresentante della competente ripartizione provinciale formazione professionale o addestramento professionale agricolo-forestale.

Art. 7.

Impianti ed attrezzature sportive interscolastiche

1. L'utilizzazione di impianti ed attrezzature sportive interscolastiche può essere disciplinata tramite una convenzione stipulata tra il proprietario/la proprietaria e le scuole, che stabilisce, in particolare, le modalità per la presentazione della domanda, per la redazione del piano di utilizzo, per il rilascio dell'autorizzazione, per la ripartizione delle entrate nonché per il coordinamento del personale.

2. Anche la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature sportive extrascolastiche può essere regolamentata tramite convenzione.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Il decreto del presidente della giunta provinciale 18 novembre 1996, n. 42, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 novembre 2001

DURNWALDER

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2001
registro n. 1, foglio n. 43

03A0726

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 novembre 2001 n. 74.**Regolamento relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della provincia.**

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 27 dicembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale 29 ottobre 2001, n. 3836;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, per la formazione del bilancio, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, per la regolazione del servizio di cassa, per la redazione degli inventari, per il riscontro della gestione finanziaria e stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento dei nuclei di controllo, in attuazione dell'art. 12, commi 7 ed 8 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, di seguito denominata «legge».

TITOLO I**GESTIONE FINANZIARIA***Capo I***PRINCIPI, PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO DI PREVISIONE****Art. 2.***Esercizio finanziario*

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Dopo tale termine finale non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Art. 3.*Principi generali*

1. L'attività finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un bilancio di previsione.

2. Il bilancio di previsione di seguito denominato «bilancio» costituisce strumento di programmazione finanziaria delle istituzioni scolastiche.

3. Il bilancio è, predisposto nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed in armonia con il loro piano dell'offerta formativa di cui all'art. 4 della legge.

4. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità e dell'equilibrio finanziario. È vietata la gestione di fondi fuori bilancio, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 39 e 40.

Art. 4.*Risorse finanziarie*

1. Le istituzioni scolastiche predispongono il bilancio sulla base dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria, determinato secondo i criteri approvati dalla giunta provinciale e comunicato alle istituzioni scolastiche dall'intendente scolastico competente o dall'intendente

scolastica competente e delle ulteriori assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 12 della legge. Sono fatte salve le possibili integrazioni conseguenti all'approvazione della legge provinciale di bilancio.

2. Le istituzioni scolastiche provvedono all'autonomo impiego delle risorse finanziarie di cui all'art. 12, comma 1, della legge, sempreché tali risorse non siano vincolate a specifiche destinazioni.

Art. 5.*Bilancio di previsione*

1. Il bilancio è predisposto dal dirigente scolastico o dalla dirigente scolastica, di seguito denominati «il dirigente o la dirigente» di concerto con il responsabile amministrativo o con la responsabile amministrativa. Detto documento, accompagnato da apposita relazione è trasmesso per l'approvazione entro il 10 ottobre al consiglio d'istituto, di seguito denominato «Consiglio». La deliberazione di approvazione è adottata dal consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il nucleo di controllo predispone un parere di regolarità contabile.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono individuali gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in armonia con le previsioni del piano dell'offerta formativa e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione finanziaria in corso alla data di presentazione del bilancio al consiglio, rilevati dalle schede di cui al comma 4.

3. Nel bilancio sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge, nonché gli stanziamenti di spesa, aggregati ed assegnati per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale dell'istituzione scolastica, per i singoli progetti da realizzare, per l'assistenza scolastica prevista dalla normativa provinciale e per le spese di investimento. Le spese non possono superare, nel loro ammontare complessivo le entrate.

4. Per ogni progetto compreso nel bilancio è predisposta dal relativo responsabile del progetto o dalla responsabile del progetto, di concerto con il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa, una scheda illustrativa finanziaria, allegata al bilancio stesso nella quale sono indicati l'arco temporale nel quale l'iniziativa deve essere realizzata, i beni ed i servizi da acquistare e l'entità della spesa.

5. Nel caso di progetti da realizzare in un arco temporale più lungo dell'anno finanziario, il singolo progetto deve indicare la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.

6. L'approvazione del bilancio comporta l'autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste.

7. Il bilancio affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito web dell'istituzione. Il bilancio è inviato assieme al parere del nucleo di controllo alla competente intendenza scolastica entro il 30 novembre per l'approvazione.

8. L'intendente scolastico o l'intendente scolastica è delegato/a ad approvare i bilanci di previsione, i conti consuntivi nonché le modifiche al bilancio ai sensi dell'art. 75 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche.

Art. 6.*Fondo di riserva*

1. Nel bilancio è iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al cinque per cento della dotazione finanziaria ordinaria.

2. Il fondo di riserva può essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3.

3. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente o della dirigente e portati a conoscenza del consiglio.

4. Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.

Art. 7.

Avanzo di amministrazione

1. Nel bilancio è iscritto, come primo capitolo di entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio finanziario che precede quello di riferimento.

2. Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione.

3. In un apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la verifica dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'effettivo avanzo di amministrazione accertato.

Art. 8.

Partite di giro

1. Le partite di giro, evidenziate nel bilancio, comprendono sia le entrate sia le spese che si prevedono di effettuare per conto di terzi, costituendo al tempo stesso un debito ed un credito per l'istituzione scolastica. Le partite di giro comprendono inoltre la dotazione del fondo di cui all'art. 35.

Art. 9.

Verifiche del programma e del bilancio

1. Il dirigente o la dirigente verifica periodicamente lo stato di attuazione del programma e dei singoli progetti ed il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa controlla le disponibilità finanziarie, al fine di apportare le eventuali necessarie modifiche al programma ed al bilancio.

2. Il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa, al fine di rendere possibili le verifiche di cui al comma 1, nonché per tutte le variazioni del bilancio di cui all'art. 10, predispone apposita relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti nonché sui pagamenti eseguiti.

Art. 10.

Variazioni al bilancio

1. Il consiglio, su proposta del dirigente o della dirigente, apporta, con deliberazione motivata e con la procedura prevista dall'art. 5, le necessarie variazioni al bilancio in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.

2. Le variazioni del bilancio, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, i prelievi dal fondo di riserva di cui all'art. 6, comma 3, le variazioni al bilancio delegate dal consiglio di istituto al preside ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge provinciale del 18 ottobre 1995, n. 20 con successive modifiche ed integrazioni, nonché le variazioni delle partite di giro, sono disposte con decreto del dirigente o della dirigente, e portate a conoscenza del consiglio.

3. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al bilancio.

4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.

5. Entro quindici giorni dall'approvazione il dirigente o la dirigente trasmette alla competente intendenza scolastica i provvedimenti delle modifiche al bilancio, con eccezione di quelli riguardanti i mezzi con vincolo di destinazione, le partite di giro nonché i prelievi dal fondo di riserva.

Art. 11.

Attività gestionale

1. Spetta al dirigente o alla dirigente la realizzazione del programma annuale, nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui all'art. 13 della legge.

2. Il dirigente o la dirigente imputa le spese relative al funzionamento amministrativo e didattico generale ed ai progetti cui si riferiscono, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel bilancio e delle disponibilità riferite agli specifici progetti, secondo le

codifiche stabilite dalla modulistica di cui all'art. 45. A tal fine e al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di controllo, le schede di cui all'art. 5, comma 4, sono costantemente aggiornate dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa del progetto con riferimento allo stato di attuazione e di andamento del progetto stesso e dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa con riferimento alle spese sostenute.

3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente o la dirigente può ordinare la spesa eccedente nel limite massimo del dieci per cento della dotazione originaria attingendo al fondo di riserva, salvo comunque comunicazione della modifica del bilancio al consiglio nel termine di sessanta giorni dall'ordinazione della spesa.

Art. 12.

Esercizio provvisorio

1. Qualora il bilancio non sia stato approvato dal consiglio prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il dirigente o la dirigente provvede alla gestione provvisoria nei limiti delle spese necessarie per la prosecuzione dei progetti già avviati e nel limite di un dodicesimo per ciascun mese della spesa sostenuta nell'esercizio precedente per il funzionamento didattico amministrativo e generale, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di suddivisione o di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Qualora il bilancio non sia stato approvato entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio, il dirigente o la dirigente ne dà comunicazione entro i successivi dieci giorni all'intendente scolastico o all'intendente scolastica competente, che nomina un commissario o una commissaria *ad acta* che provvede al predetto adempimento entro un termine prestabilito nell'atto di nomina.

Capo II

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 13.

Classificazione delle entrate

1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:

- a) Titolo I - entrate correnti;
- b) Titolo II - entrate in conto capitale;
- c) Titolo III - entrate per partite di giro.

2. Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica ed in capitoli, secondo il loro oggetto.

3. Le entrate correnti sono costituite dai finanziamenti di cui all'art. 12, comma 1 della legge.

4. Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che la provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, gli altri enti o i privati erogano per finalità di investimento. Inoltre costituiscono entrate in conto capitale le alienazioni dei beni mobili.

Art. 14.

Classificazione delle spese

1. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

- a) Titolo I - spese correnti;
- b) Titolo II - spese in conto capitale;
- c) Titolo III - spese per partite di giro.

2. Nell'ambito di ciascun titolo le spese si ripartiscono in categorie, secondo funzioni-obiettivo ed in capitoli, secondo il loro oggetto. Progetti omogenei od analoghi possono essere raggruppati in un solo capitolo.

3. Le spese correnti comprendono quelle relative al funzionamento didattico e amministrativo generale, quelle attuative dei singoli progetti, quelle per i singoli provvedimenti nell'ambito dell'assistenza scolastica, quelle relative ai programmi di lavoro ed ogni altra spesa idonea a garantire l'attività corrente delle istituzioni scolastiche.

4. Le spese in conto capitale attengono agli investimenti. In particolare comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo dell'arredamento e delle attrezzature.

Capo III

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 15.

Stadi delle entrate

1. Le entrate passano per i seguenti stadi:
 - a) l'accertamento;
 - b) la riscossione;
 - c) il versamento.
2. Questi stadi, per talune entrate, possono anche essere simultanei.

Art. 16.

Accertamento delle entrate

1. L'entrata è accertata quando l'istituzione scolastica appura la ragione del credito e l'identità del debitore ed iscrive nei rispettivi capitoli come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

2. Per le entrate provenienti da assegnazioni della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige o di altri enti pubblici, l'accertamento è disposto sulla base del provvedimento di assegnazione dei fondi.

3. Per le entrate relative alle partite di giro, l'accertamento è disposto in relazione all'ammontare delle riscossioni, nonché in conseguenza dell'assunzione di impegni o dell'effettuazione di pagamenti di spese correlate.

4. In ogni altro caso, in carenza di documentazione concernente il credito, l'accertamento è disposto contestualmente alla riscossione delle entrate.

5. Gli atti dai quali conseguono accertamenti di entrata sono visti dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa che, verificato il titolo del credito, la regolarità della documentazione e l'esatta imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio, provvede alle relative registrazioni contabili.

Art. 17.

Riscossione delle entrate

1. Le entrate sono riscalate dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa a norma dell'art. 37 previa emissione di reversali d'incasso da parte dell'istituzione scolastica.

2. La riscossione delle tasse che vengono versate dagli alunni è effettuata mediante conto corrente postale. La riscossione delle rette, dei contributi e dei pagamenti di qualsiasi natura è effettuata mediante conto corrente postale, bonifico bancario o versamento diretto all'istituto cassiere. Queste modalità di riscossione possono essere effettuate sia da parte di singole che di più persone congiuntamente, corredate della distinta.

3. Nella convenzione di cui all'art. 37 deve essere previsto che l'istituto cassiere non può rifiutare la riscossione di somme destinate all'istituzione scolastica ancorché non siano state emesse le relative reversali, salvo richiedere, subito dopo la riscossione, la regolarizzazione contabile da parte dell'istituzione scolastica. Nel caso di versamenti a mezzo di bonifico bancario di cui al comma 2, l'istituto cassiere trasmette, nel termine stabilito dalla convenzione, l'elenco dei versamenti ai fini dell'emissione della relativa reversale.

4. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite in base alle necessità dell'istituzione scolastica e comunque entro la fine dell'esercizio finanziario in corso, sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere. Sul predetto conto corrente postale non possono essere ordinati pagamenti, salvo le spese relative all'acquisto di moduli derivante dall'amministrazione del conto corrente postale, le spese per la tenuta del conto stesso, nonché la restituzione di somme versate da terzi sul conto corrente postale non dovute all'istituzione scolastica.

Art. 18.

Riscossione in contanti

1. Eventuali somme incassate direttamente dall'istituzione scolastica in contanti sono annotate in un apposito registro e versate all'istituto cassiere entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo alla loro riscossione, previa emissione di reversale di incasso.

2. Gli agenti della riscossione formalmente autorizzati dal dirigente o dalla dirigente, provvedono, previa annotazione cronologica in apposito registro o bollettario, alla consegna delle somme riscalate al responsabile o alla responsabile che provvede al versamento sul conto corrente bancario dell'istituzione scolastica. Gli agenti possono essere autorizzati a provvedere anche direttamente al versamento sul conto corrente bancario dell'istituzione scolastica, operazione che verrà successivamente regolarizzata dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa mediante emissione di reversale di incasso.

3. Ai debitori è rilasciata quietanza liberatoria dell'avvenuto pagamento.

4. Il dirigente o la dirigente provvede ogni trimestre alla verifica della regolare tenuta dei registri di cui ai commi 1 e 2.

5. È vietato disporre pagamenti di spese con le somme incassate direttamente.

Art. 19.

Fondi destinati a iniziative parascolastiche

1. I docenti possono essere delegati dal dirigente o dalla dirigente alla riscossione ed al pagamento di importi concernenti iniziative parascolastiche corrisposti direttamente dagli alunni entro il limite massimo stabilito dal consiglio. In tal caso viene redatto un rendiconto, debitamente documentato, che, dopo la verifica contabile da parte del responsabile o dalla responsabile, è approvato dal dirigente o dalla dirigente al termine dell'iniziativa.

2. Il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa contabilizza successivamente nel bilancio l'importo complessivo delle entrate e l'importo complessivo delle spese del conto documentato rispettando i principi dell'universalità e dell'integrità del bilancio.

Art. 20.

Versamento delle entrate

1. L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito al conto dell'istituzione scolastica presso l'istituto cassiere. Quest'ultimo provvede all'introito delle somme mediante emissione di apposita documentazione d'incasso.

Art. 21.

Residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le differenze tra le somme accertate e quelle riscalate e versate alla chiusura dell'esercizio finanziario.

2. L'accertamento definitivo delle somme conservate fra i residui attivi è disposto dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa dopo la chiusura del relativo esercizio finanziario.

Art. 22.

Emissione delle reversali d'incasso

1. Le reversali sono firmate dal dirigente o dalla dirigente e dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa.

2. Le reversali devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di incassare una certa somma di denaro;
- b) il capitolo di bilancio al quale si riferisce l'entrata;
- c) l'esercizio finanziario;
- d) il numero progressivo;
- e) la data di emissione;
- f) l'importo in cifre e lettere della somma da riscuotere nonché la sua provenienza, contraddistinta da apposito codice;
- g) la causale della riscossione;
- h) il nome ed il cognome o la denominazione del debitore.

Art. 23.

Rinuncia alla riscossione di entrate scolastiche di modesta entità

1. Il consiglio può disporre la rinuncia alla riscossione di entrate ai sensi delle condizioni e del limite massimo di cui all'art. 47 della legge provinciale del 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche.

Capo IV

GESTIONE DELLE SPESE

Art. 24.

Stadi della spesa

1. Le spese dell'istituzione scolastica comprendono le seguenti fasi:
 - a) impegno;
 - b) liquidazione;
 - c) ordinazione ed il pagamento.
2. Tali stadi, per talune spese, possono anche essere simultanei.

Art. 25.

Impegni di spesa

1. Formano impegno sul bilancio dell'istituzione scolastica le somme dovute dall'istituzione scolastica in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio in corso.

2. Per le spese correnti relative all'acquisto di beni e servizi, fermo restando l'obbligo della copertura delle spese in scadenza nell'esercizio, gli impegni sono determinati con riferimento ai prevedibili fabbisogni complessivi di spesa per le attività da realizzare nell'esercizio di competenza, determinati con riferimento ai beni ed ai servizi acquisiti nell'esercizio medesimo. Possono essere assunti impegni a carico dell'esercizio successivo soltanto ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi e l'esecuzione dei progetti.

3. Gli atti dai quali conseguono impegni di spesa a carico del bilancio dell'istituzione scolastica sono adottati dal dirigente o dalla dirigente.

4. Gli atti dai quali deriva un impegno di spesa a carico del bilancio scolastico sono registrati dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa, previo esame della relativa documentazione e accertamento sia della corretta imputazione della spesa a bilancio, sia della disponibilità dei fondi sul relativo capitolo. La registrazione dell'impegno non può, in ogni caso, aver luogo qualora la spesa ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo o sia da imputare a capitolo diverso da quello indicato, oppure sia riferibile ai residui anziché alla competenza o a questa piuttosto che a quelli. In questi casi il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa, qualora ravvisi vizi in ordine alla legittimità della spesa, presenta le relative osservazioni scritte al dirigente o alla dirigente. Se il dirigente o la dirigente conferma per iscritto l'atto il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa è comunque tenuto/a alla registrazione.

Art. 26.

Liquidazione della spesa ed ordinazione dei pagamenti

1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'identificazione del creditore, è effettuata dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, nonché, nel caso di beni durevoli, anche dell'avvenuta inventariazione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. Con la sottoscrizione del modello di liquidazione, il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa attesta inoltre la conformità della spesa all'atto dell'impegno.

Art. 27.

Pagamento delle spese

1. Il pagamento delle spese è effettuato mediante mandati di pagamento, individuali o collettivi tratti sull'istituto cassiere.

2. I mandati di pagamento sono firmati dal dirigente o dalla dirigente e dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa.

3. Il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa verifica la sufficiente disponibilità sul conto corrente dell'istituzione scolastica.

4. Le disposizioni sugli arrotondamenti, previste dalle norme vigenti, si applicano se l'estinzione da parte dell'istituto cassiere avviene mediante pagamento diretto al creditore.

Art. 28.

Contenuto dei mandati di pagamento

1. Il contenuto dei mandati di pagamento è il seguente:
 - a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di pagare una determinata somma di denaro ad una persona o ad un ente;
 - b) il capitolo del bilancio al quale si riferisce la spesa,
 - c) l'indicazione dell'atto amministrativo di impegno;
 - d) l'esercizio finanziario, il numero progressivo e la data di emissione, l'importo in cifre e in lettere della somma da pagare, la causale del pagamento, i dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della persona abilitata a rilasciare quietanza, il progetto al quale la spesa si riferisce; la codifica della spesa come prevista nella modulistica di cui all'art. 45;
 - e) nel caso di pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo, l'indicazione delle ritenute che gravano su di essi.

Art. 29.

Documentazione dei mandati di pagamento

1. Ogni mandato di pagamento è corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di forniture e servizi, il mandato è corredato, altresì, dei documenti previsti dall'art. 49, comma 2, comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.

2. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse è inoltre allegato il verbale di collaudo redatto a norma dell'art. 49.

Art. 30.

Modalità di estinzione dei mandati

1. I mandati sono estinti, di norma, con spese a carico del creditore, mediante:

- a) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore;
- b) accreditamento o versamento su conto corrente postale, intestato al creditore;
- c) vaglia postale; in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'agenzia postale;
- d) su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da parte dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare.

2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare nel mandato di pagamento dall'annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni, il timbro e la firma dell'istituto cassiere.

3. Per i pagamenti di spesa a scadenza fissa è consentita l'emissione di mandati di pagamento in via anticipata, rispetto alla scadenza indicata nei mandati, con il vincolo per l'istituto cassiere di effettuare il pagamento non prima della scadenza.

Art. 31.

Pagamenti a scadenza fissa

1. Per il pagamento delle spese relative alle utenze e ad altre spese obbligatorie per il funzionamento dell'istituzione scolastica a scadenza fissa, il dirigente o la dirigente e il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa approvano programmi periodici di spesa, con cui contestualmente autorizzano l'istituto cassiere al pagamento.

2. Il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa comunica all'istituto cassiere gli elementi identificativi e trasmette la documentazione relativa alle utenze ed alle altre spese comprese nel programma di cui al comma 1.

3. Periodicamente l'istituto cassiere invia all'istituzione scolastica l'elenco dei pagamenti effettuati. Il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa, verificata la regolarità dei pagamenti e della documentazione di spesa, provvede, in corrispondenza degli impegni assunti con i programmi periodici, alla predisposizione dei documenti per la liquidazione delle spese ed alla predisposizione dei mandati di pagamento a copertura delle stesse, che l'istituto cassiere ha già addebitato all'istituzione scolastica.

Art. 32.

Residui passivi ed economie

1. Costituiscono residui passivi le differenze tra le somme impegnate e quelle pagate alla chiusura dell'esercizio finanziario.

2. I residui passivi possono essere conservati nel conto dei residui per non più di cinque anni successivi a quello dell'esercizio cui si riferisce la formazione dell'impegno.

3. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate ai sensi dell'art. 25, costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

4. Costituiscono altresì economia di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione ai sensi del comma 2, fatta salva la loro riproduzione nei bilanci dei successivi esercizi allorché il pagamento della relativa somma sia reclamato dai creditori. In tal caso, il pagamento è disposto con mandato diretto, sulla base degli atti che hanno dato origine all'impegno.

5. I residui sono tenuti distinti per esercizio di provenienza ed il conto degli stessi è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa riguardante i residui possa essere imputata al conto della competenza e viceversa.

6. L'accertamento definitivo delle somme conservate tra i residui passivi è disposto dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa dopo la chiusura del relativo esercizio finanziario.

Art. 33.

Pagamento con carta di credito

1. L'utilizzazione della carta di credito, nel limite dell'assegnazione disposta allo scopo nel programma annuale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, è consentita qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie per l'esecuzione delle spese relative:

- a) all'organizzazione di viaggi di istruzione;
- b) alla rappresentanza dell'istituzione scolastica in Italia o all'estero;
- c) all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni.

2. Titolare della carta di credito è il dirigente o la dirigente, o altra persona in servizio presso l'istituzione scolastica, individuato dal dirigente o dalla dirigente.

3. Per i pagamenti così effettuati, il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa provvede al riscontro contabile entro dieci giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto. Per tali spese sono emessi i mandati di pagamento a copertura delle spese.

4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposita convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di cui all'art. 37.

Art. 34.

Verifiche e conservazione della documentazione contabile

1. Il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa verifica lo stato di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese e ha l'obbligo di segnalare al dirigente o alla dirigente le situazioni che possono pregiudicare l'equilibrio finanziario della gestione.

2. Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, sono ordinati e conservati per capitoli presso l'ufficio di segreteria delle singole istituzioni scolastiche per non meno di dieci anni ovvero per periodi maggiori qualora previsto da altre disposizioni.

Art. 35.

Fondo per le piccole spese

1. Alle piccole spese dell'istituzione scolastica si provvede col fondo anticipato al responsabile o alla responsabile dal dirigente o dalla dirigente nel limite stabilito dal consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione, con apposito mandato in conto di partite di giro.

2. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa presenta al dirigente o alla dirigente le note documentate delle spese sostenute, che vengono a lui o a lei rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo-didattico generale ed/o ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

3. Il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui o da lei eseguite con il registro delle piccole spese di cui all'art. 44, comma 1, lettera f).

4. Per l'effettuazione delle piccole spese il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa può aprire un apposito conto corrente ed eventualmente dotarsi di tessera bancomat. Le spese e gli interessi sono poi da contabilizzarsi sul conto corrente della scuola.

Art. 36.

Ulteriori spese connesse all'autonomia ed alle finalità dell'istituzione scolastica

1. Per la realizzazione dell'autonomia e delle finalità di cui agli articoli 2, 4 e 7 della legge l'istituzione scolastica può effettuare le seguenti ulteriori spese:

- a) colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro con personalità e/o autorità estranee all'istituzione scolastica;
- b) omaggi floreali, biglietti augurali, necrologi in occasione della morte di personalità estranee all'istituzione scolastica;
- c) cerimonie e festeggiamenti scolastici attinenti alla vita dell'istituzione scolastica (addobbi, servizi fotografici ed eventuali rinfreschi);
- d) piccoli doni, come targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici a personalità nazionali o internazionali o a membri di delegazioni straniere in visita all'istituzione scolastica, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'istituzione scolastica;
- e) servizi fotografici per manifesti e per relazioni pubbliche.

2. Il consiglio può autorizzare il dirigente o la dirigente a disporre delle spese fino al quattro per cento dell'assegnazione ordinaria.

Capo V

SERVIZI DI CASSA

Art. 37.

Affidamento del servizio di cassa

1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di titoli pubblici, anche esteri e privati, di proprietà dell'istituzione scolastica, è affidato ad un unico istituto di credito o ad altri soggetti abilitati per legge, mediante apposita convenzione stipulata dal dirigente o

dalla dirigente alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e passivi, le spese di tenuta conto, i servizi e lo svolgimento del servizio ed in base ad uno schema tipo di convenzione per la gestione del servizio di cassa, approvato dalla giunta provinciale.

2. L'affidamento del servizio è effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.

3. Resta salva la possibilità di stipulare contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie a norma dell'art. 54.

Capo VI

CONTO CONSUNTIVO

Art. 38.

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto generale del patrimonio. Allo stesso sono allegati:

- a) la situazione amministrativa che dimostri il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate in conto competenze ed in conto residui, il fondo o il deficit di cassa alla chiusura dell'esercizio e l'avanzo di amministrazione;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi con l'indicazione della causale del credito o del debito e del loro ammontare;
- c) il prospetto delle spese per il personale estraneo all'amministrazione e per i contratti d'opera;
- d) il contocontabile dei progetti;
- e) eventuali rendiconti per le attività di cui agli articoli 39 e 44.

2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel bilancio di cui all'art. 5, comma 1, comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare, nonché i risultati della gestione dei residui attivi e passivi.

3. Il conto generale del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio e le relative variazioni nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

4. Il prospetto delle spese per il personale estraneo all'amministrazione e per i contratti d'opera conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.

5. Il conto consuntivo è predisposto dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa entro il 31 gennaio con la chiusura dei partitari delle entrate e delle spese e dell'accertamento dei residui attivi e passivi. Il conto consuntivo è trasmesso al consiglio per l'approvazione entro il 30 aprile e precisamente unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa del dirigente o della dirigente, elaborata di concerto con il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa, che espone l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica ed i suoi risultati in relazione agli obiettivi programmati. Il conto consuntivo è trasmesso al nucleo di controllo per il controllo ai sensi dell'art. 56.

6. I residui accertati di cui al comma 5 possono essere riscossi o liquidati prima dell'approvazione del conto consuntivo.

7. Il conto consuntivo è trasmesso assieme al parere del nucleo di controllo all'intendenza scolastica per l'approvazione entro il 15 maggio.

8. Nel caso in cui il consiglio non deliberi l'approvazione del conto consuntivo entro sessanta giorni dalla sua presentazione, il dirigente o la dirigente ne dà comunicazione al nucleo di controllo ed all'intendente scolastico competente o all'intendente scolastica competente che nomina un commissario o una commissaria *ad acta* per il relativo adempimento.

9. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della deliberazione di approvazione, è conservato agli atti dell'istituzione scolastica.

10. Il conto consuntivo è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione da parte del consiglio ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito web dell'istituzione medesima.

Capo VII

CONTABILITÀ SPECIALI

Art. 39.

Aziende agrarie o aziende speciali

1. La gestione dell'azienda agraria o speciale annessa all'istituzione scolastica costituisce uno specifico progetto del bilancio, del quale il programma indica riassuntivamente le entrate, le spese e le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo.

2. La gestione di cui al comma 1, deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità, pur soddisfacendo alle esigenze pratiche e dimostrative in particolare dell'insegnamento di tecniche della gestione aziendale e di contabilità agraria.

3. La relazione di cui all'art. 5, comma 2, deve indicare, in particolare, l'indirizzo economico produttivo, gli obiettivi che si intendono perseguire, le attività didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle superfici e delle risorse umane e strumentali dell'azienda con i relativi costi, le entrate e le spese complessive che l'azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda o dalle disponibilità di cassa dell'istituzione scolastica necessarie per conseguirlo. La dimostrazione delle entrate e delle spese è resa nella scheda illustrativa finanziaria da predisporre a norma dell'art. 5, comma 4.

4. La direzione dell'azienda agraria spetta, di norma, al dirigente o alla dirigente. Qualora ricorrano speciali circostanze, la direzione dell'azienda può essere affidata dal dirigente o dalla dirigente ad un docente o una docente particolarmente competente che sottopone all'approvazione del dirigente o della dirigente le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e la gestione economica.

5. Al fine di non compromettere il perseguimento dei criteri di gestione di cui al comma 2, l'attività didattica che può riferirsi a tutte le attività produttive dell'azienda, si svolge, di norma, su una superficie limitata dell'azienda stessa, predeterminata dal dirigente o dalla dirigente. Gli eventuali utili derivanti dalla predetta attività sono destinati, nell'ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche. Qualora le stesse attività non producano utili, i relativi costi sono coperti con le disponibilità di cassa dell'istituzione scolastica.

6. Le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle dell'istituzione scolastica e sono tenute dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa con il metodo della partita doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari. In relazione alle dimensioni ed alle capacità produttive dell'azienda può essere aperto, presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa dell'istituzione scolastica a norma dell'art. 37, un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda.

7. L'utile prodotto dall'azienda, accantonato in un apposito fondo dello stato patrimoniale, è destinato, nell'ordine, alla copertura di eventuali perdite di gestione, anche di successivi esercizi, a spese di investimento e al finanziamento di progetti dell'istituzione scolastica.

8. Ove non sia possibile provvedere a norma del comma 7, la perdita di gestione può essere coperta, previa delibera del consiglio, mediante prelevamento dalle disponibilità di cassa dell'istituzione scolastica, sempre che ciò non comprometta la realizzazione dei progetti e delle altre attività previsti dal bilancio e salvo reintegro con i successivi utili dell'azienda. Qualora la perdita di gestione sia dovuta a permanenti e non rimuovibili cause strutturali dell'azienda il consiglio deve valutare l'opportunità della chiusura dell'azienda stessa, con la destinazione delle relative attrezzature alle attività didattiche.

9. Il conto dell'azienda deve dare la dimostrazione della gestione finanziaria, nonché dei risultati economici conseguiti nell'anno. Il conto si compone dello stato patrimoniale e del conto economico. Al conto dell'azienda agraria sono allegati:

- a) un prospetto del movimento nella consistenza del bestiame;
- b) un prospetto riassuntivo del movimento delle derrate e scorte di magazzino;
- c) una relazione illustrativa del responsabile o della responsabile dell'azienda sui risultati conseguiti;
- d) un prospetto riassuntivo della produzione dell'azienda agraria.

10. Al conto dell'azienda speciale sono allegati la relazione illustrativa di cui al comma 9, lettera c), ed un prospetto sulla consistenza dei prodotti finiti ed in corso di lavorazione.

11. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per i produttori agricoli che svolgono le attività di cui all'art. 2135 e seguenti del codice civile, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 40.

Attività e servizi per conto terzi

1. I laboratori delle istituzioni scolastiche, sulla base di motivazioni didattiche, di studio e di ricerca, possono essere utilizzati ed organizzati per lo svolgimento di attività e servizi per conto di terzi. Le predette attività e servizi sono specificamente indicate nel bilancio come specifico progetto, la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le entrate e le uscite e per il quale la relazione di cui all'art. 5, comma 2, deve indicare i criteri di amministrazione e le modalità di gestione.

2. Le attività e i servizi di cui al comma 1 sono oggetto di gestione economica separata da quella dell'istituzione scolastica. La gestione deve riservare, a favore dell'istituzione scolastica, una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature nonché le eventuali eccedenze. I movimenti finanziari sono rilevati in specifiche voci di entrata e di uscita della contabilità dell'istituzione scolastica, che devono risultare a pareggio.

3. Le prestazioni d'opera, fuori del normale orario di servizio, sono retribuite. Nel bilancio sono indicate le modalità di scelta degli operatori o delle operatrici. Il consiglio stabilisce i compensi normalmente attribuibili in relazione al tipo di attività ed all'impegno temporale richiesto. Per le prestazioni d'opera intellettuale si possono prevedere compensi differenziati a seconda che si tratti di attività operative o di studio e ricerca.

TITOLO II

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 41.

B e n i

1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. I beni sono descritti negli inventari, in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.

2. I beni immobili ed i beni mobili infruttiferi sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal dirigente o dalla dirigente. La consegna, si effettua per mezzo degli inventari.

3. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine nonché dei plessi e delle sedi distaccate è disciplinata dal regolamento interno dell'istituzione scolastica di cui all'art. 7, comma 5, della legge.

4. La proprietà dei beni mobili acquistati dall'amministrazione provinciale per le istituzioni scolastiche viene trasferita a titolo gratuito, salvo i beni storici e culturali, alle istituzioni scolastiche e i beni vengono inventariati dalle stesse. L'amministrazione provinciale si riserva il diritto di disporre nuovamente dei beni che non siano più usati dalle scuole.

5. Per i beni appartenenti al patrimonio degli enti locali e concessi in uso alle istituzioni scolastiche, si osservano le disposizioni impartite dagli stessi enti.

Art. 42.

I n v e n t a r i

1. L'inventario dei beni immobili patrimoniali deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il luogo, la denominazione, la consistenza e la qualità dei beni;
- b) i dati tavolari;
- c) il titolo di provenienza;
- d) i dati relativi al valore e alla destinazione dei beni.

2. I beni mobili si iscrivono nel relativo inventario in ordine cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgono a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita.

3. Sono soggetti ad essere inventariati tutti i beni mobili il cui costo di acquisto o di fabbricazione è superiore a 400 euro, I.V.A. compresa. Detto importo viene aggiornato ogni cinque anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo redatto dall'istituto provinciale di statistica. Oggetti di interesse artistico o storico previsti nelle sotto indicate categorie, sono sempre inventariati, indipendentemente dal loro valore.

4. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.

5. L'inventario dei beni mobili patrimoniali deve contenere:

- a) l'ubicazione;
- b) la descrizione e la quantità;
- c) il prezzo d'acquisto o il valore di stima.

6. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i valori mobiliari.

7. Indipendentemente dal loro valore gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei beni che per l'uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente non sono iscritti in inventario.

8. I beni non soggetti ad inventariazione non sono soggetti ad alcun tipo di registrazione.

9. I beni mobili in uso gratuito devono essere registrati in un apposito registro.

10. La custodia dei titoli e dei valori è affidata all'istituto di credito che effettua il servizio di cassa per l'istituzione scolastica.

11. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.

12. Almeno ogni dieci anni si provvede al rinnovo degli inventari ed almeno ogni cinque anni alla ricognizione e alla rivalutazione dei beni.

13. Quando il dirigente o la dirigente cessa dal suo ufficio, il passaggio delle consegne avviene mediante verbale, dopo la chiusura e l'accertamento dell'esattezza dei registri prescritti, in contraddittorio con il consegnatario subentrante e quello cessante.

Art. 43.

Eliminazione di beni mobili dall'inventario

1. I beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore e i beni mobili fuori uso sono eliminati dall'inventario con provvedimento del dirigente o della dirigente.

TITOLO III

SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITÀ INFORMATIZZATA

Art. 44.

Scritture contabili

1. I documenti contabili obbligatori sono:

- a) il bilancio;
- b) il giornale di cassa;
- c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
- d) il registro del conto corrente postale;
- e) i registri delle entrate in contanti;
- f) il registro delle piccole spese;
- g) gli inventari;
- h) il registro dei contratti;
- i) Il conto consuntivo.

2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali.

3. Nei registri partitari delle entrate e delle spese si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, e si annotano le operazioni di accertamento o di impegno nonché quelle di incasso o di pagamento.

4. I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da pagine numerate, munite del timbro dell'istituzione scolastica e siglate dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa. A chiusura dell'esercizio il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono composti.

5. Il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa risponde della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali.

Art. 45.

Modulistica e contabilità informatizzata

1. Le intendenze scolastiche stabiliscono d'intesa tra loro i modelli necessari per assicurare l'omogeneità dei documenti contabili di cui all'art. 44, nonché dei sistemi di gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio dei dati relativi alla gestione e di quelli relativi all'andamento dei flussi finanziari e di rilevazione dei costi.

2. Le intendenze scolastiche predispongono un pacchetto applicativo, coerente con la modulistica di cui al comma 1, per la tenuta, con tecnologie informatiche, della contabilità delle istituzioni scolastiche.

TITOLO IV ATTIVITÀ NEGOZIALE

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 46.

Capacità negoziale

1. Le istituzioni scolastiche hanno piena autonomia negoziale, nel rispetto dei propri fini istituzionali, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti nonché dalle presenti disposizioni.

2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere, delle operazioni finanziarie speculative nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata.

3. I contratti, ad esclusione di quelli relativi alle spese di cui all'art. 35, sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Art. 47.

Poteri del consiglio di istituto

1. In aggiunta alle competenze di cui all'art. 7 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, concernente gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, spettano al consiglio le deliberazioni relative:

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione di fondazioni;
- c) all'accensione di mutui e ai contratti in genere di durata pluriennale;
- d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni per causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- e) all'adesione a reti di istituzioni scolastiche e consorzi;
- f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- g) alla partecipazione delle istituzioni scolastiche ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati.

2. Al consiglio spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente o della dirigente delle seguenti attività negoziali:

- a) contratti di fornitura e di servizi;
- b) contratti di sponsorizzazione;
- c) contratti di locazione di immobili appartenenti all'istituzione scolastica;
- d) utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica da parte di terzi;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale dell'istituzione scolastica e degli alunni o delle alunne per conto terzi;
- f) alienazione di beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- h) partecipazione a progetti internazionali previsti dal programma.

3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'esercizio dei poteri di gestione è subordinato all'approvazione della relativa deliberazione da parte del consiglio. In tali casi, il dirigente o la dirigente non può recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal consiglio. In tutti gli altri casi, il dirigente o la dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione.

Art. 48.

Procedura ordinaria di contrattazione

1. Per l'attività contrattuale riguardante acquisti e forniture l'istituzione scolastica può adottare le seguenti procedure:

I) Procedura negoziata:

a) fino a 5000 euro, al netto degli oneri fiscali, il ricorso ad una sola ditta, con congrua motivazione, per la particolare natura della prestazione;

b) da 5001 euro fino a 100.000 euro, al netto degli oneri fiscali, con gara informale. In tal caso il dirigente o la dirigente procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Sono fatte salve le disposizioni di cui al Capo II.

II) Per acquisti e forniture oltre 100.000 euro, al netto degli oneri fiscali, si applicano le procedure previste dalle rispettive disposizioni vigenti in materia.

2. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro, servizio che possa considerare con carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi. Le offerte devono farsi per iscritto. La scelta del contraente avviene in base alla migliore offerta secondo i criteri indicati nella lettera d'invito.

3. Sulle offerte di cui al comma 1, punto I, lettera a) e b) deve essere espresso un parere di congruità da parte del responsabile del procedimento.

4. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal dirigente o dalla dirigente o da una persona appartenente all'istituzione da lui o da lei delegato o delegata. Le funzioni di autorità di gara sono esercitate dal dirigente o dalla dirigente, dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa e da un membro nominato dal dirigente o dalla dirigente.

5. Gli acquisti di cui alla lettera a), punto I, possono essere delegati dal dirigente o dalla dirigente al responsabile o alla responsabile o al personale insegnante nelle sedi staccate, con indicazione del limite massimo di spesa e dei criteri relativi alla procedura da adottarsi.

Art. 49.

Collaudo

1. Le forniture e i servizi di valore superiore a 5000 euro sono soggetti a collaudo finale da eseguirsi dal personale dell'istituzione scolastica, munito di adeguata competenza tecnica.

2. Per le forniture ed i servizi di valore inferiore a 5000 euro il verbale di collaudo è sostituito dalle fatture vistate.

3. Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto previsto al riguardo dalla normativa provinciale sui lavori pubblici.

Art. 50.

Opere dell'ingegno

1. Spetta all'istituzione scolastica il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, rientranti nelle finalità formative istituzionali.

2. È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti della sezione seconda del capo III del titolo primo della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

3. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività *curricolari* è deliberato dal consiglio, riconosciuto il compenso di cui al comma 5.

4. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività non *curricolari* è egualmente deliberato dal consiglio. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall'invito rivolto dagli autori dell'opera.

5. È riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la partecipazione paritaria ai proventi dello sfruttamento economico dell'opera.

Capo II

SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI

Art. 51.

Concessione di mezzi didattici in uso gratuito

1. L'istituzione scolastica, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni o delle alunne maggiorenni, può autorizzare, mezzi didattici, anche in uso gratuito.

Art. 52.

Contratti di prestazioni d'opera

1. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività previste nel piano dell'offerta formativa e nel relativo programma attuativo.

2. Il consiglio, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure ed i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

Art. 53.

Contratti di mutuo

1. L'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, il quinto della media dei trasferimenti ordinari della provincia nell'ultimo triennio.

2. La durata massima dei mutui è quinquennale.

3. In relazione a finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore assegnati e dei quali sia pervenuta formale comunicazione, nonché per il finanziamento dell'attività didattica-amministrativa ordinaria nel caso di temporanea deficienza di cassa, le istituzioni scolastiche possono chiedere, in attesa della materiale erogazione dei fondi, anticipazioni bancarie alle condizioni stabilite da apposita convenzione stipulata dall'istituzione scolastica stessa con l'istituto cassiere o a condizioni migliori.

Art. 54.

Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie

1. L'istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e con esclusione di quelle trasferite dalla provincia, dagli enti locali e dall'Unione europea, compatibilmente con la continuità dell'erogazione del servizio educativo e formativo, può stipulare contratti di gestione finanziaria, sia individuale che collettiva.

Art. 55.

Alienazione, permuta e cessione a titolo gratuito di beni mobili fuori uso

1. Il dirigente o la dirigente può permutare beni mobili divenuti inservibili con altri beni o alienarli tramite trattativa privata.

2. L'istituzione scolastica può cedere a titolo gratuito beni mobili fuori uso. Richiedenti possono essere: istituti di beneficenza, altre scuole, enti pubblici, cooperative, associazioni o altre persone giuridiche senza fini di lucro, aventi sede nella provincia e operanti prevalentemente per la popolazione della provincia.

TITOLO V

CONTROLLO DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 56.

Nucleo di controllo

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge, il controllo amministrativo-contabile nelle istituzioni scolastiche è effettuato da uno o più nuclei di controllo, nominati dall'intendente scolastico competente o dall'intendente scolastica competente.

2. Ciascun nucleo di controllo è composto da tre persone:

- a) due delle quali appartenenti all'amministrazione provinciale, di cui una dell'intendenza scolastica competente;
- b) una persona estranea all'amministrazione provinciale.

3. Nell'impossibilità di reperire il personale necessario, l'intendente scolastico competente o l'intendente scolastica competente può nominare un componente del nucleo di controllo, prescindendo dalle condizioni di cui al comma 2.

4. I componenti del nucleo eleggono nel loro ambito un presidente coordinatore o una presidente coordinatrice. Essi durano in carica tre anni, salvo conferma che, nello stesso ambito territoriale, può avvenire per una sola volta.

5. Ad uno stesso nucleo di controllo è affidato il riscontro di più istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine e grado. L'aggregazione è operata dall'intendente scolastico competente o dall'intendente scolastica competente.

6. Ai membri dei nuclei di controllo spetta un compenso determinato dalla giunta provinciale. Agli stessi sono corrisposti, in quanto dovuti, l'indennità di missione ed il rimborso spese secondo le disposizioni provinciali vigenti in materia.

7. Il compenso, l'indennità ed il rimborso spese ai membri esterni dei nuclei di controllo sono liquidati dall'ufficio finanziamento scolastico dell'intendenza scolastica competente.

8. Per le nomine dei membri dei nuclei di controllo l'intendente scolastico competente o l'intendente scolastica competente provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti, su domanda, i dipendenti appartenenti a qualifica non inferiore alla sesta. Gli incarichi sono attribuiti dall'intendente scolastico o dall'intendente scolastica sulla base di criteri che privilegiano la professionalità acquisita nell'ambito dell'organizzazione dell'istituzione scolastica o l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

9. Detto elenco di cui al comma 8 comprende un'apposita sezione nella quale sono inseriti, su domanda, persone estranee all'amministrazione provinciale per l'attribuzione degli incarichi ed in particolare: persone iscritte al registro dei revisori contabili, personale qualificato in materia amministrativa e contabile, persone iscritte al registro dei revisori contabili, consulenti economici e personale in possesso dei requisiti che hanno accesso ai profili professionali per ispettore contabile ed amministrativo o ragioniere.

Art. 57.

Competenze del nucleo di controllo

1. I nuclei di controllo vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

2. I nuclei di controllo esaminano il bilancio di previsione delle istituzioni scolastiche e formulano il parere di regolarità contabile sullo stesso.

3. I nuclei di controllo procedono con visite periodiche, anche individuali, alla verifica della legittimità e regolarità delle scritture contabili e della coerenza dell'impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel programma e nelle successive variazioni di quest'ultimo.

4. I nuclei di controllo esaminano il conto consuntivo annuale in merito al quale:

a) riferiscono sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;

b) rilevano il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d'istituto;

c) evidenziano i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;

d) esprimono parere sul conto consuntivo, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;

e) corredano la relazione con tabelle di rilevazione dei costi (personale, strumenti, servizi esterni, ecc.) inerenti alle attività e ai progetti realizzati nell'istituto, finalizzate all'analisi costi/benefici da parte dell'amministrazione scolastica, nonché con altre notizie e dati richiesti dall'amministrazione vigilante.

5. Nel caso in cui il conto consuntivo sia approvato in difformità del parere del nucleo di controllo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 38, comma 7.

Art. 58.

Funzionamento del nucleo di controllo

1. Le riunioni del nucleo di controllo si svolgono su iniziativa del presidente o della presidente, cui compete la convocazione, quando ne facciano richiesta congiuntamente gli altri due membri.

2. Per la validità delle riunioni del nucleo è necessaria la presenza di almeno due membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale l'orientamento espresso dal presidente o dalla presidente. Il membro dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso. Non è consentita l'astensione.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun componente del nucleo di controllo può prendere visione di tutti gli atti e i documenti attinenti al funzionamento delle istituzioni scolastiche ed è altresì autorizzato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio.

Art. 59.

Verbali

1. L'attività dei nuclei di controllo deve essere verbalizzata. I verbali sono raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che è custodito dall'istituzione scolastica.

2. Copia del verbale relativo all'esame del conto consuntivo, corredato dalla documentazione indicata all'art. 38, deve essere trasmessa all'intendenza scolastica competente. Devono essere inviati, altresì, copia dei verbali relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel corso della gestione, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 60.

Coordinamento

1. L'attività dei nuclei di controllo è coordinata dall'intendente scolastico competente o dall'intendente scolastica competente che promuove, in caso di anomalie, gli opportuni interventi, fornisce consulenza alle istituzioni scolastiche, utilizza i dati del riscontro contabile anche ai fini del controllo di gestione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 61.

Commissario straordinario

1. Nei casi di scioglimento dei consigli e nel caso dell'istituzione di nuove istituzioni scolastiche, fino a quando i nuovi consigli non siano insediati, l'intendente scolastico competente o l'intendente scolastica competente nomina un commissario straordinario od una commissaria straordinaria per l'amministrazione straordinaria.

2. Al commissario straordinario o alla commissaria straordinaria spetta un compenso determinato dalla giunta provinciale.

3. Al commissario straordinario od alla commissaria straordinaria spettano le attribuzioni del consiglio di cui all'art. 7 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 e successive modifiche.

4. Nel caso della soppressione di istituzioni scolastiche è nominato un commissario od una commissaria di liquidazione per il compimento dei provvedimenti finali necessari.

Art. 62.

Disposizioni generali concernenti le deliberazioni del consiglio

1. In osservanza delle disposizioni sul funzionamento degli organi collegiali di cui all'art. 32 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, le deliberazioni del consiglio devono essere pubblicate almeno per estratto mediante affissione nell'albo dell'istituzione scolastica, entro otto giorni dalla data della deliberazione stessa e per otto giorni consecutivi.

Art. 63.

Direttive ed istruzioni amministrativo-contabili

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trova applicazione la normativa provinciale in materia.

2. Le intendenze scolastiche emanano direttive ed istruzioni vincolanti per l'applicazione del presente regolamento, ivi incluse direttive ed istruzioni per la redazione del bilancio, per la tenuta dei libri contabili obbligatori, per il conto consuntivo e per ogni altro aspetto necessario a garantire il buon andamento amministrativo ed organizzativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

Art. 64.

Abrogazione

1. Il decreto del presidente della giunta provinciale 28 settembre 1976, n. 53, è abrogato.

Art. 65.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del TITOLO I - gestione finanziaria ed amministrativo-contabile e del TITOLO III - scritture contabili e contabilità informatizzata - si applicano a partire dall'esercizio finanziario dell'anno 2002.

2. Le disposizioni del TITOLO II - gestione patrimoniale - e dell'art. 61, comma 2, si applicano con l'acquisizione della personalità giuridica delle istituzioni scolastiche.

3. Le disposizioni del TITOLO IV - attività negoziale, del TITOLO V - controllo di regolarità amministrativa e contabile - e del TITOLO VI - varie - si applicano con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 novembre 2001

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2001, registro n. 1, foglio n. 44

03R0727

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 2003, n. 12.

Contributi ai comuni per la realizzazione di opere atte a ridurre la velocità dei veicoli in prossimità delle scuole e per la semaforizzazione degli attraversamenti pedonali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 45 del 6 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Al fine di incentivare la predisposizione da parte dei comuni di misure di sicurezza stradale, la Regione del Veneto disciplina con la presente legge la concessione di contributi a fondo perduto ai comuni per la realizzazione di opere idonee a garantire la effettiva riduzione della velocità dei veicoli in prossimità di scuole di ogni ordine e grado e per la semaforizzazione degli attraversamenti pedonali.

Art. 2.

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, con allegata una relazione sulla tipologia degli interventi ed il relativo preventivo di spesa, sono presentata dai comuni alla giunta regionale, a pena di decadenza, entro il 30 aprile di ogni anno.

2. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, individua gli interventi ritenuti ammissibili e redige il riparto dei fondi.

Art. 3.

Concessione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dalla giunta regionale nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e sono erogati entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso di conclusione dei lavori corredato da apposita rendicontazione delle spese sostenute dal comune per la realizzazione delle opere.

Art. 4.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo dei comuni sono presentate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2003.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2003, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'u.p.b. U0186 «Fondo speciale per le spese d'investimento», partita n. 14 «Interventi per la semaforizzazione», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003, e corrispondente incremento dell'u.p.b. U0136 «Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale», in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio 2003.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 2 maggio 2003

GALAN

03R0448

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2003, n. 13.

Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 45 del 6 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di boschi nel territorio di pianura al fine di:

a) migliorare la qualità dell'ambiente, dell'aria e dell'acqua nel territorio regionale;

b) fornire spazi naturali in aree verdi che consentano ai cittadini di svolgere attività ricreative e di rilassamento;

c) aumentare la sicurezza idraulica del territorio regionale interconnessa con la presenza di aree boscate;

d) ridurre gli effetti dell'inquinamento atmosferico e delle concentrazioni urbane;

e) incrementare la biodiversità negli ecosistemi di pianura favorendo la diffusione delle specie arboree ed arbustive autoctone.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:

a) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

b) i consorzi di bonifica;

c) le fondazioni e le associazioni riconosciute e non riconosciute, non aventi carattere di impresa.

Art. 3.

Tipologie di intervento e vincoli

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 sono previsti interventi di:

- a) inipianto e ripristino boschi di pianura;
- b) realizzazione e ampliamento di boschi periurbani;
- c) recupero a bosco di aree degradate o in dissesto idrogeologico;
- d) comunicazione e divulgazione sull'utilità dei boschi per migliorare la qualità della vita.

2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono realizzati su terreni di proprietà dei soggetti di cui all'art. 2, utilizzando esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone.

3. Le superfici boscate realizzate con il contributo di cui alla presente legge non possono essere ridotte nella loro estensione.

Art. 4.

Requisiti minimi di ammissione al finanziamento

1. Ai fini della presente legge, i progetti degli interventi ammessi al finanziamento di cui all'art. 5 devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

a) per i boschi di pianura, essere costituiti da un'area di almeno cinque ettari accorpati, con larghezza minima di trenta metri e copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno il cinquanta per cento della superficie e presentare una pendenza media non superiore al tre per cento ed una dislocazione a quota non superiore a cento metri rispetto al livello del mare;

b) per i boschi periurbani, essere costituiti da un'area di almeno 2,5 ettari accorpati, ubicata in zone adiacenti al centro abitato.

Art. 5.

Modalità di intervento

1. La giunta regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti dalla presente legge mediante la connessione di contributi in conto capitale sino al settanta per cento del costo di realizzazione dell'intervento e per una superficie massima finanziabile di quaranta ettari per intervento.

2. L'azienda regionale Veneto agricoltura provvede a formulare le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti, al fine di offrire un supporto di orientamento tecnico ai progettisti ed agli operatori.

3. Le domande per accedere ai benefici della presente legge sono presentate all'azienda regionale Veneto agricoltura, unitamente a un progetto preliminare che definisca gli interventi che si intendono realizzare.

4. L'azienda regionale Veneto agricoltura provvede, alla verifica della ammissibilità delle domande presentate, alla valutazione dei progetti allegati alle domande ammesse e alla predisposizione delle graduatorie, distinte per province, dei progetti finanziabili da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.

5. La giunta regionale determina, sulla base delle graduatorie approvate, i progetti di intervento ammessi al finanziamento, riservando una quota pari ad almeno il sessanta per cento delle risorse ai progetti approvati presentati dai comuni.

6. L'azienda regionale Veneto agricoltura approva i progetti esecutivi degli interventi ammessi al finanziamento entro sessanta giorni dalla loro presentazione e verifica la corretta realizzazione degli stessi.

Art. 6.

Disposizioni attuative

1. La giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere medesimo, con proprio provvedimento definisce:

- a) i termini, le modalità e i criteri per la presentazione e l'esame delle domande di ammissione a contributo;
- b) le modalità per la erogazione dei contributi;

c) il contributo da assegnare all'azienda regionale Veneto Agricoltura in relazione alle attività affidate dalla presente legge.

2. Ai boschi realizzati con il concorso finanziario della Regione di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, «Legge forestale regionale».

Art. 7.

Disposizione finanziaria e finale

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3 della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2003 e in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005, si utilizzano le risorse allocate all'u.p.b. U0095, «Risorse forestali» incrementate mediante riduzione di pari importo dell'u.p.b. U0186, «Fondo speciale per le spese di investimento» partita n. 13, «Interventi per la realizzazione di boschi nella pianura veneta» per competenza e per cassa per l'esercizio 2003 e per sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della lettera d), del comma 1, dell'art. 3 della presente legge, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0011, «Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini» del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 2 maggio 2003

GALAN

03R0449

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2003, n. 14.

Interventi agro-forestali per la produzione di biomasse.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 45 del 6 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, nel rispetto dei principi costituzionali e comunitari, promuove e sostiene l'incremento delle superfici arboree, mediante la conversione dei terreni agricoli alla produzione di materiale legnoso.

2. La presente legge nel promuovere la filiera agricoltura-legno-energia, intende sviluppare:

- a) delle opportunità alternative di reddito collegate alla produzione di energia rinnovabile ottenuta da biomasse legnose;
- b) l'approvvigionamento di materiale legnoso;
- c) l'assorbimento di anidride carbonica CO₂ da parte di nuove formazioni arboree;
- d) l'incremento della disponibilità di habitat per la fauna selvatica;
- e) la presenza dell'uomo contro l'abbandono ed il degrado del territorio.

3. Gli impianti con specie arboree per la produzione di biomassa oggetto della presente legge sono da considerarsi colture legnose finalizzate alla produzione di legname e di biomassa e come tali rientranti nella definizione di arboricoltura da legno di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001, recante disposizioni in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale, e, in quanto reversibili al termine del ciclo colturale, non soggetti ai vincoli derivanti dalla legislazione forestale vigente.

Art. 2.

Interventi ammessi a contributo

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell'art. 1, la Regione del Veneto concede contributi per l'impianto di colture legnose finalizzato alla produzione di biomassa per usi energetici, per fibra oppure per assortimenti da lavoro; sono ammessi a contributo gli impianti specializzati eseguiti con specie per la produzione di biomassa.

2. Possono rientrare tra gli interventi ammessi le operazioni culturali straordinarie a favore di boschi abbandonati e degradati.

3. La superficie minima d'intervento di tremila metri quadrati in corpo unico, fino ad un massimo di quarantamila metri quadrati per soggetto beneficiario e per una sola azienda.

4. Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità, un contratto di cessione della biomassa producibile dalle colture legnose, che ne confermi la destinazione ad un impianto per la trasformazione in energia, oppure all'industria per assortimenti da lavoro o fibra; in alternativa deve essere data dimostrazione dell'utilizzo aziendale a fini energetici del quantitativo di biomassa producibile.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge tutti i soggetti che hanno titolo a coltivare un terreno agrario ubicato nel territorio della Regione del Veneto.

2. I terreni adibiti a prato e pascolo di montagna e che non siano in stato di evidente abbandono, sono esclusi dai contributi previsti dalla presente legge.

Art. 4.

Ammontare del contributo e regime di aiuto

1. L'importo del contributo da erogare commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 e non può eccedere il massimale di 2.500,00 euro per ettaro comprensivo delle spese per lavori, anche eseguiti mediante contributi in natura, spese tecniche e oneri connessi.

2. La durata minima dell'impegno colturale di quattro anni.

3. Il contributo previsto dalla presente legge concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001 n. L10.

Art. 5.

Divieto di cumulo

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico.

2. La mancata realizzazione degli impianti ammessi a contributo ed il mancato rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comporta l'avvio delle procedure di revoca e la restituzione del contributo percepito.

3. Per la verifica delle disposizioni di cui ai precedenti commi, la giunta regionale dispone ispezioni da parte dei propri uffici.

Art. 6

Disposizioni attuative

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce termini e modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 2.315.276,00, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse previste per gli interventi del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, che sono allocate all'u.p.b. U0049 «Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale», del bilancio di previsione 2003.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 2 maggio 2003

GALAN

03R0450

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9.

Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 71 del 15 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta una prima disciplina regionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autotrasporto e di motorizzazione civile di cui all'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. La presente legge persegue l'obiettivo della semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'uniformità nel trattamento degli utenti, nonché il miglioramento della qualificazione degli operatori nei settori dell'autotrasporto, della circolazione stradale e della nautica da diporto, al fine di incrementare le condizioni di sicurezza generale e di sostenibilità dello sviluppo economico e sociale.

3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge in merito all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, restano ferme le disposizioni statali in materia.

Art. 2.

Funzioni provinciali

1. Le province esercitano le funzioni concernenti:

a) l'iscrizione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori e cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada);

b) la licenza per l'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all'art. 32 della legge n. 298 del 1974;

c) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcilla nell'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui al titolo III della legge n. 298 del 1974;

d) gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e di persone, di cui agli art. 7 e 8 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1º ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);

e) gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale relativa all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);

f) gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all'art. 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

g) l'autorizzazione e la vigilanza sull'attività delle autoscuole, ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

h) il riconoscimento e la vigilanza sui centri di istruzione automobilistica, costituiti dai consorzi di autoscuole di cui all'art. 123, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

i) l'autorizzazione e la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche);

j) l'autorizzazione e la vigilanza amministrativa sull'attività di revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di autoriparazione, ai sensi dell'art. 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Le funzioni autorizzatorie e di vigilanza di cui al comma 1 comprendono le variazioni dei titoli autorizzatori, l'adozione dei provvedimenti di revoca, di sospensione, di cancellazione, previsti in relazione alla perdita di requisiti, e l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di infrazioni.

3. Le province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

4. Le province provvedono a trasmettere periodicamente alla Regione i dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali dell'autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per l'autotrasporto in conto proprio, secondo quanto concordato con la direzione generale regionale competente in materia di trasporti.

TITOLO II

NORME SULL'AUTOTRASPORTO

Art. 3.

Commissioni provinciali per l'autotrasporto

1. Ciascuna provincia istituisce una commissione consultiva per l'autotrasporto composta da:

a) il dirigente della provincia, o un funzionario da lui delegato, competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto in conto proprio e per la tenuta dell'albo provinciale dell'autotrasporto per conto di terzi, con funzioni di presidente della commissione;

b) un rappresentante dell'ufficio periferico del dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) un rappresentante della locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) da uno a quattro rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori, secondo il numero definito dalla provincia con l'atto di istituzione della commissione; i rappresentanti sono designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto;

e) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali del movimento cooperativo nel settore dell'autotrasporto;

f) da uno a quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, secondo il numero definito dalla provincia con l'atto di istituzione della commissione; i rappresentanti sono designati dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato e del movimento cooperativo.

2. Per ciascun componente della commissione, l'ente o l'organizzazione di appartenenza designa un rappresentante effettivo ed uno supplente.

3. I componenti della commissione, effettivi e supplenti, rimangono in carica tre anni dal provvedimento di nomina, adottato dalla provincia secondo il proprio ordinamento.

4. La provincia nomina un segretario e il relativo supplente, e assicura quanto necessario per il funzionamento della commissione.

5. La provincia può prevedere la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti della commissione ed al segretario. L'eventuale previsione dei gettoni di presenza deve essere conforme ai criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 3, della presente legge.

6. I componenti della commissione che senza giustificato motivo non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per la rimanente durata in carica della commissione, mediante designazione e nomina di nuovi componenti.

7. La commissione si pronuncia, con parere non vincolante, nell'ambito dei seguenti procedimenti amministrativi:

a) rilascio della licenza per l'autotrasporto di merci per conto proprio, per autoveicoli aventi portata utile superiore a tremila chilogrammi;

b) cancellazione dall'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, per accertata carenza di requisiti;

c) radiazione o sospensione dall'albo di cui alla lettera b), a titolo di sanzione disciplinare.

8. La provincia può stabilire con regolamento che il parere di cui al comma 7, lettera a), non sia richiesto nei seguenti casi:

a) istanza presentata da soggetto già titolare di licenza per il conto proprio;

b) trasformazione di licenza provvisoria in licenza definitiva.

9. Fino alla nomina della commissione, la provincia provvede all'espletamento dei procedimenti amministrativi di cui al comma 7 senza avvalersi del relativo parere.

Art. 4.

Commissione regionale per l'autotrasporto

1. È istituita la commissione regionale per l'autotrasporto, composta da:

a) l'assessore regionale ai trasporti, o suo delegato, con funzioni di presidente della commissione;

b) gli assessori provinciali ai trasporti, o loro delegati;

c) quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto;

d) due rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, aderenti alle associazioni nazionali del movimento cooperativo, di cui uno del settore dell'autotrasporto;

e) quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale e aderenti, rispettivamente, alle associazioni nazionali dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato;

f) un rappresentante del sistema camerale emiliano-romagnolo;

g) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori o utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. La commissione regionale può motivatamente chiamare a partecipare alle proprie sedute un rappresentante del dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dell'ufficio territoriale del Governo di Bologna e un rappresentante della sezione regionale dell'Albo nazionale gestori rifiuti.

3. I componenti della commissione regionale sono nominati con determinazione del responsabile della direzione generale della giunta regionale competente in materia di trasporti, su designazione degli enti e delle organizzazioni indicate ai commi precedenti.

4. La commissione regionale provvede a:

a) formulare indirizzi per assicurare l'omogeneità dell'azione delle commissioni provinciali di cui all'art. 3;

b) svolgere funzioni di concertazione e raccordo con il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'art. 3 della legge n. 298 del 1974;

c) formulare pareri sui programmi e sulle direttive elaborate dalla Regione in materia di autotrasporto;

d) formulare proposte relative allo sviluppo delle attività di formazione, ricerca e studio nel settore dell'autotrasporto;

e) formulare proposte relative alla predisposizione di protocolli di intesa e di forme di concertazione con le amministrazioni preposte a garantire la sicurezza della circolazione ed il rispetto delle normative di sicurezza sociale nel settore dell'autotrasporto;

f) fornire pareri in ordine alle modifiche del contenuto dell'allegato B (esami per l'autotrasporto) della presente legge, che non costituiscano il recepimento di norme statali o dell'Unione europea;

g) formulare proposte per la definizione dei criteri di autorizzazione degli enti di formazione che svolgono i corsi per la preparazione all'esame di idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a);

h) svolgere audizioni ed altre forme di consultazione nei confronti delle associazioni dei lavoratori, degli utenti e dei consumatori, in riferimento agli interessi coinvolti nella definizione delle politiche per l'autotrasporto.

5. La commissione regionale è convocata dal suo presidente, anche su richiesta di una commissione provinciale di cui all'art. 3.

6. La Regione assicura quanto necessario per il funzionamento della commissione e per l'espletamento delle relative attività di segreteria.

Art. 5.

Controllo sull'osservanza delle tariffe a forcella

1. Al fine del controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nell'autotrasporto di merci per conto terzi, le imprese iscritte agli albi provinciali dell'autotrasporto sono tenute a conservare per due anni una copia delle lettere di vettura e una copia staccabile del giornale di bordo, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56 (Norme di esecuzione relative al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, e successive modificazioni), esibendole o trasmettendole ad ogni richiesta della provincia o dei relativi incaricati.

2. L'obbligo di cui al comma 1 sostituisce l'obbligo di trasmissione dei documenti previsto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 56 del 1978.

3. Le imprese che non ottemperano all'obbligo di conservazione dei documenti di cui al comma 1, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300. In caso di accertamento di più violazioni del medesimo obbligo si applica una sanzione massima pari a euro 900, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. La prevenzione e l'accertamento degli illeciti di cui al titolo III della legge n. 298 del 1974, spettano agli addetti della provincia incaricati del servizio di polizia stradale, alla Polizia municipale e agli altri agenti addetti ai servizi di polizia stradale, a norma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

5. In caso di inosservanza delle tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, la provincia applica le sanzioni disciplinari di cui all'art. 21 della legge n. 298 del 1974.

TITOLO III

NORME SULLE IDONEITÀ PROFESSIONALI

Art. 6.

Esami per il conseguimento di idoneità professionali

1. La provincia provvede alla gestione degli esami relativi:

a) al conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000;

b) al conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'art. 5 della legge n. 264 del 1991;

c) all'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all'art. 123, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Per lo svolgimento degli esami la provincia si avvale di commissioni composte da:

a) un funzionario della provincia, con funzioni di presidente;

b) un membro esperto designato dalla provincia;

c) un membro esperto designato dall'ufficio periferico del dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Con proprio regolamento la provincia può ampliare la composizione delle commissioni di esame.

4. I componenti delle commissioni di esame rimangono in carica tre anni dal provvedimento di nomina, adottato dalla provincia secondo il proprio ordinamento.

5. La provincia nomina un segretario e assicura quanto necessario per il funzionamento delle commissioni di esame, prevedendo in particolare la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti della commissione ed al segretario, secondo i criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 2, della presente legge.

6. Per ogni componente delle commissioni di esame e per il segretario si provvede alla designazione e alla nomina di un supplente.

7. Con proprio regolamento la provincia determina le scadenze temporali per lo svolgimento degli esami.

8. Le materie oggetto degli esami, le modalità di svolgimento e i requisiti di ammissione, sono definiti rispettivamente dagli allegati B, C e D della presente legge.

9. La provincia istituisce e riscuote appositi diritti di segreteria per la partecipazione agli esami, secondo i criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 1, della presente legge.

10. Le province possono stipulare accordi tra di esse per organizzare e svolgere unitariamente gli esami, anche avvalendosi di un'unica commissione per più ambiti provinciali.

11. fino all'istituzione delle commissioni, l'espletamento degli esami è assicurato dalle commissioni esistenti.

12. La provincia provvede al rilascio degli attestati di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 264 del 1991.

Art. 7.

Disposizioni sull'abilitazione a insegnante e istruttore di autoscuola

1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola è automaticamente sospesa qualora il titolare subisca provvedimenti di sospensione della patente di guida, o qualora perda qualcuno dei requisiti di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'allegato D, paragrafo 3, della presente legge.

2. La sospensione dell'abilitazione opera fino alla cessazione delle cause determinanti, di cui al comma 1.

Art. 8.

Corsi di formazione professionale

1. La giunta regionale definisce criteri e modalità ai quali gli enti di formazione devono attenersi nell'organizzazione e nello svolgimento dei seguenti corsi:

a) corsi per la preparazione all'esame di idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, previsti dall'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 395 del 2000;

b) corsi per la preparazione dei responsabili tecnici delle officine che svolgono attività di revisione dei veicoli, previsti all'art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

2. La provincia sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 definisce il termine di attivazione dei corsi.

TITOLO IV

NORME SU SCUOLE NAUTICHE
E OFFICINE PER LA REVISIONE AUTO

Art. 9.

Scuole nautiche

1. Si definiscono «scuole nautiche» i centri per l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997.

2. Ciascuna sede di scuola nautica è soggetta ad autorizzazione e vigilanza da parte della provincia nel cui territorio è ubicata.

3. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento della disponibilità e dell'idoneità dei locali, delle attrezzature marinarie, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico e dei requisiti soggettivi indicati nell'allegato E della presente legge, oltre alla verifica della disponibilità di personale idoneo alle funzioni di istruttore ed all'attività di insegnamento ai sensi degli articoli 27, comma 1, e 28, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997. L'autorizzazione, è rilasciata previa acquisizione del parere del capo del compartimento marittimo o del direttore dell'ufficio periferico del dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 28, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997, in ordine all'idoneità tecnica delle attrezzature marinarie, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico e dei titoli in possesso del personale docente.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza tecnica sulle scuole nautiche, la provincia può avvalersi degli organismi competenti al rilascio del parere di cui al comma 3, secondo quanto disposto dall'art. 105, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

5. Le scuole nautiche curano la tenuta di un registro vidimato dalla provincia contenente:

a) data di iscrizione e generalità degli allievi;

b) luogo, data e orari delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche, e, relativa partecipazione degli allievi.

6. I corsi per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche devono prevedere i minimi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche indicati nell'allegato E della presente legge.

7. I soggetti non autorizzati ai sensi del comma 2 non possono fregiarsi del titolo di «scuola nautica» e nella pubblicizzazione delle proprie attività non possono porre riferimenti al conseguimento delle patenti nautiche ed alla preparazione ai relativi esami.

8. Le scuole nautiche, nella pubblicizzazione della loro attività, devono riportare gli estremi dell'autorizzazione conseguita ai sensi del comma 2.

9. Fatto salvo quanto previsto all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 2.500:

a) chi esercita l'attività di scuola nautica in assenza di autorizzazione;

b) chi viola i divieti di cui al comma 7.

10. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 600 il titolare di scuola nautica il quale non rispetti quanto previsto dai commi 3, 5, 6 e 8.

11. Nel caso di accertata perdita dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, la provincia intima al titolare la regolarizzazione entro congruo termine, comunque non superiore ai sessanta giorni, disponendo, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine, e negli eventuali ulteriori casi previsti dai regolamenti provinciali, si provvede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 10.

Officine per la revisione auto

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni di veicoli di cui all'art. 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il titolare dell'impresa individuale, o il responsabile tecnico nei casi di cui all'art. 240 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, deve aver superato il corso di formazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) della presente legge. Il requisito vale per le domande di autorizzazione presentate dopo il termine di attivazione dei corsi di formazione.

2. I titolari o i responsabili tecnici di imprese autorizzate in data antecedente al termine di cui al comma 1, devono frequentare il corso di formazione superando la prova finale entro la seconda sessione dalla attivazione dei corsi. Il termine è prorogato alla quarta sessione dalla attivazione dei corsi, per i titolari o i responsabili tecnici di imprese autorizzate i quali abbiano già frequentato presso un ente di formazione un corso per l'esecuzione delle revisioni di veicoli. In caso di inosservanza di tali termini la provincia provvede alla sospensione dell'autorizzazione all'impresa fino all'accertato superamento del corso di formazione da parte del titolare o del responsabile tecnico dell'impresa.

3. Nell'ambito dei criteri di cui all'art. 8, comma 1, possono essere previsti contenuti e modalità di svolgimento dei corsi differenziati per i titolari o i responsabili tecnici i quali abbiano già frequentato presso un ente di formazione un corso per l'esecuzione delle revisioni di veicoli.

4. Le funzioni di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate all'esecuzione delle revisioni attengono alla permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, alla regolare tenuta dei registri delle revisioni e alla corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni.

5. La provincia provvede in particolare a verificare, anche tramite periodica attività ispettiva:

a) l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), per l'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui all'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);

b) l'esercizio effettivo di tutte le attività di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 122 del 1992;

c) il possesso di adeguata capacità finanziaria, secondo parametri prestabiliti;

d) il possesso di idonei locali, attrezzature e strumentazioni, accertato dal competente ufficio del dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e) il possesso in capo al titolare dell'impresa o al responsabile tecnico e i requisiti personali e professionali di cui all'art. 240, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;

f) la corretta tenuta dei registri, vidimati dalla provincia, in cui sono annotate le istanze di revisione;

g) la corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni fissate a norma dell'art. 80, comma 12, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

6. L'esercizio della vigilanza amministrativa è svolto dalla provincia secondo la procedura di cui all'art. 336 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. L'applicazione delle sanzioni previsto può essere compiuta anche sulla base degli esiti delle verifiche effettuate dagli uffici del dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Sanzioni

1. La provincia ed i relativi incaricati provvedono all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge secondo le norme di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 12.

Revisione degli allegati

1. La giunta regionale provvede con propri atti alle modifiche del contenuto degli allegati alla presente legge. Le relative disposizioni entrano in vigore con la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del nuovo testo coordinato degli allegati come modificati.

2. Le modifiche del contenuto dell'allegato B, che non costituiscono il recepimento di norme statali o dell'Unione europea, sono compiute previo parere della commissione regionale per l'autotrasporto, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera f).

Art. 13.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. La legge regionale 10 maggio 1978, n. 14 (Subdelega alle province dell'attività istruttoria relativa alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci) è abrogata.

2. L'entrata in vigore della norma di cui all'art. 6, comma 8, della presente legge, relativamente ai contenuti dell'allegato B (Esami per l'autotrasporto), è rinviata alla data del 1° gennaio 2005. Fino a tale termine, le materie oggetto degli esami per l'autotrasporto, le modalità di svolgimento ed i requisiti di ammissione, rimangono regolati dalla normativa statale.

ALLEGATO A

DIRITTI DI SEGRETERIA E GETTONI DI PRESENZA

1. Diritti di segreteria per la partecipazione agli esami.

La provincia istituisce i diritti di segreteria di cui all'art. 6, comma 9, determinandoli nella somma di euro 60 per ogni candidato.

2. Gettoni di presenza per le commissioni d'esame.

La provincia prevede i gettoni di presenza di cui all'art. 6, comma 5, determinandoli in una somma compresa tra euro 300 ed euro 400 per ogni componente delle commissioni di esame, per il segretario e di relativi supplenti, per ogni sessione di esame.

3. Gettoni di presenza per la commissione provinciale per l'autotrasporto.

I gettoni di presenza di cui all'art. 3, comma 5, qualora previsti dalla provincia, sono determinati nella somma di euro 50 per ogni componente della commissione provinciale, per il segretario ed i relativi supplenti, per ogni seduta di effettiva partecipazione.

ALLEGATO B

ESAMI PER L'AUTOTRASPORTO (MATERIE, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E REQUISITI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER L>IDONEITÀ PROFESSIONALE ALLA DIREZIONE DI ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI MERCI E DI VIAGGIATORI)

1. Materie di esame per l'autotrasporto di merci

L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione dell'attività di autotrasporto di merci verte sulle materie che seguono:

1.A) Elementi di diritto civile.

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere i contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;

2) essere in grado di predisporre un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;

3) essere in grado di valutare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o da ritardo nella consegna, nonché gli effetti del reclamo sulla responsabilità contrattuale;

4) conoscere le disposizioni della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti.

1.B) Elementi di diritto commerciale.

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazioni, libri contabili, etc.), nonché le conseguenze del fallimento;

2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciale e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.

1.C) Elementi di diritto sociale.

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, etc.);

2) conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;

3) conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forme dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, etc.);

4) conoscere le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 del consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e n. 3821/1985 del consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e le misure pratiche per l'attuazione di tali regolamenti.

1.D) Elementi di diritto tributario.

Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:

1) all'IVA per il servizio di trasporto;

2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;

3) alle imposte sugli autoveicoli utilizzati per il trasporto su strada di merci, nonché ai pedaggi ed ai diritti di utenza, riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;

4) ai profili essenziali delle imposte sui redditi.

1.E) Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa.

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti e mezzi di pagamento;
- 2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fidejussioni, ipoteche, leasing, factoring, etc.), nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano;
- 3) sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;
- 4) essere in grado di leggere ed interpretare un conto dei ricavi;
- 5) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;
- 6) essere in grado di redigere un bilancio;
- 7) conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, etc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;
- 8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa, e organizzare programmi di lavoro;
- 9) conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della promozione della vendita di servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni;
- 10) conoscere i vari tipi di assicurazione che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità sulle cose trasportate) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;
- 11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;
- 12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli usi internazionali sui termini di consegna delle merci (Incoterms);
- 13) conoscere le varie categorie dei soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto.

1.F) Accesso al mercato.

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, all'autorizzazione per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni;
- 2) conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;
- 3) conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporto su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi, relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli;
- 4) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli e alla logistica;
- 5) conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione.

1.G) Norme tecniche e gestione tecnica.

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere le norme relative ai pesi e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati dell'Unione europea, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
- 2) essere in grado di scegliere in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistema di frenatura, etc.);
- 3) conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione e al controllo tecnico degli autoveicoli;
- 4) essere in grado di tenere conto delle misure adottate per la lotta contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore, e l'inquinamento acustico;

5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;

6) conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci a carico (sponde, container, palette, etc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico, delle merci (ripartizioni del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, etc.);

7) conoscere le varie tecniche di trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;

8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, e in particolare quelle derivanti dalle direttive 94/55/CE del consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, e 96/35/CE del consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e dal regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio;

9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti (ATP);

10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di animali vivi.

1.H) Sicurezza stradale.

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestati di idoneità, etc.);
- 2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione, vigenti nei vari Stati dell'Unione europea (limiti di velocità, precedenza, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, etc.);
- 3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate a conducenti, sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;
- 4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni;
- 5) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati dell'Unione europea.

2. Materie di esame per l'autotrasporto di viaggiatori.

L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione dell'attività di autotrasporto di persone verte sulle materie che seguono:

2.A) Elementi di diritto civile.

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere i contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;
- 2) essere in grado di predisporre un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;
- 3) essere in grado di valutare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati ai passeggeri o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

2.B) Elementi di diritto commerciale.

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazioni, libri contabili, etc.), nonché le conseguenze del fallimento;
- 2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciale e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.

2.C) Elementi di diritto sociale.

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, etc.);

2) conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;

3) conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forme dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, etc.);

4) conoscere le disposizioni del reg. (CEE) 3820/85 e del reg. (CEE) 3821/85 e le misure pratiche per l'attuazione di tali regolamenti.

2.D) Elementi di diritto tributario.

Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:

1) all'IVA per il servizio di trasporto;

2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;

3) alle imposte sugli autoveicoli utilizzati per il trasporto su strada di merci, nonché ai pedaggi ed ai diritti di, utenza, riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;

4) ai profili essenziali delle imposte sui redditi.

2.E) Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa.

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti e mezzi di pagamento;

2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fidejussioni, ipoteche, leasing, factoring, etc.), nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano;

3) sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;

4) essere in grado di leggere ed interpretare un conto dei ricavi;

5) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;

6) essere in grado di redigere un bilancio;

7) conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, etc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per passeggero;

8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa e organizzare programmi di lavoro;

9) conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della promozione della vendita di servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità e delle pubbliche relazioni;

10) conoscere i vari tipi di assicurazione che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità sulle persone trasportate e sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;

11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;

12) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di viaggiatori;

13) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di viaggiatori.

2.F) Accesso al mercato.

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, all'autorizzazione per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni;

2) conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;

3) conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporto su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi, relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli;

4) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di viaggiatori;

5) conoscere le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto e essere in grado di elaborare programmi di trasporto.

2.G) Norme tecniche e gestione tecnica.

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le norme relative ai pesi e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati dell'Unione europea;

2) essere in grado di scegliere in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistema di frenatura, etc.);

3) conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione e al controllo tecnico degli autoveicoli;

4) essere in grado di tenere conto delle misure adottate per la lotta contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore, e l'inquinamento acustico;

5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature.

2.H) Sicurezza stradale

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestati di idoneità, etc.);

2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione, vigenti nei vari Stati dell'Unione europea (limiti di velocità, precedenza, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, etc.);

3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate a conducenti, sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;

4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni;

5) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati dell'Unione europea.

3. Modalità di svolgimento degli esami.

Le prove d'esame consistono in:

a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;

b) una esercitazione su un caso pratico.

Per l'esecuzione di ciascuna delle prove anzidette, il candidato dispone di due ore; per la valutazione della prova di cui al punto a), sono attribuiti al massimo sessanta punti; per la prova di cui al punto b), sono attribuiti al massimo quaranta punti.

L'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti nella prova di cui al punto a), almeno venti punti per la prova di cui al punto b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

Per le persone che provino di avere maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo la direzione dell'attività nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo e aventi i requisiti di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000, le quali regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000, si considera superato l'esame qualora il candidato ottenga almeno trenta punti nella prova di cui al punto a), almeno sedici punti per la prova di cui al punto b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse di imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.

4. *Requisiti per l'ammissione all'esame.*

Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale alla direzione di attività autotrasporto di merci e di viaggiatori, in campo nazionale ed internazionale, le persone maggiori di età, non interdette giudizialmente e non inabilite che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero il corso di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) della legge, o altro corso di preparazione all'esame presso organismi autorizzati.

ALLEGATO C

ESAMI PER L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA (MATERIE, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E REQUISITI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO)

1. *Materie di esame.*

L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto verte sulle materie che seguono:

A) *La circolazione stradale.*

Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità;
Nozioni di veicolo;
Classificazione e caratteristiche dei veicoli;
Masse e sagome limiti;
Traino di veicoli;
Norme costruttive e di equipaggiamento;
Accertamenti tecnici per la circolazione;
Destinazione ed uso dei veicoli;
Documenti di circolazione ed immatricolazione;
Estratto dei documenti di circolazione e di guida;
Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici;
Guida dei veicoli;
Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;

Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

B) *Il trasporto di merci.*

Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
Comitati dell'albo e loro attribuzioni;
Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni;
Iscrizioni delle imprese estere;
Fusioni e trasformazioni;
Abilitazioni per trasporti speciali;
Variazioni dell'albo;
Sospensioni dall'albo;
Cancellazioni dall'albo;
Sanzioni disciplinari;
Effetti delle condanne penali;
Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi;
Omissione di comunicazioni all'albo;
Accesso al mercato nazionale e internazionale;
Tariffe a forcella per i trasporti di merci;
Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi;

Trasporto merci in conto proprio;
Licenze;
Commissioni per le licenze, esame e parere;
Elencazione delle cose trasportabili;
Revoca delle licenze;
Ricorsi;
Servizi di piazza e di noleggio;
Esenzioni nella disciplina del trasporto merci;
Trasporti internazionali.

C) *Navigazione.*

Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale;
Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa;
Navi e galleggianti;
Unità da di porto;
Costruzione delle imbarcazioni da diporto;
Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi;
Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze;
Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi;
Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori;
Competenze del registro italiano navale (R.I.Na.);
Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri;
Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti;
Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione;
Noleggio e locazione;
Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori;
Regime fiscale ed assicurativo;
Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni;
Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi;
Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori;
Validità e revisione delle patenti nautiche;
Norme per l'esercizio dello sci nautico.

D) *Il pubblico registro automobilistico (P.R.A.).*

Legge del P.R.A.
Legge istitutiva dell'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.);
Compilazione delle note;
Iscrizioni;
Trascrizioni;
Annotazioni;
Cancellazioni;

E) *Il regime tributario.*

Le imposte dirette ed indirette in generale;
L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo;
Fatturazione delle operazioni;
Fatturazione delle prestazioni professionali;
Ricevuta fiscale: forma e contenuti;
Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie;
Registri contabili IVA;
Dichiarazione annuale IVA;
Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA;
Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.

2. Modalità di svolgimento degli esami.

La prova d'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, vertenti sulle materie sopra elencate.

3. Requisiti di ammissione agli esami.

Possono essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente ed essere comunque stabiliti in Italia;

b) avere raggiunto la maggiore età;

c) non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Per i delitti sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

d) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione, previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia);

e) non essere interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

f) essere in possesso di diploma di istituto secondario di secondo grado (quinquennale o quadriennale) o titolo di studio equipollente.

Nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi 6 e 7, della legge 4 gennaio 1994, n. 11 (Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi), il requisito di cui alla lettera f) può essere sostituito dal possesso di un attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione professionale, secondo le disposizioni definite dalla deliberazione della giunta regionale 18 aprile 2001, n. 542.

Allegato D

ESAMI PER INSEGNANTE E ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA (MATERIE, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E REQUISITI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI INSEGNANTE E DI ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA)

1. Esami per insegnante di teoria.

Per conseguire l'abilitazione ad insegnante di teoria per le autoscuole occorre superare preliminarmente una prova scritta consistente nella compilazione di due schede quiz, identiche a quelle utilizzate per il conseguimento della patente «B».

La prova si intende superata ed il candidato può essere ammesso a sostenere le prove successive, qualora non effettui più di tre errori complessivamente.

Le successive prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova orale, come di seguito specificate:

prova scritta, riguardante la risoluzione, con adeguato svolgimento tecnico e giuridico, di un quesito vertente sulla circolazione stradale e sulla tecnica costruttiva del veicolo e dei suoi elementi costitutivi, nonché sulle fondamentali operazioni matematico-fisiche sottese alla dinamica della circolazione stradale ed utili per una efficace prevenzione dei rischi connessi alle manovre di guida ed alla conduzione degli autoveicoli;

prova orale, consistente in domande relative a:

a) argomenti facenti parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D, E, integrato con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche;

b) sommarie cognizioni in merito alla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale, propaganda per la sicurezza stradale;

c) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale;

d) nozioni sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche prima della guida, in osservanza all'art. 6 della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati);

e) nozioni sulla attività e sulla normativa delle scuole guida.

2. Esami per istruttore di guida.

Per conseguire l'abilitazione a istruttore di guida occorre superare preliminarmente una prova scritta consistente nella compilazione di due schede quiz, identiche a quelle utilizzate per il conseguimento della patente «B».

La prova si intende superata ed il candidato può essere ammesso a sostenere le prove successive, qualora non effettui più di tre errori complessivamente.

Le successive prove d'esame consistono in una prova orale e in una prova pratica, come di seguito specificate:

prova orale, vertente su:

a) argomenti facenti parte del programma di esame per il conseguimento di patente di categoria B, con una conoscenza più vasta di nozioni;

b) sommarie cognizioni in merito alla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale, propaganda per la sicurezza stradale;

c) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale;

d) nozioni sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche prima della guida, in osservanza all'art. 6 della legge n. 125 del 2001;

e) nozioni sulla attività e sulla normativa delle scuole guida;

prova pratica, nella quale saranno effettuate le seguenti guide pratiche:

a) per i candidati in possesso di patente di guida corrispondente, guida di un autobus per verificare l'esperienza e l'affidabilità di guida nella conduzione dell'automezzo;

b) guida di una autovettura, simulando una esercitazione ad un allievo, per consentire la verifica delle attitudini all'istruzione alla guida;

c) guida di un motociclo pari o superiore a 35 kw di potenza massima, per verificarne l'esperienza di guida.

3. Requisiti per l'ammissione agli esami per insegnante e istruttore di autoscuola.

Possono essere ammessi a sostenere gli esami per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti ed istruttori di autoscuola coloro che risultino in possesso dei titoli e dei requisiti tecnici e di buona condotta di seguito descritti.

Gli insegnanti di teoria devono essere in possesso dei seguenti titoli:

a) diploma di istituto secondario di secondo grado (quinquennale o quadriennale) o titolo di studio equipollente;

b) patente di guida, almeno della categoria B normale, oppure B speciale.

Gli istruttori di guida devono essere in possesso dei seguenti titoli:

a) licenza della scuola dell'obbligo;

b) patente di guida della categoria A e DE, ovvero A e D, rispettivamente per insegnamento presso le autoscuole di tipo a) o di tipo b), come individuate dall'art. 335, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.

Gli insegnanti di teoria già abilitati che intendono conseguire l'abilitazione ad istruttore di guida, sono ammessi direttamente a sostenere la prova pratica di guida, purché in possesso della patente di guida della categoria richiesta dalla normativa.

Gli istruttori di guida che intendono conseguire anche l'idoneità ad insegnante di teoria, sono ammessi direttamente alla prova scritta, purché in possesso del titolo di studio di cui alla lettera a),

Si considerano in possesso del requisito di buona condotta, e possono pertanto essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida, coloro che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) non essere dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

b) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423 del 1956, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge n. 575 del 1965;

c) non essere stati condannati a pena detentiva superiore a tre anni, ovvero, indipendentemente dalla pena inflitta, non essere stati condannati per uno dei seguenti reati:

art. 348 del codice penale - abusivo esercizio di una professione;

art. 432 del codice penale - Attentati alla sicurezza dei trasporti;

art. 527 del codice penale - Atti osceni;

art. 575 del codice penale - Omicidio;

art. 581 del codice penale - Percosse;

art. 589 del codice penale - Omicidio colposo;

art. 593 del codice penale - Omissione di soccorso;

art. 609-bis del codice penale - Violenza sessuale;

art. 610 del codice penale - Violenza privata;

art. 613 del codice penale - Stato di incapacità procurato mediante violenza;

art. 624 del codice penale - Furto;

art. 628 del codice penale - Rapina;

art. 629 del codice penale - Estorsione;

art. 630 del codice penale - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

art. 640 del codice penale - Truffa;

art. 646 del codice penale - Appropriazione indebita;

art. 648 del codice penale - Ricettazione;

art. 648-bis del codice penale - Riciclaggio;

art. 660 del codice penale - Molestia o disturbo alle persone;

art. 686 del codice penale - Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione;

art. 688 del codice penale - Ubriachezza;

art. 690 del codice penale - Determinazione in altri dello stato di ubriachezza.

Sono fatti comunque salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.

Per i reati sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

ALLEGATO E

REQUISITI PER LE SCUOLE NAUTICHE

1. Requisiti dei locali.

I locali della scuola nautica devono comprendere:

a) aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;

b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;

c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed aerati.

L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento urbanistico-edilizio (RUE), ovvero in via transitoria dal regolamento edilizio, vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.

L'arredamento dell'aula di insegnamento deve comprendere:

a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;

b) una lavagna delle dimensioni minime di metri 1,10 per 0,80 o lavagna luminosa;

c) posti a sedere e tavoli da carteggio (almeno 4) per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo.

2. Requisiti in attrezzature, materiali e unità da diporto.

La scuola nautica deve disporre dei seguenti strumenti:

A) Attrezzature:

bussola marina;

barometro aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;

strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS);

sestante (solo per le scuole che svolgono corsi per la preparazione al conseguimento della patente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997).

B) Sussidi:

facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;

carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;

carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;

tavole per il calcolo delle rette d'altezza (solo per le scuole che svolgono corsi per la preparazione al conseguimento della patente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997);

carte di analisi meteorologica;

rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;

rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;

modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;

rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;

rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello;

rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;

rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi (diurni, notturni e sonori);

rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti.

I sussidi di cui alla presente lettera, con esclusione delle carte nautiche ufficiali, possono essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

C) Documentazione Didattica:

fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'istituto idrografico della Marina;

elenco dei fari e segnali da nebbia;

portolano del Mediterraneo;

leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto.

D) Unità da diporto:

La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, compatibile con il tipo di insegnamento da impartire, nei termini di seguito indicati:

per l'abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto (aventi lunghezza inferiore a 24 metri) con navigazione entro le 12 miglia e senza alcun limite di costa, la scuola deve disporre di una unità da diporto a motore o a vela, anche se con motore ausiliario o motoveliero iscritta nei registri del compartimento marittimo o del dipartimento dei trasporti terrestri, ed avente l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento che si effettuano;

per l'abilitazione al comando di navi da diporto (aventi lunghezza superiore a 24 metri), la scuola deve disporre di una nave da diporto (a motore o a vela, anche se con motore ausiliario), o, in alternativa, di una unità avente lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 metri, iscritte nei registri del compartimento marittimo ed aventi l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento che si effettuano.

I mezzi nautici devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi ed essere immatricolati a nome del titolare della scuola nautica o del soggetto che ne ha concesso la disponibilità.

3. Requisiti soggettivi dei titolari di scuola nautica.

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che la persona fisica richiedente, o il legale rappresentante della persona giuridica richiedente, sia in possesso dei seguenti requisiti:

aver compiuto diciotto anni;

non essere interdetto o inabilitato;

non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423 del 1956, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge n. 575 del 1965;

non essere stato condannato a pena detentiva superiore a 3 anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione; si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

non essere dichiarato fallito, e non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;

capacità finanziaria comprovata mediante documenti attestanti la proprietà di immobili, per un valore non inferiore a euro 60 mila, liberi da gravami ipotecari, ovvero mediante attestazioni di affidamento creditizio per importo non inferiore a euro 30 mila, da parte di aziende o istituti di credito, o società finanziarie aventi capitale non inferiore a euro 3 milioni.

4. Requisiti dell'attività didattica.

I corsi per la preparazione al conseguimento delle patenti nautiche devono prevedere i minimi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche di seguito indicati:

A) per la preparazione al conseguimento della patente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 (patente per il comando e la condotta delle unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri, per la navigazione entro dodici miglia dalla costa):

20 ore di teoria, su almeno 3 giorni, e 2 ore di esercitazioni pratiche, su almeno 2 giorni, per l'abilitazione limitata alle sole unità a motore;

20 ore di teoria, su almeno 3 giorni, e 18 ore di esercitazioni pratiche, su almeno 3 giorni, per l'abilitazione valida anche per le unità a vela;

B) per la preparazione al conseguimento della patente di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 (patente per il comando e la condotta delle unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri, per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa):

32 ore di teoria, su almeno 4 giorni, e 4 ore di esercitazioni pratiche, su almeno 2 giorni, per l'abilitazione limitata alle sole unità a motore;

32 ore di teoria, su almeno 4 giorni, e 24 ore di esercitazioni pratiche, su almeno 4 giorni, per l'abilitazione valida anche per le unità a vela;

C) per la preparazione al conseguimento della patente di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 (patente per il comando delle unità da diporto aventi una lunghezza superiore a 24 metri):

40 ore di teoria, su almeno 5 giorni, e 9 ore di esercitazioni pratiche, su almeno 3 giorni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 maggio 2003

VASCO - ERRANI

03R0430

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 20 maggio 1997, n. 33: «Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art. 1.

Modifiche agli articoli 1, 24, 26 e 27 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 33

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 33 così come sostituita dal comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 23 aprile 2002, n. 6 è sostituita dalla seguente:

«b) la durata del prestito non può essere superiore a quarantotto mesi e la durata delle operazioni di leasing mobiliare non può essere superiore a sessanta mesi».

2. L'alinnea del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 33/1997 è sostituita dalla seguente:

«1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 22 devono pervenire al servizio regionale competente, entro la data indicata nel quadro attuativo annuale, corredate della seguente documentazione».

3. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 33/1997 è sostituito dal seguente:

«2. Il dirigente del servizio competente dispone la concessione entro la data indicata nel quadro attuativo annuale e provvede alla liquidazione del contributo entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma E».

4. La lettera a) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 33/1997 è sostituita dalla seguente:

«a) entro la data prevista nel quadro attuativo annuale, per i contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e della lettera a) del comma 3».

5. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 33/1997 è sostituita dalla seguente:

«*a)* entro la data indicata nel quadro attuativo annuale, per quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 e per quelli di cui alla lettera *a)* del comma 3;».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

03R0608

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2002, n. 18.

Istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art.1.

Istituzione e funzioni

1. Al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989» ed a quanto previsto dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, è istituita presso il consiglio regionale il garante per l'infanzia e l'adolescenza.

2. Il garante:

a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;

b) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'art. 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451: «Istituzione della commissione parlamentare per l'infanzia e dell'osservatorio nazionale per l'infanzia»;

c) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali;

d) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla convenzione internazionale ed alla Carta europea di cui al comma 1;

e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti, dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

f) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;

g) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; vigila in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni emesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

h) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»;

i) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione; istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;

l) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non accompagnato;

m) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 451/1997;

n) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni.

3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il garante per l'infanzia e l'adolescenza:

a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, allo svolgimento di specifiche attività;

b) stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

c) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

d) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;

e) promuove interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei minori.

Art. 2.

Nomina, requisiti ed incompatibilità

1. Il garante è nominato dal consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, laureate con documentata esperienza almeno decennale, o, in assenza di laurea, in possesso del diploma di scuola media superiore, con documentata esperienza di almeno quindici anni. L'esperienza deve essere maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari.

È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.

2. L'incarico di cui al comma 1 ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. Sono incompatibili con l'incarico di cui al comma 1:

a) i membri del parlamento, i Ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, e i titolari di altre cariche elettive;

b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende U.S.L. e delle aziende ospedaliere regionali;

c) i coordinatori della rete dei servizi degli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)* della legge 8 novembre 2000, n. 328: «legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione.

4. L'incarico è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa anche libero professionale.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34: «Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione».

6. Al garante per l'infanzia e l'adolescenza spetta un'indennità pari a quella prevista per il difensore civico dall'art. 8 della legge regionale 14 ottobre 1981, n. 29: «Istituzione del difensore civico», nonché il rimborso spese ed il trattamento di missione di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20: «Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale».

7. Il difensore civico e il garante per l'infanzia e l'adolescenza coordinano la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 3.

Ufficio del garante

1. L'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza ha sede presso la giunta regionale e si avvale della struttura regionale competente in materia di servizi sociali.

2. La giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento annuale previsto per l'attuazione della presente legge, determina il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.

3. Il garante per l'infanzia e l'adolescenza riferisce in consiglio, almeno una volta all'anno, sull'attività svolta corredata da osservazioni e suggerimenti, ed invia entro il 31 marzo di ogni anno al presidente del consiglio una relazione esplicativa.

4. Il consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi statutari della Regione e degli enti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.

5. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sugli organi di stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive.

Art. 4.

Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, il consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituita dall'art. 1, comma 6, della legge n. 451/1997, una conferenza regionale sull'infanzia ed adolescenza in collaborazione con il garante per l'infanzia e l'adolescenza, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge, a decorrere dall'anno 2002, è destinata una quota parte delle risorse stanziate per la realizzazione di servizi di protezione e tutela dei minori, pari a € 361.519,83 a carico della UPB 5.29.07 nell'ambito del fondo unico nazionale per le politiche sociali.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

03R0609

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2002, n. 19.

Modifiche della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 concernente: «Norme ed indirizzi per il settore del commercio».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26, è sostituito dal seguente:

«2. La Regione riconosce la funzione sociale espletata dalle cooperative costituite fra i consumatori, nonché il contributo allo sviluppo del commercio recato dalle imprese esercenti l'attività di rappresentanza e di intermediazione commerciale.».

Art. 2.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 26/1999 sono soppresse le parole: «misti o».

Art. 3.

Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 26/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Le medie strutture di vendita sono localizzabili nella zona A in base a quanto previsto dall'art. 9.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 26/1999 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le grandi strutture di vendita hanno il vincolo di trasferimento o accorpamento di esercizi di medie e grandi dimensioni per una superficie complessiva pari al 30 per cento di quella di vendita globale della grande struttura per la quale è richiesta l'autorizzazione. Gli esercizi trasferibili devono aver esercitato l'attività per almeno tre anni ed essere localizzati nei comuni appartenenti al bacino commerciale sede del nuovo esercizio. In caso di ampliamento di settore merceologico già autorizzato, il trasferimento è calcolato alla sola parte ampliata. Nel caso di modifica di settore merceologico il 30 per cento da trasferire è riferito alla superficie globale.».

Art. 4.

1. L'art. 7 della legge regionale n. 26/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Parcheggi*). — 1. La realizzazione delle medie e grandi strutture di vendita è subordinata alla dotazione minima di aree destinate a parcheggio, la cui superficie complessiva è calcolata in base ai parametri previsti dalla tabella D allegata alla presente legge. Tali parametri sono comprensivi delle aree di parcheggio privato e delle aree di parcheggio pubblico. di cui all'art. 62, commi 1 e 4, del regolamento edilizio tipo approvato con regolamento regionale 14 settembre 1989, n. 23, e successive modificazioni. Nelle zone classificate B, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, la quantità di aree da destinare a parcheggio pubblico non può essere ridotta alla metà. Nelle zone classificate A i parametri sono quelli stabiliti dalla normativa urbanistica comunale.

2. Ai fini dell'applicazione dei parametri di cui alla tabella D, per superficie di vendita si intende l'area effettivamente destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e aree coperte comuni, spazi di avancassa.

3. Nelle concessioni edilizie relative alle strutture commerciali di cui al comma 1, sono specificate le superfici destinate a parcheggi privati e quelle destinate a parcheggi pubblici. Le superfici di parcheggio privato comprendono le aree a disposizione dei titolari e dei dipendenti delle strutture commerciali, le aree destinate alle operazioni di carico e scarico delle merci e le aree a disposizione dei clienti. Per quanto concerne la determinazione degli oneri concessori, le superfici di parcheggio privato sono considerate parcheggi pertinenti ai sensi dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

4. Per gli esercizi già in attività alla data del 24 aprile 1999 i parametri di superficie di parcheggio restano quelli preesistenti, così pure nei casi di subentro, qualora l'attività sia inerente lo stesso settore merceologico. L'adeguamento ai nuovi parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di modifica del settore merceologico e di ampliamento della superficie di vendita per la sola parte ampliata. L'eventuale riduzione dei parametri comporta la riduzione della superficie di vendita o la revoca dell'autorizzazione.

5. Nell'ambito delle medie e grandi strutture commerciali in cui sono presenti attività artigianali e di servizi deve essere assicurata una dotazione di parcheggi a supporto delle predette attività, che si aggiunge a quella prevista dal comma 1 e che è disciplinata dal piano regolatore generale del comune.

6. I parcheggi previsti dal presente articolo sono realizzati in contiguità, anche funzionale, con le strutture commerciali cui ineriscono e possono essere utilizzati da tutti i cittadini; particolari forme di gestione possono essere oggetto di apposita convenzione con il comune per disciplinare, in particolare, i criteri di regolamentazione della sosta, la sua eventuale onerosità e la relativa gestione finanziaria. È ammessa la realizzazione di parcheggi anche su suoli la cui titolarità sia diversa da quella delle strutture commerciali cui ineriscono, purché i gestori di queste ne abbiano la disponibilità. Le medie e grandi strutture di vendita poste al di fuori dei centri abitati o ai loro margini possono utilizzare parcheggi pubblici messi a loro disposizione dal comune, quando questi non siano utilizzabili dalla popolazione o come parcheggi scambiatori per l'accesso al centro urbano con mezzi collettivi. Il rapporto fra il gestore della struttura ed il comune è disciplinato da apposita convenzione.

7. Le aree destinate a parcheggio possono essere ricavate anche in vani interrati, purché siano assicurate efficaci soluzioni di accesso, illuminazione interna ed aerazione. Sono in ogni caso prescritti percorsi veicolari, aree di parcheggio e stazionamento differenziate per i clienti e per gli approvvigionamenti, gli uffici ed i servizi; alle operazioni di carico e scarico delle merci va riservata un'area dimensionata alle esigenze della struttura e delimitata rispetto alla restante area di parcheggio, in modo da non interferire con la sua utilizzazione. Vanno adottati tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare un'agevole fruizione dei parcheggi e un facile accesso da questi ai punti di vendita, nonché rimosse le eventuali barriere architettoniche presenti. Qualora siano previste tecniche di parcheggio non tradizionali, che consentano di minimizzare le aree necessarie per la manovra, è ammessa una riduzione della superficie complessiva destinata a parcheggi, purché sia assicurata una capienza equivalente in numero di posti macchina. Gli accessi e le uscite dai parcheggi devono essere realizzati in modo da evitare, o ridurre al minimo, le interferenze con il traffico che si svolge sulle strade pubbliche, in particolare nelle ore di punta.

8. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle eventuali diverse disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali, nonché sulle altre norme comunali in materia edilizia. Sono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica approvati entro la data del 24 aprile 1999 e quelle dei piani di lottizzazione convenzionati entro la medesima data.»

Art. 5.

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 26/1999 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Sospensione del rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita*). — 1. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita è sospeso fino all'approvazione dei piani di coordinamento territoriale, che stabiliscono, d'intesa con i comuni, la programmazione riguardante la grande distribuzione con relativa individuazione di zone idonee, anche attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico riferiti alla grande distribuzione in ambito provinciale di cui all'art. 8.»

Art. 6.

1. Il numero 2) della lettera a) e il numero 2) della lettera b) del comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 26/1999 sono abrogati.

2. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 26/1999 è sostituito dal seguente:

«5. Nella zona «A» sono altresì localizzabili strutture formate da un insieme di esercizi con singole superfici di vendita non superiori a 600 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e 900 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, fisicamente divisi tra loro, con ingressi singoli anche se accessibili da corridoi o altri comuni, come di seguito riportato:

a) comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti: M 2 A - M 2 E, medie strutture commerciali del settore alimentare e non alimentare, con superficie di vendita compresa tra 601 e 1.500 mq;

b) comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: M 2 A - M 2 E, medie strutture commerciali del settore alimentare e non alimentare, con superficie di vendita compresa tra 901 e 2.500 mq.»

3. Al comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 26/1999 le parole: «qualora si renda impossibile la realizzazione delle prescritte dotazioni di pertinenza» sono sostituite dalle parole: «qualora si renda impossibile la realizzazione delle prescritte dotazioni di parcheggio di pertinenza previste dal piano regolatore generale».

Art. 7.

1. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 26/1999 è abrogato.

Art. 8.

Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 26/1999 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Trascorso il termine di cui al comma 1, l'interessato può richiedere al comune se la conferenza sia stata indetta; in caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, l'interessato invia la domanda alla Regione la quale, entro i trenta giorni successivi, indice la conferenza dei servizi.»

Art. 9.

1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 26/1999 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentro nell'attività è comunicato al comune entro sessanta giorni, con indicazione degli estremi dell'autorizzazione interessata e del contratto di cessione d'azienda, nonché del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998. Trascorso tale termine, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 26/1999 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 2, prorogabile a dodici mesi nel caso si tratti di settore alimentare per permettere all'operatore di acquisire il requisito di cui all'art. 5, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 114/1998.

2-ter. Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di comunicazione del subentro sono sanzionati ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998.»

Art. 10.

L'art. 15 della legge regionale n. 26/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Orari di vendita*). — 1. I comuni regolamentano le deroghe alla chiusura domenicale e festiva in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998 e in relazione ai periodi di massimo afflusso turistico secondo quanto previsto dall'art. 29 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10. Tali deroghe non possono superare il numero massimo di ventiquattro giornate annue, fermo restando l'obbligo di chiusura nei giorni di Capodanno, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio e Natale.

2. I comuni individuano altresì i giorni o i periodi in cui gli esercenti possono superare il limite delle tredici ore di apertura giornaliera previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998.

3. I comuni possono superare il limite di cui al comma 1, per un massimo di ulteriori otto giornate, relativamente alle attività commerciali operanti all'interno di:

a) centri storici, come delimitati dal PRG comunale;

b) zone del lungomare, che il comune individua nell'area compresa tra il mare e la linea ferroviaria e comunque con un limite massimo di metri 300 dalla battigia;

c) comuni montani sotto i 1.000 abitanti;

d) centri e nuclei abitati inferiori a 500 abitanti degli altri comuni montani;

e) comuni inseriti nei parchi e nelle aree protette.

4. I comuni individuano le deroghe domenicali e festive di concerto con gli altri comuni limitrofi o dello stesso bacino commerciale.

5. I comuni, previo parere delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, regolamentano gli orari e le deroghe in attuazione di quanto previsto dal presente articolo entro il mese di novembre di ogni anno e inviano copia del regolamento alla giunta regionale entro il 15 dicembre successivo.

6. Alla violazione delle norme del regolamento comunale di cui al comma 5, si applicano le sanzioni previste dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998. In caso la medesima violazione sia commessa due volte nel corso di tre anni solari, il comune sospende l'attività di vendita per un periodo da cinque a venti giorni.»

Art. 11.

1. L'art. 16 della legge regionale n. 26/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Vendite di liquidazione e vendite di fine stagione*). —

1. Le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo, per un periodo non eccedente le quattro settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda.

2. L'interessato dà comunicazione al comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno quindici giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l'inventario delle merci poste in liquidazione.

3. Dopo la conclusione delle vendite il comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e in caso di cessazione di attività, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

4. Nei casi di trasformazione o rinnovo dei locali, al termine del periodo di vendita di liquidazione, è obbligatoria la chiusura dell'esercizio per un periodo di dieci giorni.

5. È vietato effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre o nei trenta giorni antecedenti il periodo di vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale e trasferimento di sede.

6. Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Esse possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno, dal 10 gennaio al 1° marzo e dal 10 luglio al 1° settembre e deve esserne data comunicazione al comune almeno cinque giorni prima, specificando la data di inizio e la durata.

7. Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione debbono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta dicitura ed il periodo di svolgimento.

8. Le merci in vendita debbono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

9. Durante il periodo delle vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell'inventario presentato al comune.

10. Durante la vendita di fine stagione è fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito destinate a tale vendita straordinaria.»

2. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 26/1999 è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis. (*Vendite promozionali*). — 1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.

2. Le vendite promozionali hanno una durata massima di trenta giorni e sono limitate al 30 per cento dei prodotti posti in vendita.

3. L'interessato dà comunicazione al comune della vendita promozionale almeno cinque giorni prima dell'inizio, specificando i prodotti oggetto della vendita, la data di inizio e la durata, e la percentuale di sconto praticata.

4. Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale.

5. La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore e deve contenere la data di comunicazione al comune e la durata della vendita.

6. È vietato effettuare le vendite promozionali nel mese di dicembre e nei trenta giorni antecedenti alle vendite di liquidazione e di fine stagione, limitatamente agli articoli di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento.

7. Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l'indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta.

8. Nel caso di violazione delle norme di cui all'art. 16 e al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218.

9. I commi 3 e 4 non si applicano al settore alimentare.»

Art. 12.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 26/1999 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'attività di vendita al dettaglio congiunta con l'attività all'ingrosso dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alle norme della presente legge e del decreto legislativo n. 114/1998.»

Art. 13.

1. Al comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 26/1999 dopo le parole: «spostamento dei mercati» sono aggiunte le parole: «e delle fiere».

2. Al comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 26/1999 dopo le parole: «relative ai mercati» sono aggiunte le parole: «ed alle fiere».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 26/1999 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Nella deliberazione di cui all'art. 21, i comuni possono individuare posteggi isolati nell'ambito del proprio territorio.»

Art. 14.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 26/1999 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Per presenze effettive in un mercato o in una fiera si intende il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività.

4-ter. Per presenze di spunta in un mercato o in una fiera si intende il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività.»

Art. 15.

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 26/1999 è sostituita dalla seguente:

«a) la tipologia del mercato o della fiera, specificando il numero dei posteggi;».

2. La lettera n) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 26/1999 è sostituita dalla seguente:

«n) i posteggi riservati ai produttori agricoli, agli artigiani, ai mestieranti ed alle associazioni senza scopo di lucro;».

3. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 26/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Nella deliberazione di cui al comma 1, i comuni individuano i mercati e le fiere in occasione dei quali i commercianti in sede fissa possono tenere aperti gli esercizi anche per tutta la durata della manifestazione in deroga al rispetto degli orari e all'obbligo di chiusura festiva, nonché le relative aree interessate.»

4. Dopo il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 26/1999 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I comuni possono aggiungere posteggi riservati ai soggetti svantaggiati in percentuale non superiore al 10 per cento del numero complessivo.»

Art. 16.

1. Al comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 26/1999 le parole: «Il trasferimento del mercato» sono sostituite dalle parole: «Il trasferimento del mercato o della fiera di cui all'art. 27, comma 3.».

2. Il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 26/1999 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora si proceda al trasferimento dell'intero mercato o della fiera di cui all'art. 27, comma 3, in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene tenendo conto dei seguenti dati:

a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considera l'anzianità maturata dal cedente;

b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.».

3. Le lettere a) e b) del comma 5 dell'art. 22 della legge regionale n. 26/1999 sono sostituite dalle seguenti:

a) anzianità di presenza. Nel caso di subentro, si considera l'anzianità maturata dal cedente;

b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;».

Art. 17.

La lettera e) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 26/1999 è sostituita dalla seguente:

«e) il divieto di cui alla lettera d) non si applica all'istituzione di nuovi mercati nei periodi di deroga all'obbligo di chiusura domenicale;».

2. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 26/1999 dopo le parole: «sono fatti salvi i mercati» sono soppresses le parole: «e le fiere».

3. Le lettere c) e g) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 26/1999 sono abrogate.

Art. 18.

1. Al comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 26/1999 la parola: «sanità» è sostituita dalla parola: «salute».

Art. 19.

1. Il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 26/1999 è sostituito dal seguente:

«4. In occasione di particolari eventi o riunioni di persone, il comune può rilasciare anche a coloro che non siano già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, nei limiti dei posteggi appositamente previsti, concessioni od autorizzazioni temporanee valide per i giorni di svolgimento dei predetti eventi e riunioni.».

Art. 20.

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 26/1999 le parole: «con delibera comunale» sono sostituite dalle parole: «dal comune».

2. Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 26/1999 è sostituito dal seguente:

«3. L'80 per cento dei posteggi nelle fiere che si svolgono almeno una volta l'anno può essere assegnato, mediante autorizzazione rilasciata sulla base di apposita modulistica regionale per un periodo di dieci anni rinnovabile, agli operatori che vi hanno operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito bando comunale.».

3. Le lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 26/1999 sono sostituite dalle seguenti:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera riferita ad una specifica autorizzazione amministrativa;

b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;».

4. Al comma 8 dell'art. 27 della legge regionale n. 26/1999 è aggiunto il seguente periodo: «Dopo la formulazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro o affitto di azienda.».

5. Al comma 10 dell'art. 27 della legge regionale n. 26/1999 le parole: «può presentare» sono sostituite dalla parola: «presenta».

6. La lettera c) del comma 13 dell'art. 27 della legge regionale n. 26/1999 è sostituita dalla seguente:

c) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese.».

7. Dopo il comma 15 dell'art. 27 della legge regionale n. 26/1999 sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. In caso di fiere o mercati concomitanti, l'operatore commerciale può operare anche con la copia autenticata dell'autorizzazione e idonea certificazione comunale dove risulti l'assegnazione del posteggio nella fiera o nel mercato concomitante.

15-ter. Lo scambio consensuale di posteggio all'interno della stessa fiera di cui all'art. 27, comma 3, è accoglibile ove non contrasti con la normativa in vigore. La domanda di scambio, con allegata scrittura privata registrata, e presentata al comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.

15-quater. Nessun operatore può esercitare in più di un posteggio contemporaneamente nella stessa fiera, ad esclusione di chi subentra nell'attività di altre aziende già operanti nella stessa fiera con l'autorizzazione di cui al comma 3.».

Art. 21.

1. Al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 26/1999 sono soppresses le parole: «o fiera».

2. Al comma 4 dell'art. 28 della legge regionale n. 26/1999 le parole: «punti di vendita» sono sostituite dalle parole: «banchi di vendita».

3. I commi 5 e 6 dell'art. 28 della legge regionale n. 26/1999 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Presso ogni comune deve essere disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del comune, contenente il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi medesimi.

6. I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, entro l'orario stabilito dalla deliberazione comunale di cui all'art. 21, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche sulla base delle seguenti priorità:

a) maggior numero di presenze effettive maturate nel mercato;

b) maggior numero di presenze di spunta maturate nel mercato;

c) anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

d) ulteriori criteri previsti dal comune.».

4. Dopo il comma 6 dell'art. 28 della legge regionale n. 26/1999 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. L'area in concessione di cui al comma 6 non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo.

6-ter. Non è ammesso a partecipare alla spunta l'operatore già titolare di un posteggio nel mercato o nella fiera.».

5. Alla fine del comma 10 dell'art. 28 della legge regionale n. 26/1999 sono aggiunte le parole: «nell'apposita modulistica regionale».

6. Al comma 11 dell'art. 28 della legge regionale n. 26/1999 sono soppresses le parole: «anche per la spunta.».

7. Il comma 12 dell'art. 28 della legge regionale n. 26/1999 è sostituito dal seguente:

«12. Lo scambio consensuale di posteggio all'interno di uno stesso mercato è accoglibile purché non contrasti con la normativa in vigore. La domanda di scambio, con allegata scrittura privata registrata, è presentata al comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.».

Art. 22.

1. Nella rubrica dell'art. 29 della legge regionale n. 26/1999 le parole: «delle concessioni» sono sostituite dalle parole «dell'autorizzazione».

2. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 26/1999 è sostituita dalla seguente:

«a) l'elenco, ripartito per comune, dei posteggi da assegnare;».

3. Il numero 3) della lettera *a*) del comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 26/1999 è sostituito dal seguente:

«2) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;».

4. Il numero 3) della lettera *c*) del comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 26/1999 è sostituito dal seguente:

«3) richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità all'operatore con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;».

5. Le lettere *a*) e *b*) del comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 26/1999 sono sostituite dalle seguenti:

«a) richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità all'operatore con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;

b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;».

6. Il comma 6 dell'art. 29 della legge regionale n. 26/1999 è sostituito dal seguente:

«6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al posteggio, redatta in conformità alla modulistica regionale, è inviata a mezzo raccomandata o presentata a mano al comune sede del mercato entro il termine fissato dal bando regionale.».

Art. 23.

1. Il comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 26/1999 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni, sentite le organizzazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello provinciale, hanno la facoltà di fissare un canone per la concessione del posteggio.».

Art. 24.

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 26/1999 sono soppresses le parole: «o dal comune scelto dall'operatore non residente nella regione».

2. Al comma 3 dell'art. 31 della legge regionale n. 26/1999 le parole: «redatta in carta legale» sono sostituite dalle parole: «redatta in conformità alla modulistica regionale».

3. Il comma 5 dell'art. 31 della legge regionale n. 26/1999 è sostituito dal seguente:

«5. Ad un soggetto può non essere rilasciata più di un'autorizzazione. Una società di persone può avere tante autorizzazioni quanti sono i soci, nel rispetto dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente; tali soggetti devono essere nominativamente indicati nelle stesse autorizzazioni.».

4. Il comma 7 dell'art. 31 della legge regionale n. 26/1999 è sostituito dal seguente:

«7. Il comune, con la deliberazione di cui all'art. 21, individua le zone interdette al commercio itinerante. È fatto divieto di interdire al commercio itinerante l'intero territorio comunale. Il commercio itinerante è vietato nell'ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del mercato o della fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a km 1 o ad altra distanza eventualmente prevista dal comune medesimo.».

Art. 25.

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 26/1999 sono aggiunte le parole: «di commercio su aree pubbliche».

2. Al comma 5 dell'art. 32 della legge regionale n. 26/1999 le parole: «subingresso entro trenta giorni» sono sostituite dalle parole: «subingresso entro sessanta giorni».

Art. 26.

1. Nella rubrica dell'art. 33 della legge regionale n. 26/1999 dopo la parola: «revoca» aggiungere le parole: «e sospensione».

2. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 26/1999 dopo le parole: «Nel caso di mercato» sono soppresses le parole: «o fiera».

3. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 26/1999 le parole: «a tre mesi» sono sostituite dalle parole: «a sei mesi».

4. Dopo il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 26/1999 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'autorizzazione è sospesa nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico fino alla regolarizzazione degli stessi. Le modalità devono essere previste nella deliberazione comunale di cui all'art. 21.».

Art. 27.

1. Il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 26/1999 è sostituito dal seguente:

«3. L'operatore commerciale su aree pubbliche che eserciti l'attività in forma itinerante, nonché il produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante possono sostare nello stesso punto per non più di un'ora, oltre la quale devono spostarsi di almeno 500 metri e non possono rioccupare la stessa area nell'arco della giornata. Gli stessi possono sostare nei posteggi isolati nei tempi e nei modi previsti dalla deliberazione comunale di cui all'art. 21.».

2. Al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 26/1999 dopo le parole: «delle competenti autorità» è soppressa la parola «maritime».

3. Il comma 7 dell'art. 34 della legge regionale n. 26/1999 è sostituito dal seguente:

«7. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito su delega ai collaboratori familiari di cui all'art. 230-bis c.c., ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all'associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e 2554 c.c., ai soggetti titolari di una collaborazione coordinata e continuativa, nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini della vigilanza sui mercati e sulle fiere, qualora il delegato non sia indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al comune interessato.».

Art. 28.

1. Il comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 26/1999 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione predispone la modulistica necessaria per l'attività di commercio su aree pubbliche, compresa l'attività dei produttori agricoli che esercitano su aree pubbliche.».

Art. 29.

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 26/1999 è sostituita dalla seguente:

«b) ai produttori agricoli i quali esercitano la vendita sulle aree pubbliche sulla base della normativa vigente, salvo che per le disposizioni relative alle concessioni di posteggi ed alle soste per l'esercizio delle attività in forma itinerante;».

Art. 30.

1. Al comma 7 dell'art. 37 della legge regionale n. 26/1999 è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di rinuncia di autorizzazioni rilasciate da comuni fuori regione, è possibile trascrivere solo le presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nelle Marche.».

2. Dopo il comma 10 dell'art. 37 della legge regionale n. 26/1999 aggiungere il seguente:

«10-bis. I comuni procedono al rilascio della nuova autorizzazione per conversione e per subentro agli operatori marchigiani in possesso di titolo autorizzatorio rilasciato da altra Regione la cui normativa regionale non preveda la conversione e il subentro ad operatori non residenti. Le modalità operative per il rilascio della nuova autorizzazione sono predisposte dalla giunta regionale.».

Art. 31.

1. Al comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 26/1999, dopo le parole: «presente legge» sono aggiunte le parole: «e ai regolamenti comunali».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 26/1999 aggiungere il seguente:

«1-bis. I comuni, per la violazione al regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche, possono prevedere sanzioni inferiori a quanto stabilito dagli articoli 22 e 29 del decreto legislativo n. 114/1998.».

3. Il comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 26/1999 è abrogato.

Art. 32.

1. Dopo l'art. 41 della legge regionale n. 26/1999 è aggiunto il seguente:

«Art. 41-bis (*Vigilanza e controllo*). — 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai comuni, nonché da personale regionale all'uopo incaricato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio.

2. Il presidente della giunta regionale, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge o in caso di adozione di atti in violazione delle prescrizioni vincolanti previste dalle leggi, può adottare, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 e previa diffida, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.».

Art. 33.

1. Le tabelle C e D allegate alla legge regionale n. 26/1999 sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 34.

1. La giunta regionale adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'applicazione, nonché la modulistica relativa e il regolamento-tipo concernente il settore del commercio su aree pubbliche.

2. Qualora non abbiano già provveduto, i comuni adottano le norme e i criteri di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 26/1999 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

(Omissis).

TESTO DELLA LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 4 OTTOBRE 1999, COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 15 OTTOBRE 2002.

Legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26
Norme ed indirizzi per il settore del commercio

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge sono determinati norme e indirizzi per il settore del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, allo scopo di favorire la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti e lo sviluppo delle attività commerciali, nonché di disciplinare l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale.

2. La Regione riconosce la funzione sociale espletata dalle cooperative costituite fra i consumatori, nonché il contributo allo sviluppo del commercio recato dalle imprese esercenti l'attività di rappresentanza e di intermediazione commerciale.

Capo I

ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA

Art. 2.

Indirizzi generali

1. I comuni, nell'adeguare gli strumenti di programmazione per l'insediamento delle attività commerciali, devono attenersi ai seguenti indirizzi:

a) tendere alla massima articolazione possibile sul territorio comunale della rete distributiva al dettaglio, finalizzata:

1) alla compresenza di esercizi despecializzati e specializzati in sede fissa e della vendita esercitata su aree pubbliche e armonizzazione della rete distributiva con quella dei pubblici esercizi e del comparto dell'artigianato di servizio;

2) alla diversificazione delle tipologie di esercizi e delle forme imprenditoriali;

b) tenere conto nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita:

1) della situazione commerciale esistente;

2) della valutazione sulla congruità ed adeguatezza quantitativa e qualitativa della rete distributiva operante, in rapporto all'esigenza dell'utenza potenziale;

3) del rapporto di coerenza tra la rete commerciale e la rete infrastrutturale;

4) dell'incremento della tensione concorrenziale lasciando, anche, ampio spazio alle iniziative con elevato contenuto di innovazione;

c) favorire la concentrazione spaziale degli esercizi con l'individuazione anche di zone commerciali integrate tra aree urbane ed extra urbane all'interno delle quali esista o venga progettata una pluralità di esercizi commerciali, paracommerciali contigui e configurabili come un complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi comunali quali parcheggi, percorsi pedonali, rallentatori del traffico, pavimentazioni filtranti alberature, parchi giochi per ragazzi, evitando il più possibile insediamenti isolati di singole unità di vendita e supportando tali concentrazioni di esercizi con adeguate strutture di parcheggio e di aree;

d) tendere alla politica di assetto del territorio attraverso un rapporto calibrato tra accessibilità automobilistica, viabilità, parcheggi, visibilità, bacino d'attrazione ed effetti indotti sull'assetto del territorio e la prevenzione di possibili esternalità negative determinate dallo sviluppo della rete distributiva connessa, quale, ad esempio, il progressivo mutamento della vocazione territoriale delle aree di insediamento delle medie e grandi superfici di vendita;

e) salvaguardare e riqualificare i centri storici attraverso:

- 1) una calibrata distribuzione del commercio;
- 2) un'efficace presenza del trasporto pubblico;
- 3) un'equilibrata ripartizione della gestione della struttura urbana tra pubblico e privato;

4) una valorizzazione commerciale dei percorsi storici e l'inserimento di contenitori integrati nel reticolo urbano;

f) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna ottimizzando l'uso del commercio attraverso:

- 1) progetti strategici comuni fra soggetti pubblici e/o privati;
- 2) individuazione di particolari agevolazioni tributarie finalizzate all'incentivazione di forme associative tra dettaglianti per ottimizzare le diseconomie tipiche dei piccoli commercianti indipendenti;

g) favorire la riallocazione dei dettaglianti locali negli insediamenti di nuove attività commerciali all'interno dei centri storici o di aree urbane centrali da recuperare e valorizzare sotto il profilo funzionale ed ambientale;

h) utilizzare gli oneri derivanti dagli interventi privati per completare le infrastrutture necessarie;

i) stipulare accordi intercomunali, tramite il concorso dell'amministrazione provinciale, per localizzare gli insediamenti della grande distribuzione a livello sovracomunale.

2. I comuni possono stabilire le zone nelle quali è possibile, per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sospendere o inibire gli effetti della comunicazione dell'apertura degli esercizi di vicinato allorché vi siano situazioni di congestione del traffico dovute all'alta presenza di attività commerciali, che necessitano di interventi urgenti a livello infrastrutturale o di assetto del sistema dei trasporti e di impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo.

3. I comuni, sulla base degli indirizzi e dei parametri di cui al presente capo, provvedono a programmare lo sviluppo del commercio sul proprio territorio, individuando attraverso il piano regolatore generale (PRG) le aree commerciali e le loro interconnessioni con le zone residenziali, l'assetto viario, la dotazione dei parcheggi, le zone produttive.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, in relazione alla situazione esistente, provvedono, qualora non già stabilito dal PRG, a distinguere le strutture e le aree con destinazione urbanistica ad uso commerciale tra commercio all'ingrosso e commercio al dettaglio comprendente anche le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. La suddivisione tra commercio all'ingrosso e al dettaglio viene mantenuta anche successivamente per quanto concerne la modifica del piano regolatore e l'eventuale individuazione di nuove aree di espansione commerciale.

5. I comuni, inoltre, sono tenuti a predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della rete commerciale esistente sul proprio territorio.

Art. 3.

Zone commerciali e suddivisione dei comuni per classi di residenti

1. Le aree del territorio comunale sono suddivise, ai fini della localizzazione delle strutture commerciali, secondo quanto stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, in:

a) Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

b) Zona B: le parti del territorio, totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

c) Zona C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultano inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità di cui alla lettera b);

d) Zona D: le parti del territorio destinate agli insediamenti produttivi qualora il piano regolatore generale preveda espressamente la possibilità di insediamenti commerciali.

2. I comuni sono suddivisi per classi di residenti come nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 4.

Bacini commerciali

1. I comuni sono suddivisi in 14 bacini commerciali, considerati come ambito commerciale omogeneo, come da tabella B allegata alla presente legge.

Art. 5.

Classificazione strutture commerciali

1. Le medie e grandi strutture di vendita, costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di più esercizi, sono classificate, ai soli fini del rispetto dei parametri di parcheggio di cui al comma 1 dell'art. 7, nel modo seguente:

a) M1 - medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 251 e 900 mq nei comuni delle classi I e II;

b) M2 - medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 601 e 1500 mq nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 901 e 2500 mq nei comuni delle classi I e II;

c) G1 - grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1501 e 3500 mq nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 2501 e 6000 mq nei comuni delle classi I e II;

d) G2 - grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore di 3500 mq nei comuni delle classi III e IV o maggiore di 6000 mq nei comuni delle classi I e II;

e) A - esercizi del settore alimentare o misto (alimentare e non alimentare);

f) E - esercizi del settore non alimentare.

2. Nella tabella C, allegata alla presente legge, sono indicate le ripartizioni per classe di comuni e localizzazione delle strutture commerciali di media e grande superficie in base alla loro tipologia e in rapporto alle zone comunali.

3. I comuni facenti parte dello stesso bacino possono associarsi per l'individuazione di un'unica area commerciale. In tal caso i limiti della localizzazione previsti dalla tabella C, allegata alla presente legge, sono applicati al numero complessivo degli abitanti dei comuni associati.

Art. 6.

Medie e grandi strutture di vendita

1. Le medie strutture di vendita sono localizzabili nella zona A in base a quanto previsto dall'art. 9.

2. Le grandi strutture di vendita sono localizzabili nelle zone C e D.

3. Gli insediamenti delle medie e grandi strutture di vendita sono subordinati al rispetto delle previsioni del PRG relative alle aree di localizzazione, nonché alle norme sulla viabilità.

4. Ogni struttura edilizia deve essere considerata nel suo insieme, sia quando la ripartizione interna preveda un unico esercizio commerciale sia quando la ripartizione interna preveda una suddivisione in più esercizi classificabili come esercizi di vicinato.

4-bis. Le grandi strutture di vendita hanno il vincolo di trasferimento o accorpamento di esercizi di medie e grandi dimensioni per una superficie complessiva pari al 30 per cento di quella di vendita globale della grande struttura per la quale è richiesta l'autorizzazione. Gli esercizi trasferibili devono aver esercitato l'attività per almeno tre anni ed essere localizzati nei comuni appartenenti al bacino commerciale sede del nuovo esercizio. In caso di ampliamento di settore merceologico già autorizzato, il trasferimento è calcolato alla sola parte ampliata. Nel caso di modifica di settore merceologico il 30 per cento da trasferire è riferito alla superficie globale.

Art. 7.

Criteri urbanistici

1. La realizzazione delle medie e grandi strutture di vendita è subordinata alla dotazione minima di aree destinate a parcheggio, la cui superficie complessiva è calcolata in base ai parametri previsti dalla tabella *D* allegata alla presente legge. Tali parametri sono comprensivi delle aree di parcheggio privato e delle aree di parcheggio pubblico, di cui all'art. 62, commi 1 e 4, del regolamento edilizio tipo approvato con regolamento regionale 14 settembre 1989, n. 23, e successive modificazioni. Nelle zone classificate B, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, la quantità di aree da destinare a parcheggio pubblico non può essere ridotta alla metà. Nelle zone classificate A i parametri sono quelli stabiliti dalla normativa urbanistica comunale.

2. Ai fini dell'applicazione dei parametri di cui alla tabella *D*, per superficie di vendita si intende l'area effettivamente destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e aree coperte comuni, spazi di avanscaia.

3. Nelle concessioni edilizie relative alle strutture commerciali di cui al comma 1 sono specificate le superfici destinate a parcheggi privati e quelle destinate a parcheggi pubblici. Le superfici di parcheggio privato comprendono le aree a disposizione dei titolari e dei dipendenti delle strutture commerciali, le aree destinate alle operazioni di carico e scarico delle merci e le aree a disposizione dei clienti. Per quanto concerne la determinazione degli oneri concessori, le superfici di parcheggio privato sono considerate parcheggi pertinenti ai sensi dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

4. Per gli esercizi già in attività alla data del 24 aprile 1999 i parametri di superficie di parcheggio restano quelli preesistenti, così pure nei casi di subentro, qualora l'attività sia inerente lo stesso settore merceologico. L'adeguamento ai nuovi parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di modifica del settore merceologico e di ampliamento della superficie di vendita per la sola parte ampliata. L'eventuale riduzione dei parametri comporta la riduzione della superficie di vendita o la revoca dell'autorizzazione.

5. Nell'ambito delle medie e grandi strutture commerciali in cui sono presenti attività artigianali e di servizi deve essere assicurata una dotazione di parcheggi a supporto delle predette attività, che si aggiunge a quella prevista dal comma 1 e che è disciplinata dal piano regolatore generale del comune.

6. I parcheggi previsti dal presente articolo sono realizzati in contiguità, anche funzionale, con le strutture commerciali cui ineriscono e possono essere utilizzati da tutti i cittadini; particolari forme di gestione possono essere oggetto di apposita convenzione con il comune per disciplinare, in particolare, i criteri di regolamentazione della sosta, la sua eventuale onerosità e la relativa gestione finanziaria. È ammessa la realizzazione di parcheggi anche su suoli la cui titolarità sia diversa da quella delle strutture commerciali cui ineriscono, purché i gestori di queste ne abbiano la disponibilità. Le medie e grandi strutture di vendita poste al di fuori dei centri abitati o ai loro margini possono utilizzare parcheggi pubblici messi a loro disposizione dal comune, quando questi non siano utilizzabili dalla popolazione o come parcheggi scambiatori per l'accesso al centro urbano con mezzi collettivi. Il rapporto fra il gestore della struttura ed il comune è disciplinato da apposita convenzione.

7. Le aree destinate a parcheggio possono essere ricavate anche in vani interrati, purché siano assicurate efficaci soluzioni di accesso, illuminazione interna ed aerazione. Sono in ogni caso prescritti percorsi veicolari, aree di parcheggio e stazionamento differenziate per i clienti e per gli approvvigionamenti, gli uffici ed i servizi; alle operazioni di carico e scarico delle merci va riservata un'area dimensionata alle esigenze della struttura e delimitata rispetto alla restante area di parcheggio, in modo da non interferire con la sua utilizzazione. Vanno adottati tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare un'agevole fruizione dei parcheggi e un facile accesso da questi ai punti di vendita, nonché rimosse le eventuali barriere architettoniche presenti. Qualora siano previste tecniche di parcheggio non tradizionali, che consentano di minimizzare le aree necessarie per la manovra, è ammessa una riduzione della superficie complessiva destinata a parcheggi, purché sia assicurata una capienza equivalente in numero di posti macchina. Gli accessi e le uscite dai parcheggi devono essere

realizzati in modo da evitare, o ridurre al minimo, le interferenze con il traffico che si svolge sulle strade pubbliche, in particolare nelle ore di punta.

8. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle eventuali diverse disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali, nonché sulle altre norme comunali in materia edilizia. Sono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica approvati entro la data del 24 aprile 1999 e quelle dei piani di lottizzazione convenzionati entro la medesima data.

Art. 8.

Direttive alle province

1. Le province, sulla base di quanto stabilito dal piano di inquadramento territoriale, in relazione alla rete viaria di importanza nazionale (STINF 7), interregionale (STINF 8), regionale (STINF 9) e degli accessi, stabiliscono con i propri piani di coordinamento territoriali gli insediamenti della grande distribuzione a livello sovracomunale, ovvero i criteri e le procedure per la loro individuazione esclusivamente in relazione alla localizzazione degli insediamenti negli ambiti comunali.

«Art. 8-bis (*Sospensione del rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita*). — 1. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita è sospeso fino all'approvazione dei piani di coordinamento territoriale, che stabiliscono, d'intesa con i comuni, la programmazione riguardante la grande distribuzione con relativa individuazione di zone idonee, anche attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico riferiti alla grande distribuzione in ambito provinciale di cui all'art. 8.

Art. 9.

Centri storici

1. In relazione a quanto stabilito alla lettera *e*), comma 1, dell'art. 2, all'interno dei centri storici (zona A), i comuni individuano le aree destinate alle attività commerciali, avendo cura di indicare i luoghi del commercio per i quali è possibile prevedere specifici piani di intervento globale di recupero e di rilancio. Per luoghi del commercio si intendono le aree tradizionalmente vocate per le attività commerciali che, per la loro concentrazione di negozi, integrazione tra le varie merceologie, tipologie di vendita e attività artigianali e di servizio, rendono al consumatore un servizio completo. Tali luoghi vanno privilegiati, evitando insediamenti di tipo isolato, se non nei casi di presenza di servizio in aree marginali e decentrate.

2. All'interno dei centri storici, al fine della tutela del patrimonio artistico, i comuni possono individuare le tipologie merceologiche e gli stili architettonici ammessi.

3. Il comune può individuare aree, vie e piazze all'interno delle quali prevedere limitazioni merceologiche al fine di una qualificazione specifica e prevedere norme di natura urbanistica per i cambi di destinazione d'uso al fine di rendere disponibili alle specifiche attività commerciali individuate, locali non rispondenti ai normali standard previsti, supportando adeguatamente tali aree con indicazione di percorsi tematici e turistici.

4. Nella zona A (centro storico) sono possibili localizzazioni di medie strutture di vendita, come di seguito riportato:

a) comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti:

1) M1 - medie strutture commerciali con superficie di vendita compresa tra 15 l e 600 mq;

2) (abrogato);

b) comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti:

a)) M1 - medie strutture commerciali con superficie di vendita compresa tra 251 e 900 mq;

2) (abrogato).

5. Nella zona «A» sono altresì localizzabili strutture formate da un insieme di esercizi con singole superfici di vendita non superiori a 600 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e 900 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, fisicamente divisi tra loro, con ingressi singoli anche se accessibili da corridoi o altri comuni, come di seguito riportato:

- a) comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti: M 2 A - M 2 E, medie strutture commerciali del settore alimentare e non alimentare, con superficie di vendita compresa tra 601 e 1.500 mq;
- b) comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: M 2 A - M 2 E, medie strutture commerciali del settore alimentare e non alimentare, con superficie di vendita compresa tra 901 e 2.500 mq.

6. Nel caso di insediamento di nuove attività commerciali all'interno dei centri storici da recuperare e valorizzare sotto il profilo funzionale ed ambientale, il comune, qualora si renda impossibile la realizzazione delle prescritte dotazioni di parcheggio di pertinenza previste dal piano regolatore generale, in contiguità con le nuove strutture programmate, può definire una soglia di convenienza per l'accessibilità, valutando l'impatto di tali strutture nell'ambito della zona in relazione:

- a) alla riqualificazione commerciale;
- b) all'impatto sulla viabilità esistente e al traffico;
- c) alla situazione dei parcheggi pubblici presenti nella zona e alla loro interrelazione con la struttura di vendita;
- d) alla possibilità di forme convenzionate per la gratuità dei mezzi di trasporto.

Art. 10.

Servizi commerciali polifunzionali

1. Nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e nei centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a 500 abitanti di tutti i comuni, è possibile svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale della tipologia alimentare e non alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici e privati.

2. Gli esercizi polifunzionali devono garantire orari settimanali e periodi di apertura minimi da stabilire in accordo con il comune.

3. La giunta regionale promuove il convenzionamento con i soggetti di cui al comma 1.

4. I comuni possono concedere, con convenzione, l'uso di immobili ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali.

5. Gli esercizi polifunzionali non possono essere trasferiti in zone diverse da quelle in cui gli esercizi risultano insediati per la durata del rapporto stabilito dalla convenzione.

6. I comuni, oltre a quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lettera f), possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per tributi di loro competenza.

Art. 11.

Modalità di presentazione delle domande e priorità relative alle grandi strutture di vendita

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. numero 114/1998, il richiedente deve presentare al comune competente domanda corredata della seguente documentazione:

- a) descrizione delle caratteristiche dell'iniziativa indicando: numero degli esercizi previsti, superficie di vendita complessiva, superficie di vendita di ciascun esercizio, settori di vendita;
- b) cartografia con l'indicazione della collocazione dell'iniziativa sulla viabilità e documentazione delle prescrizioni urbanistiche influenti sull'area interessata, nonché delle previsioni derivanti da strumenti di pianificazione territoriale vigente;
- c) indicazione dei limiti della presunta area di attrazione;
- d) valutazione dei flussi di traffico;
- e) analisi costi / benefici dell'iniziativa;
- f) indicazione della superficie in relazione al terreno disponibile, alla superficie coperta complessiva e al parcheggio di pertinenza,

g) indicazioni di eventuali esercizi commerciali già operanti trasferiti ed occupati nella nuova struttura.

2. La domanda deve essere depositata presso la segreteria del comune oppure inviata tramite lettera raccomandata.

3. In caso di richieste concorrenti le domande saranno valutate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) reimpiego del personale delle strutture concentrate previste da un apposito accordo sindacale;
- b) apertura di una media struttura di vendita o ampliamento di una media o di una grande struttura di vendita, a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo, con superficie globale pari a quella richiesta;
- c) richiedente operante da almeno 3 anni in uno dei comuni del bacino commerciale interessato all'iniziativa;
- d) rapporto maggiore tra la superficie delle attività specializzate e quelle despecializzate; maggiore articolazione di:

- 1) attività commerciali;
- 2) attività artigianali di servizio;
- 3) attività di somministrazione;
- 4) attività per la fruizione del tempo libero;
- 5) attività culturali, ricreative;
- 6) altre attività di servizio congruenti e compatibili con l'utenza prevista.

4. L'efficacia delle soluzioni proposte, anche sotto il profilo dell'articolazione funzionale e spaziale delle aree attrezzate di supporto alla struttura programmata, costituisce fattore di preferenza.

Art. 12.

Rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita

1. I comuni, sulla base degli indirizzi e dei criteri di cui al presente capo ed in particolare di quelli previsti dall'art. 11, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, adottano le norme sul procedimento e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita.

2. Il rilascio è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) rispetto delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale previste in atti regionali, provinciali e comunali;
- b) verifica di ogni altra condizione richiesta dal decreto legislativo n. numero 114/1998 e dal presente capo.

3. (Abrogato).

Art. 13.

Rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita

1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998, il comune indice, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda per una grande struttura di vendita, una conferenza di servizi composta da un rappresentante della Regione, uno della provincia e uno del comune. Alla conferenza partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative in relazione al bacino di utenza interessato.

1-bis. Trascorso il termine di cui al comma 1, l'interessato può richiedere al comune se la conferenza sia stata indetta; in caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, l'interessato invia la domanda alla Regione la quale, entro i trenta giorni successivi, indice la conferenza dei servizi.

2. La conferenza di servizi delibera entro novanta giorni dalla convocazione. La conferenza decide a maggioranza dei componenti e il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

3. Il comune, entro trenta giorni dal parere favorevole della conferenza di servizi, deve procedere al rilascio dell'autorizzazione.

4. La domanda completa della documentazione prevista dall'art. 11, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro centoventi giorni dalla indizione della conferenza, è ritenuta accolta.

5. La conferenza di servizi valuta la domanda in relazione alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) rispetto delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale previste in atti regionali, provinciali e comunali;

b) verifica di ogni altra condizione richiesta dal decreto legislativo n. 114/1998 e dal presente capo.

Art. 14.

Cessazione dell'attività e subentro

1. La cessazione dell'attività, relativamente agli esercizi di vicinato, medie e grandi imprese di vendita, è soggetta alla sola comunicazione al comune competente per territorio, con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione, del settore merceologico, dell'ubicazione e della superficie di vendita dell'esercizio.

2. In caso di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentro nell'attività è comunicato al comune entro sessanta giorni, con indicazione degli estremi dell'autorizzazione interessata e del contratto di cessione d'azienda, nonché del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998. Trascorso tale termine, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

2-bis. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 2, prorogabile a dodici mesi nel caso si tratti di settore alimentare per permettere all'operatore di acquisire il requisito di cui all'art. 5, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 114/1998.

2-ter. Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di comunicazione del subentro sono sanzionati ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998.

Art. 15.

Orari di vendita

1. I comuni regolamentano le deroghe alla chiusura domenicale e festiva in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998 e in relazione ai periodi di massimo afflusso turistico secondo quanto previsto dall'art. 29 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10. Tali deroghe non possono superare il numero massimo di ventiquattro giornate annue, fermo restando l'obbligo di chiusura nei giorni di Capodanno, Pasqua, 25 Aprile, 1º Maggio e Natale.

2. I comuni individuano altresì i giorni o i periodi in cui gli esercenti possono superare il limite delle tredici ore di apertura giornaliera previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998.

3. I comuni possono superare il limite di cui al comma 1, per un massimo di ulteriori otto giornate, relativamente alle attività commerciali operanti all'interno di:

a) centri storici, come delimitati dal PRG comunale;

b) zone del lungomare, che il comune individua nell'area compresa tra il mare e la linea ferroviaria e comunque con un limite massimo di metri 300 dalla battigia;

c) comuni montani sotto i 1.000 abitanti;

d) centri e nuclei abitati inferiori a 500 abitanti degli altri comuni montani;

e) comuni inseriti nei parchi e nelle aree protette.

4. I comuni individuano le deroghe domenicali e festive di concerto con gli altri comuni limitrofi o dello stesso bacino commerciale.

5. I comuni, previo parere delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, regolamentano gli orari e le deroghe in attuazione di quanto previsto dal presente articolo entro il mese di novembre di ogni anno e inviano copia del regolamento alla giunta regionale entro il 15 dicembre successivo.

6. Alla violazione delle norme del regolamento comunale di cui al comma 5, si applicano le sanzioni previste dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998. In caso la medesima violazione sia commessa due volte nel corso di tre anni solari, il comune sospende l'attività di vendita per un periodo da cinque a venti giorni.»

Art. 16.

Vendite di liquidazione e vendite di fine stagione

1. Le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo, per un periodo non eccedente le quattro settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda.

2. L'interessato da comunicazione al comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno quindici giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l'inventario delle merci poste in liquidazione.

3. Dopo la conclusione delle vendite il comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e in caso di cessazione di attività, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

4. Nei casi di trasformazione o rinnovo dei locali, al termine del periodo di vendita di liquidazione, è obbligatoria la chiusura dell'esercizio per un periodo di dieci giorni.

5. È vietato effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre o nei trenta giorni antecedenti il periodo di vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale e trasferimento di sede.

6. Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Esse possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno, dal 10 gennaio al 1º marzo e dal 10 luglio al 1º settembre e deve esserne data comunicazione al comune almeno cinque giorni prima, specificando la data di inizio e la durata.

7. Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione debbono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta dicitura ed il periodo di svolgimento.

8. Le merci in vendita debbono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

9. Durante il periodo delle vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell'inventario presentato al comune.

10. Durante la vendita di fine stagione è fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito destinate a tale vendita straordinaria.

«Art. 16-bis (*Vendite promozionali*). — 1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.

2. Le vendite promozionali hanno una durata massima di trenta giorni e sono limitate al 30 per cento dei prodotti posti in vendita.

3. L'interessato dà comunicazione al comune della vendita promozionale almeno cinque giorni prima dell'inizio, specificando i prodotti oggetto della vendita, la data di inizio e la durata, e la percentuale di sconto praticata.

4. Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale.

5. La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore e deve contenere la data di comunicazione al comune e la durata della vendita.

6. È vietato effettuare le vendite promozionali nel mese di dicembre e nei trenta giorni antecedenti alle vendite di liquidazione e di fine stagione, limitatamente agli articoli di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento.

7. Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna

anche quella effettuata in vetrina in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l'indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta.

8. Nel caso di violazione delle norme di cui all'art. 16 e al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218.

9. I commi 3 e 4 non si applicano al settore alimentare».

Art. 17.

Deroghe al divieto di esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio

1. Il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 114/1998, non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta e utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- l) combustibili;
- m) materiale per edilizia;
- n) legnami.

1-bis. L'attività di vendita al dettaglio congiunta con l'attività all'ingrosso dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alle norme della presente legge e del decreto legislativo n. 114/1998.

Art. 18.

Norma transitoria

1. Ferme restando le prescrizioni urbanistiche di cui alla presente legge, le domande per l'apertura di nuovi esercizi ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998, nonché le comunicazioni di ampliamento della superficie di vendita ai sensi dell'art. 2, comma 90, della legge n. 662/1996, presentate prima del 24 aprile 1999, sono definite sulla base della normativa vigente al momento della presentazione.

Capo II

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 19.

Indirizzi regionali in materia di programmazione

1. In materia di programmazione del commercio su aree pubbliche i comuni devono attenersi ai seguenti criteri, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative:

- a) valutazione delle condizioni di ubicazione e d'assetto dei propri mercati con l'obbligo di dotare le aree mercatali di servizi igienici e di impianti adeguati per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle norme vigenti che tutelano le esigenze igienico-sanitarie;
- b) riqualificazione della situazione esistente;
- c) localizzazione in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi per parcheggio dei mezzi degli operatori;
- d) individuazione delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche considerando la realtà commerciale dell'intero territorio comunale;
- e) creazione di nuovi spazi occupazionali per gli operatori che intendono svolgere l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenendo conto di un adeguato equilibrio tra le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in atto nel territorio comunale;

f) destinazione di aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche favorendo le zone in via di espansione e le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento turistico stagionale;

g) localizzazione dei nuovi mercati in aree circoscritte, attrezzate e con servizi, al fine di riequilibrare i flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o quelle aree afflitte da congestionamento di traffico;

h) individuazione di aree pubbliche o private, coperte o scoperte, al fine dell'eliminazione dei mercati posti sulla strada che congestionano il traffico e non favoriscono la viabilità cittadina;

i) ammodernamento delle strutture esistenti per assicurare un migliore servizio agli operatori per l'esercizio della propria attività con moderni mezzi di vendita;

j) individuazione, per i mercati giornalieri a prevalenza alimentare, di aree al servizio dei quartieri al fine di ridurre la mobilità dei residenti e creare una rete di mercati rionali giornalieri.

2. L'istituzione di nuovi mercati è vincolata ad una verifica della potenzialità dei mercati su aree pubbliche esistenti e dell'eventuale carenza del commercio in sede fissa, per far fronte alle esigenze della popolazione residente e non residente. 3. Nell'individuazione delle aree di cui al comma 2, il comune deve rispettare:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni e i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico - sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d) le limitazioni o i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f) la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e non residente.

4. L'istituzione, la soppressione e lo spostamento dei mercati e delle fiere, nonché le loro modalità di funzionamento sono deliberati dal comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori.

5. Nella determinazione delle aree relative ai mercati ed alle fiere sono stabiliti:

- a) l'ampiezza complessiva;
- b) la periodicità;
- c) la localizzazione;
- d) il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie e le modalità di assegnazione in osservanza a quanto disposto nella presente legge;
- e) i posteggi riservati ai produttori agricoli ed i relativi criteri di assegnazione.

6. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.

7. I comuni possono determinare le tipologie dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi.

7-bis. Nella deliberazione di cui all'art. 21, i comuni possono individuare posteggi isolati nell'ambito del proprio territorio.

Art. 20.

Mercato e fiera

1. Ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 114/1998 per mercato s'intende l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

2. Il mercato può essere:

a) ordinario, quando non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;

b) specializzato, quando per il 90% dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10% sono merceologie di servizio al mercato stesso;

c) stagionale, quando la durata dello stesso non sia inferiore a un mese e non superiore a sei mesi;

d) straordinario, quando lo stesso si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari.

3. Per fiera s'intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

4. Per fiera specializzata s'intende la manifestazione dove per il 90 per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10 per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa.

4-bis. Per presenze effettive in un mercato o in una fiera si intende il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività.

4-ter. Per presenze di spunta in un mercato o in una fiera si intende il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività.

Art. 21.

Disciplina dei mercati e delle fiere

1. Il comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, adotta con apposita deliberazione la disciplina dei mercati e delle fiere entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione dispone, in via generale, in ordine a:

a) la tipologia del mercato o della fiera, specificando il numero dei posteggi;

b) i giorni di svolgimento;

c) la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale sua suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;

d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita; e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

f) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

g) le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori, nel rispetto di quanto previsto nella presente legge;

h) le modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato;

i) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

j) le ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni di posteggio;

k) le norme igienico-sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della sanità;

l) le sanzioni da applicarsi nell'ipotesi di violazione dei regolamenti comunali e quelle di cui al decreto legislativo n. 114/1998;

m) le modalità di esercizio della vigilanza;

n) i posteggi riservati ai produttori agricoli, agli artigiani, ai mestieranti ed alle associazioni senza scopo di lucro;

o) le modalità di svolgimento delle fiere e del mercato in caso di coincidenza delle due manifestazioni.

3. Nella deliberazione comunale di cui al comma 1 i comuni individuano i mercati e le fiere in occasione dei quali i commercianti in sede fissa possono tenere aperti gli esercizi anche per tutta la durata della manifestazione in deroga al rispetto degli orari e all'obbligo di chiusura festiva, nonché le relative aree interessate. 3-bis. I comuni possono aggiungere posteggi riservati ai soggetti svantaggiati in percentuale non superiore al 10 per cento del numero complessivo.

Art. 22.

Soppressione e trasferimento

1. La soppressione del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti con atto del comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. La soppressione di mercati o fiere, anche temporaneamente, può essere disposta dal comune in presenza delle seguenti condizioni:

a) caduta sistematica della domanda;

b) numero esiguo di operatori;

c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.

3. Il trasferimento del mercato o della fiera di cui all'art. 27, comma 3, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dal comune per:

a) motivi di pubblico interesse;

b) cause di forza maggiore;

c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari.

4. Qualora si proceda al trasferimento dell'intero mercato o della fiera di cui all'art. 27, comma 3, in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene tenendo conto dei seguenti dati:

a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considera l'anzianità maturata dal cedente;

b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

5. Nel caso di trasferimento parziale del mercato e fino ad un massimo del 40 per cento dei posteggi, il comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e la riassegnazione dei posteggi è effettuata con le modalità previste dalla deliberazione di cui all'art. 21 secondo i seguenti criteri:

a) anzianità di presenza. Nel caso di subentro, si considera l'anzianità maturata dal cedente; b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Art. 23.

Orari e ulteriori disposizioni

1. Il comune, in materia di commercio su aree pubbliche, si attiene ai seguenti indirizzi:

a) i giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio;

b) possono essere stabilite limitazioni nei casi e per periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale, igienico-sanitario e di pubblico interesse;

c) (abrogata);

d) sono vietati i mercati domenicali di nuova istituzione di qualsiasi genere;

e) il divieto di cui alla lettera d) non si applica all'istituzione di nuovi mercati nei periodi di deroga all'obbligo di chiusura domenicale;

f) sono fatti salvi i mercati che all'entrata in vigore della presente legge si effettuano nel giorno di domenica o festivo;

g) (abrogata);

h) si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari di cui al titolo IV del decreto legislativo n. 114/1998 e degli indirizzi regionali.

Art. 24.

Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche

1. La Regione istituisce il calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche. Il calendario, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro il 30 dicembre, elenca, in ordine cronologico per comune, i mercati e le fiere con le seguenti indicazioni:

- a) luogo in cui si svolge la manifestazione;
- b) denominazione;
- c) data di svolgimento;
- d) settori merceologici;
- e) orario di apertura;
- f) numero complessivo di posteggi.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno i comuni inviano al servizio competente della Regione la situazione relativa ai loro mercati e fiere con l'indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche dell'assegnatario del posteggio.

3. Al fine dell'aggiornamento dei dati, i comuni inviano al servizio competente della Regione, entro trenta giorni, copia degli atti relativi al rilascio di nuove autorizzazioni, subingressi, cessazioni e decadenze.

Art. 25.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 ed al rilascio dell'autorizzazione amministrativa e può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

2. L'autorizzazione rilasciata abilita sia alla vendita sia alla somministrazione di prodotti alimentari sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti richiesti. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare dal titolo autorizzatorio. 3. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute.

Art. 26.

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio (Tipo A) è rilasciata dal comune sede di posteggio e abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, nelle aree dove tale tipologia di vendita non è espressamente vietata.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla disponibilità del posteggio richiesto o di altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

3. Un operatore commerciale può richiedere più autorizzazioni in mercati diversi anche negli stessi giorni.

4. In occasione di particolari eventi o riunioni di persone, il comune può rilasciare anche a coloro che non siano già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, nei limiti dei posteggi appositamente previsti, concessioni od autorizzazioni temporanee valide per i giorni di svolgimento dei predetti eventi e riunioni.

Art. 27.

Disposizioni per i posteggi nelle fiere

1. Le aree destinate alle fiere sono determinate dal comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

2. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano, per quanto compatibili, anche alle aree oggetto del presente articolo.

3. L'80 per cento dei posteggi nelle fiere che si svolgono almeno una volta l'anno può essere assegnato, mediante autorizzazione rilasciata sulla base di apposita modulistica regionale per un periodo di dieci anni rinnovabile, agli operatori che vi hanno operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito bando comunale.

4. Nell'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al comma 3 sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera riferita ad una specifica autorizzazione amministrativa;
- b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- c) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) istanza presentata da imprenditrici donne;
- e) ulteriori criteri previsti dal comune; fermo restando che sono inammissibili priorità basate sulla cittadinanza, residenza e sede legale dell'operatore.

5. La concessione decennale del posteggio nelle aree di cui al comma 3 è limitata ai giorni della fiera e decade, con la relativa autorizzazione, quando l'operatore non partecipa alla fiera per tre anni, salvi i casi di malattia, gravidanza e servizio militare, previa comunicazione.

6. Nell'assegnazione dei posteggi liberi nelle fiere sono osservati i criteri di cui al comma 4.

7. Le domande di concessione dei posteggi liberi debbono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata o presentate al comune sede della fiera almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o entro il termine inferiore previsto dalla deliberazione comunale di cui all'art. 21.

8. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Dopo la formulazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro o affitto di azienda.

9. La registrazione delle presenze effettive in una fiera viene effettuata entro l'orario stabilito dalla deliberazione comunale di cui all'art. 21, annotando nome e cognome dell'operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa.

10. L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, presenta ai fini della registrazione della presenza una sola autorizzazione.

11. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni istituiscono il registro delle presenze effettive nella fiera ed il registro delle presenze di spunta, secondo gli indirizzi e la modulistica regionale.

13. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata, durante l'orario previsto dalla deliberazione comunale di cui all'art. 21, procedendo in primo luogo ad esaurire la graduatoria tra gli operatori presenti. Ultimata la graduatoria si procederà all'assegnazione dei posteggi eventualmente liberi agli operatori che non hanno inoltrato la domanda, ma presenti nella giornata della fiera, secondo i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;
- b) maggior numero di presenze per spunta di cui all'apposito registro comunale;
- c) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese.

14. Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i diversi paesi dell'Unione europea, il comune può autorizzare posteggi aggiuntivi riservati ad operatori comunitari.

15. Il comune può destinare posteggi riservati a merceologie mancanti o carenti nella fiera nel limite massimo del 5 per cento del totale.

15-bis. In caso di fiere o mercati concomitanti, l'operatore commerciale può operare anche con la copia autenticata dell'autorizzazione e idonea certificazione comunale dove risulti l'assegnazione del posteggio nella fiera o nel mercato concomitante.

15-ter. Lo scambio consensuale di posteggio all'interno della fiera di cui all'art. 27, comma 3, è accoglibile ove non contrasti con la normativa in vigore. La domanda di scambio, con allegata scrittura privata registrata, è presentata al comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.

15-quater. Nessun operatore può esercitare in più di un posteggio contemporaneamente nella stessa fiera, ad esclusione di chi subentra nell'attività di altre aziende già operanti nella stessa fiera con l'autorizzazione di cui al comma 3.

Art. 28.

Disposizioni per i posteggi nei mercati

1. La concessione del posteggio nei mercati ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata su semplice comunicazione dell'interessato. La concessione del posteggio non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo d'azienda.

2. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.

3. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia titolare di più posteggi nello stesso mercato e a chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti nello stesso mercato.

4. I posteggi debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come banchi di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

5. Presso ogni comune deve essere disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del comune, contenente il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi medesimi.

6. I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, entro l'orario stabilito dalla deliberazione comunale di cui all'art. 21, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche sulla base delle seguenti priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive maturate nel mercato;
- b) maggior numero di presenze di spunta maturate nel mercato;
- c) anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- d) ulteriori criteri previsti dal comune.

6-bis. L'area in concessione di cui al comma 6 non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo.

6-ter. Non è ammesso a partecipare alla spunta l'operatore già titolare di un posteggio nel mercato o nella fiera.

7. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dal presente capo.

8. La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore, e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell'operatore stesso. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area libera del mercato di appartenenza, che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari.

9. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dalla deliberazione comunale di cui all'art. 21, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente.

10. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata entro l'orario stabilito dalla deliberazione comunale di cui all'art. 21, annotando cognome e nome dell'operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa nell'apposita modulistica regionale.

11. L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, deve presentare ai fini della registrazione della presenza, una sola autorizzazione.

12. Lo scambio consensuale di posteggio all'interno di uno stesso mercato è accoglibile purché non contrasti con la normativa in vigore. La domanda di scambio, con allegata scrittura privata registrata, è presentata al comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.

13. L'operatore che effettua l'operazione di spunta ed avendo la possibilità di svolgere l'attività di vendita non occupi o lasci il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 29.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di posteggio

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 26, i comuni fanno pervenire al servizio regionale competente l'elenco dei posteggi liberi da assegnare nei mercati con l'indicazione del numero identificativo e delle caratteristiche delle aree entro sessanta giorni dalla disponibilità del posteggio.

2. La Regione, sulla base dei dati ricevuti dai comuni, pubblica nel proprio *Bollettino ufficiale* apposito bando contenente:

- a) l'elenco, ripartito per comune, dei posteggi da assegnare;
- b) il termine entro il quale gli interessati devono far pervenire al comune sede del posteggio la domanda corredata della relativa documentazione;
- c) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare i sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b);
- d) il modello fac-simile della domanda, nonché le ulteriori modalità di presentazione delle stesse;
- e) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo.

3. Per la formazione della graduatoria dei posteggi in caso di mercati già esistenti, il comune tiene conto delle seguenti priorità:

- a) assegnazione per miglioramento ai titolari dell'attività già presenti sul mercato sulla base di:
 - 1) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
 - 2) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;
 - 3) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - 4) istanza presentata da imprenditrici donne;
- b) assegnazione ai titolari di attività che hanno rinunciato al posteggio nel mercato ai sensi del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, art. 19, punto 4 sulla base di:
 - 1) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;

- 2) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- 3) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 4) istanza presentata da imprenditrici donne;
- c) assegnazione ai nuovi richiedenti di posteggio sulla base di:
 - 1) maggior numero di presenze effettive nell'ambito del mercato;
 - 2) maggior numero di presenze di spunta maturate nell'ambito del mercato;
 - 3) richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità all'operatore con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;
 - 4) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;
 - 5) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - 6) istanza presentata da imprenditrici donne.

4. Per la formazione della graduatoria dei posteggi in caso di nuovi mercati, il comune tiene conto delle seguenti priorità:

- a) richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità all'operatore con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;
- b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;
- c) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) istanza presentata da imprenditrici donne.

5. Ulteriori criteri possono essere fissati dal comune nella deliberazione di cui all'art. 21.

6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al posteggio, redatta in conformità alla modulistica regionale, è inviata a mezzo raccomandata o presentata a mano al comune sede del mercato entro il termine fissato dal bando regionale.

7. Nella domanda l'interessato dichiara, pena l'esclusione:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;
- c) la denominazione del mercato e il giorno di svolgimento;
- d) il settore o i settori merceologici;
- e) di non possedere alcuna concessione di posteggi nello stesso mercato.

Art. 30.

C a n o n i

1. I comuni, sentite le organizzazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello provinciale, hanno la facoltà di fissare un canone per la concessione del posteggio.

2. Per canone di concessione dei posteggi s'intende il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal comune per rendere possibile l'utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali, con esclusione delle utenze idriche od elettriche individuali.

3. L'incremento degli oneri relativi al suolo pubblico non può superare, dopo il primo anno di applicazione, l'indice programmato di inflazione.

4. Per le attività svolte su aree svantaggiate i comuni possono ridurre i canoni come di seguito:

- a) zone periferiche: fino al 30 per cento;
- b) comuni o frazioni di comuni con meno di 3 mila abitanti: fino al 50 per cento; c) zone montane: fino al 70 per cento;
- d) posteggi isolati: fino all'80 per cento.

Art. 31.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante (Tipo B) è rilasciata dal comune di residenza dell'operatore se persona fisica, dal comune dove ha la sede legale se trattasi di società di persone.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita l'operatore anche:

- a) alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
- b) all'esercizio dell'attività nelle aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata; c) all'esercizio dell'attività nei posteggi che risultino non occupati dai soggetti autorizzati.

3. La domanda di autorizzazione redatta in conformità alla modulistica regionale deve essere presentata al comune e contenere, pena l'esclusione, le seguenti dichiarazioni dell'interessato:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;
- c) il settore o i settori merceologici.

4. Alla domanda è allegata, pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni per l'esercizio di attività in forma itinerante rilasciate dalla Regione Marche.

5. Ad un soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione. Una società di persone può avere tante autorizzazioni quanti sono i soci, nel rispetto dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente; tali soggetti devono essere nominativamente indicati nelle stesse autorizzazioni.

6. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi.

7. Il comune, con la deliberazione di cui all'art. 21, individua le zone interdette al commercio itinerante. È fatto divieto di interdire al commercio itinerante l'intero territorio comunale. Il commercio itinerante è vietato nell'ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del mercato o della fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a km 1 o ad altra distanza eventualmente prevista dal comune medesimo.

Art. 32.

Subentro e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra, purché sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.

2. Nel caso di operatori con concessione di posteggio, la reintestazione è effettuata dal comune sede di mercato previa comunicazione del reintestataro con indicazione degli estremi dell'atto di cessione e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.

3. Nel caso di operatori itineranti l'autorizzazione è reintestata dal comune di residenza del subentrante o, se trattasi di operatori residenti fuori Regione, dal comune marchigiano che ha rilasciato l'autorizzazione originaria.

4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente, ad eccezione della data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sessanta giorni, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. Trascorso tale termine, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

6. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto dei termini di cui al comma 5, prorogabili a dodici mesi nel caso di settore alimentare per l'acquisizione dei requisiti professionali di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.

Art. 33.

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Nel caso di mercato con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza va notificata all'interessato dall'organo comunale competente;

c) nel caso in cui l'operatore sospenda l'attività itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi;

d) nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;

e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività;

f) in caso di morte del titolare qualora entro trenta giorni non venga presentata la comunicazione di reintestazione; nei mercati stagionali la comunicazione deve essere presentata trenta giorni prima dell'apertura.

1-bis. L'autorizzazione è sospesa nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico fino alla regolarizzazione degli stessi. Le modalità devono essere previste nella deliberazione comunale di cui all'art. 21.

Art. 34.

Norme particolari sull'esercizio dell'attività

1. Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

2. È vietato porre limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

3. L'operatore commerciale su aree pubbliche che eserciti l'attività in forma itinerante, nonché il produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante possono sostare nello stesso punto per non più di un'ora, oltre la quale devono spostarsi di almeno 500 metri e non possono rioccupare la stessa area nell'arco della giornata. Gli stessi possono sostare nei posteggi isolati nei tempi e nei modi previsti dalla deliberazione comunale di cui all'art. 21.

4. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente capo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.

5. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

6. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

7. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito su delega ai collaboratori familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all'associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, ai

soggetti titolari di una collaborazione coordinata e continuativa, nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini della vigilanza sui mercati e sulle fiere, qualora il delegato non sia indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al comune interessato.

8. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza, per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni dicomuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti nelle zone periferiche delle aree metropolitane e negli altri centri di minori dimensioni.

9. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e delle altre prescrizioni contenute nel presente capo e di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 114/1998.

Art. 35.

Consistenza degli esercizi

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, di revoca, e di decadenza dell'autorizzazione ed ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal comune al servizio regionale competente entro trenta giorni.

2. La Regione predispone la modulistica necessaria per l'attività di commercio su aree pubbliche, compresa l'attività dei produttori agricoli che esercitano su aree pubbliche.

3. Nel caso di cambiamento di residenza, previa comunicazione del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, il comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa provvede, entro trenta giorni, a trasmettere al comune di nuova residenza tutta la documentazione per la variazione.

Art. 36.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche:

a) agli industriali ed agli artigiani che intendano esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti;

b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree previste dalla legge oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

2. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:

a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;

b) ai produttori agricoli i quali esercitano la vendita sulle aree pubbliche sulla base della normativa vigente, salvo che per le disposizioni relative alle concessioni di posteggi ed alle soste per l'esercizio delle attività in forma itinerante;

c) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico e al dettaglio la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita di prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell'esercizio dei diritti di erbativo, di fungatico e di diritti similari;

d) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

e) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse.

Art. 37.

Norme transitorie e finali

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge 28 marzo 1991, n. 112 devono essere trasformate nella nuova autorizzazione di tipo A dai comuni sede di posteggio.

2. I comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, annullano d'ufficio il posteggio riportato nel modello SIREDI attuale e contestualmente rilasciano il nuovo modello con l'indicazione del posteggio.

3. Le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 112/1991 per il commercio itinerante devono essere trasformate nelle nuove autorizzazioni di tipo B dai comuni che hanno rilasciato il titolo.

4. I comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procedono d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione attuale e al contestuale rilascio della nuova autorizzazione.

5. Copia delle nuove autorizzazioni deve essere inviata al servizio competente della Regione.

6. Le presenze maturate su un'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 112/1991, art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per spunta nei mercati ed effettive nelle fiere si assegnano, su indicazione dell'operatore, esclusivamente ad una delle autorizzazioni trasformate nelle nuove tipologie.

7. L'operatore commerciale titolare di più autorizzazioni amministrative al commercio su aree pubbliche di tipo A o B, se rinuncia autonomamente ad una delle due autorizzazioni, può chiedere al comune competente la trascrizione delle presenze maturate nei mercati e nelle fiere in una autorizzazione in suo possesso. Nel caso di rinuncia di autorizzazioni rilasciate da comuni fuori regione, è possibile trascrivere solo le presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nelle Marche.

8. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, purché non contrastino con le specifiche disposizioni del presente capo.

9. Il commercio su aree pubbliche viene esercitato con riferimento ai settori merceologici ed ai requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.

10. Sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori alla data di entrata in vigore della presente legge.

10-bis. I comuni procedono al rilascio della nuova autorizzazione per conversione e per subentro agli operatori marchigiani in possesso di titolo autorizzatorio rilasciato da altra Regione la cui normativa regionale non preveda la conversione e il subentro ad operatori non residenti. Le modalità operative per il rilascio della nuova autorizzazione sono predisposte dalla giunta regionale.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI E ABROGAZIONI

Art. 38.

Osservatorio sulla rete commerciale

1. In conformità ai principi sanciti nell'art. 6 dello statuto e a quanto stabilito nell'art. 6 del decreto legislativo n. 114/1998 è istituito l'osservatorio sulla rete commerciale, composto da:

- a)* l'assessore competente in materia di commercio o suo delegato, che lo presiede;
- b)* un rappresentante dell'ANCI;
- c)* un rappresentante dell'UPI;
- d)* un rappresentante dell'UNCEM;
- e)* un rappresentante designato congiuntamente dalle camere di commercio della regione;
- f)* un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui alla legge regionale 16 giugno 1998, n. 15;
- g)* un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni degli imprenditori commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- h)* un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. L'Osservatorio opera all'interno del servizio competente in materia di commercio e svolge un'attività di monitoraggio riferita all'entità e all'efficienza della rete distributiva, nonché alle dinamiche occupazionali del settore.

3. Al fine di assistere l'osservatorio di cui al comma 1 è istituito un comitato tecnico scientifico, che può operare anche tramite sottogruppi, composto da:

- a)* i dirigenti dei servizi regionali competenti in materia di commercio e di statistica o loro delegati;
- b)* un rappresentante per ognuna delle camere di commercio della regione;
- c)* otto rappresentanti dell'ANCI;
- d)* due rappresentanti designati dalle organizzazioni degli imprenditori commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e)* un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f)* un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui alla legge regionale n. 15/1998.

4. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione dell'osservatorio e del comitato fissandone con propria deliberazione, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi ed i criteri di operatività.

5. Ai componenti dell'osservatorio e del comitato estranei all'amministrazione regionale sono corrisposti l'indennità e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale n. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 39.

Centri di assistenza tecnica

1. La giunta regionale autorizza con apposito provvedimento i centri di assistenza tecnica alle imprese del terziario commerciale, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 114/1998.

2. L'attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale e da altri soggetti interessati.

3. La giunta regionale dispone con proprio provvedimento il numero massimo dei centri autorizzabili, le modalità di funzionamento, gli indirizzi e i criteri di priorità per la costituzione.

Art. 40.

Corsi abilitanti per l'esercizio dell'attività nel settore alimentare

1. Oltre ai corsi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, le province provvedono a programmare e istituire:

- a)* corsi per l'esercizio del commercio alimentare di cui all'art. 5, comma 5, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 114/1998, con un monte ore non inferiore alle 80 ore di lezione e non superiore alle 120 ore;
- b)* corsi per l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori commerciali e dei dipendenti di aziende commerciali, con un monte ore non inferiore alle 36 ore di lezione.

2. I corsi previsti al comma 1, lettera *a)*, debbono prevedere materie attinenti alla legislazione igienico-sanitaria e alle tecnologie alimentari, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti sia freschi che conservati, nonché alla legislazione sul commercio, con particolare riguardo alla sicurezza e all'informazione del consumatore e alla legislazione generale del settore, con particolare riguardo agli aspetti gestionali dell'attività commerciale.

3. I corsi previsti al comma 1, lettera *b*) devono prevedere materie attinenti all'innovazione tecnologica e organizzativa, alla gestione economica e finanziaria di impresa e all'accesso ai finanziamenti, anche comunitari, alla sicurezza e alla tutela dei consumatori, alla tutela dell'ambiente, all'igiene e alla sicurezza sul lavoro, alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

4. Per i corsi di cui all'art. 5, comma 5, lettera *a*) del decreto legislativo n. 114/1998, uno dei docenti del corso presente nella commissione esaminatrice deve essere esperto del settore igienico-sanitario.

Art. 41.

Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme di cui alla presente legge e ai regolamenti comunali si applicano le sanzioni previste dagli articoli 22 e 29 del decreto legislativo n. 114/1998.

1-bis. I comuni, per la violazione al regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche, possono prevedere sanzioni inferiori a quanto stabilito dagli articoli 22 e 29 del decreto legislativo n. 114/1998.

2. (Abrogato).

Art. 41-bis (*Vigilanza e controllo*). — 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai comuni, nonché da personale regionale all'uopo incaricato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio.

2. Il Presidente della giunta regionale, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge o in caso di adozione di atti in violazione delle prescrizioni vincolanti previste dalle leggi, può adottare, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 e previa diffida, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.

Art. 42.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le leggi regionali 24 agosto 1977, n. 32; 27 dicembre 1993, n. 34; 9 maggio 1994, n. 17; 23 gennaio 1996, n. 3 e 21 novembre 1997, n. 68.

2. Sono altresì abrogati:

- 1) l'art. 51, comma 4, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34;
- 2) il titolo I della legge regionale 5 aprile 1994, n. 12;
- 3) il regolamento regionale 22 dicembre 1997, n. 48.

(*Omissis*).

03R0610

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. **16716029**.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 318,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 1 0 1 1 *

€ **3,20**